

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. LXXIII
n. 7

RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 30 giugno 2015)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

—————
Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 2016
—————

INDICE

<i>Premessa</i>	7
-----------------------	---

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.....	11
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2015.....	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore.....	14
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	16
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2015.....	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	20
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel primo semestre 2015.....	23
1.4.3 Procedure archiviate nel I semestre 2015.....	25
1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.....	27
CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.....	32
2.1 Cenni introduttivi.....	32
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	33
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	33
CAPITOLO III - AIUTI DI STATO.....	37
3.1 Cenni introduttivi.....	37
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	38
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	39
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	40

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari.....	45
Affari Esteri.....	55
Affari Interni.....	59
Agricoltura.....	67
Ambiente.....	71
Appalti.....	91
Comunicazioni.....	97
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	101
Energia.....	109
Fiscalità e Dogane.....	115
Giustizia.....	125
Lavoro e affari Sociali.....	129
Libera circolazione dei capitali.....	133
Libera circolazione delle merci.....	135
Libera circolazione delle persone.....	139
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	143
Pesca.....	149
Salute.....	151
Trasporti.....	159
Tutela dei Consumatori.....	173

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Ambiente.....	179
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	181
Fiscalità e Dogane.....	183
Libera circolazione dei capitali.....	185
Libera circolazione delle persone.....	187
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento.....	189
Politica economica e monetaria.....	199
Proprietà intellettuale.....	201
Ravvicinamento delle legislazioni.....	203
Trasporti.....	205
Tutela del consumatore.....	209

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010 e, successivamente, dall'art 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al I semestre 2015, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

Si evidenzia che la mancata risoluzione delle procedure di infrazione comporta l'irrogazione da parte della Corte di Giustizia UE di gravosissime sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2015

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione, ove non ritenga di restringere o ampliare l'oggetto della lite con una "messa in mora complementare", invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità e l'oggetto della vertenza non meritevole di restrizione o ampliamento con un "parere motivato complementare", può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 30 giugno 2015, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 98. Di queste, 75 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 23 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 30 giugno 2015)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	66	9	75
Mancata attuazione di Direttive	23	0	23
Totali	89	9	98

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 30 giugno 2015)



La maggior parte delle procedure pendenti al 30 giugno 2015 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Consistente anche il numero delle messe in mora complementari, che costituiscono un'integrazione alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter. Si tratta, in totale, di 8 procedure, 2 con ricorso in itinere, 6 con sentenza già emessa. Nell'ambito di dette sentenze, 2 sono state emesse dalla Corte di Giustizia UE nella fase ex art. 260 TFUE, per cui recano la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 30 giugno 2015)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	44	10	25	3	2	1	4	89
Articolo 260 TFUE	3	0	0	0	3	1	2	9
Totali	47	10	25	3	5	2	6	98

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (17 casi), cui seguono “Trasporti” con 12 casi, “Fiscalità e dogane” con 8 casi, quindi “Salute” e “Concorrenza e aiuti di Stato” con 6 casi.


Infine, 33 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia positiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.


Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 30 giugno 2015)


SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	0	17	17	17,35
Concorrenza e aiuti di Stato	0	6	6	6,12
Energia	1	3	4	4,08
Fiscalità e dogane	0	8	8	8,16
Lavoro e affari sociali	0	3	3	3,06
Libera circolazione dei capitali	0	1	1	1,02
Libera circolazione merci	2	1	3	3,06
Libera prestazione servizi e stabilimento	1	4	5	5,10
Salute	4	2	6	6,12
Trasporti	4	8	12	12,24
Vari settori*	10	23	33	33,67
Totale	22	76	98	100,00

* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



 Violazione del diritto comunitario

 Mancata attuazione di direttive comunitarie

1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2015, risulta che, dei n. 98 casi esposti, 41 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 30 giugno 2015)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	2
Minori entrate erariali	3
Minori spese	0
Spese misure ambientali	8
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	26
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	1
Totale	41

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2015.

Alla data del 30 giugno 2015, rispetto alla precedente situazione del 31 dicembre 2014, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 17 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 10 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 11 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del I semestre 2015



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. I settori dove si concentra il maggior numero di procedure nuove sono "Affari economici e finanziari", "Energia" e "Trasporti", tutti e tre con 3 procedure a testa. Segue "Libera circolazione delle merci" con 2 procedure e, infine, i settori "Agricoltura", "Ambiente", "Lavoro e affari sociali", "Libera circolazione delle persone", "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Salute" con una procedura ciascuno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- la procedura 2014/4168 "Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-233/12), relativa al riconoscimento, a fini contributivi, dei periodi di lavoro svolti da un cittadino UE presso un'organizzazione internazionale". Con tale procedura la Commissione ha contestato l'assenza, nella normativa interna italiana, di disposizioni che consentissero al lavoratore - già iscritto presso un regime previdenziale italiano e successivamente trasferitosi in un altro Stato UE per lavorare alle dipendenze di un'Organizzazione internazionale - di ottenere, in Italia, che il periodo contributivo maturato presso la Previdenza della citata Organizzazione fosse "riunito" a quello maturato presso la Previdenza italiana. Onde tacitare i rilievi della Commissione, l'Italia ha predisposto l'art. 18 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, con il quale è stata istituita la richiesta "totalizzazione" dei periodi contributivi, a valere sui finanziamenti indicati dai commi 9 e 10 dello stesso articolo. Si evidenzia, pertanto, un aumento della spesa pubblica;
- la procedura 2014/4253 "Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo". Con tale procedura, la Commissione ha rilevato che l'entità dei diritti, riscossi dallo Stato italiano a fronte del rilascio dei permessi di soggiorno ai "soggiornanti di lungo periodo" ai sensi della Dir. 2003/109/CE, è sproporzionata e non conforme alle normativa UE. Se, pertanto, ai fini del superamento della presente procedura, l'Italia procedesse ad una decurtazione dei diritti di cui sopra, si potrebbe ingenerare una diminuzione delle pubbliche entrate.

Nella Tabella che segue viene riportato l'elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2015, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel I semestre 2015

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2015/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). Testo rilevante ai fini del SEE.	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2015/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2015/0064	Mancato recepimento della Direttiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica la Direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la Direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la Direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito	MM	No
<i>Agricoltura</i> 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No
<i>Ambiente</i> 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	MM	No
<i>Energia</i> 2015/4014	Attuazione nell'ordinamento italiano della Direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi	MM	No
<i>Energia</i> 2014/2286	Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia)	MM	No
<i>Energia</i> 2014/2284	Incompleto recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	MM	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2014/4168	Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-233/12), relativa al riconoscimento, a fini contributivi, dei periodi di lavoro svolti da un cittadino UE presso un'organizzazione internazionale	MM	Sì
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2015/0201	Mancato recepimento della Direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2015/0145	Mancato recepimento della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione	MM	No
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	MM	Sì
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2015/0144	Mancato recepimento della Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi	MM	No
<i>Salute</i> 2015/0065	Mancato recepimento della Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.	MM	No
<i>Trasporti</i> 2015/2008	Mancato recepimento della Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della Direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo	MM	No
<i>Trasporti</i> 2015/0202	Mancato recepimento della Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione	MM	No
<i>Trasporti</i> 2014/2265	Attuazione del Regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile – Accordi preliminari	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel I semestre 2015

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2015, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 10. In particolare:

- una procedura è transitata dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta una precisazione dell'oggetto rappresentato nella messa in mora, attraverso un ridimensionamento o un ampliamento dello stesso;
- 6 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato dell'iter procedurale pre – contenzioso;
- una procedura, seguendo un iter atipico, è transitata dalla fase di messa in mora complementare a quella di parere motivato complementare;
- due procedure sono passate dalla fase di parere motivato a quella, di maggiore precisazione dell'oggetto rappresentato, del parere motivato complementare.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 3 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2014/2059 "Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane". Al riguardo, la Commissione lamenta la mancata rispondenza, degli impianti esistenti in Italia ai fini del trattamento delle acque reflue, ai requisiti indicati dagli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, e 10 della Direttiva 1991/271/CEE. Ne consegue la necessità di adeguare detti impianti alle citate disposizioni normative, con conseguente aumento della spesa pubblica;
- la procedura n. 2011/2215 "Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia". Con tale procedura, la Commissione ha rilevato che, sul territorio italiano, sarebbe presente un certo numero di discariche "preesistenti" ai sensi della Direttiva 1999/31/CE – cioè già in esercizio, o munite di autorizzazione alla data dell'entrata in vigore della stessa Direttiva – per le quali non risulterebbero completati, entro il termine ultimo previsto dalla Direttiva medesima (16/07/2009), i lavori previsti dal piano di riassetto (ove presentato e approvato), o, comunque, i lavori di chiusura. La realizzazione dei lavori, per le discariche pubbliche, potrebbe pertanto implicare un aumento della spesa pubblica;
- la procedura n. 2013/2251 "Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando". Con tale procedura la Commissione ha rilevato che l'Italia non ha ottemperato all'obbligo di versare, al bilancio UE, dazi doganali per la somma di € 2.120.309,50, concernenti partite di tabacchi esteri introdotti di contrabbando nella UE (attraverso l'Italia stessa). La Commissione ritiene quindi sussistente, a carico dell'Italia, l'obbligo di versamento di tali "risorse proprie".

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel I semestre 2015

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2015/0066	Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.	PM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2013/0311	Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi	PM	No
<i>Ambiente</i> 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PM	Sì
<i>Ambiente</i> 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PMC	Sì
<i>Ambiente</i> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No
<i>Energia</i> 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	PMC	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	MMC	Sì
<i>Salute</i> 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	PM	No
<i>Salute</i> 2014/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti	PM	No
<i>Trasporti</i> 2014/2116	Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	PM	No

1.4.3. Procedure archiviate nel I semestre 2015

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel I semestre del 2015, la Commissione europea ha archiviato 11 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- la procedura n. 2011/4175 "Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco". La Commissione, con tale procedura, lamentava il fatto che la disciplina di cui all'art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26/10/95, n. 504, prevedesse un sistema di accise, relativamente al tabacco, comportante, in definitiva, una più gravosa imposizione fiscale sul prodotto di altri Stati UE, rispetto all'analogo prodotto italiano. Ai fini del superamento di tale procedura, pertanto, è stato introdotto l'art. 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, il quale ha previsto un trattamento fiscale uniforme sia per il prodotto tabacchiero italiano che per quello transfrontaliero, attraverso una diminuzione della pressione fiscale su quest'ultimo. Di qui, si ipotizza una futura riduzione delle entrate fiscali;
- la procedura n. 2009/2230 "Non conformità al diritto UE della legge 13 aprile 1988, n. 117 relativa al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati". Con la presente procedura, si riteneva incompatibile con l'ordinamento UE il fatto che i giudici italiani rispondessero – per la violazione delle stesse norme UE – solo nei termini e alle condizioni di cui alla Legge n. 117/1988. Pertanto, ai fini del superamento di tale procedura, tale Legge è stata opportunamente modificata dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 18, il cui art. 2 ha esteso la responsabilità dei giudici anche alle ipotesi di "violazione manifesta" di norme UE, secondo quanto precisato, al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione. L'ampliamento delle ipotesi di responsabilità dei magistrati, per gli errori commessi nell'esercizio delle loro funzioni, potrebbe in futuro determinare un aumento degli oneri a carico della finanza pubblica.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel I semestre 2015

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2007/4652	Non corretto recepimento della Direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/0405	Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2008/4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	No
<i>Salute</i> 2014/0256	Mancato recepimento della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento	No
<i>Salute</i> 2014/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2011/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	Sì
<i>Giustizia</i> 2009/2230	Non conformità al diritto UE della Legge 13 aprile 1988, n. 117, relativa al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	Sì
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2007/4147	Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale – durata ragionevole del procedimento giudiziario	No
<i>Trasporti</i> 2013/2260	Diritti dei passeggeri nei trasporti via autobus. Mancato rispetto degli obblighi di notifica delle misure nazionali previste dal Regolamento (UE) n.° 181/2011	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2015, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un’inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall’ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L’evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l’adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l’adempimento completo.

Inoltre, si considersi che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l’adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un’accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del “parere motivato” di cui all’art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell’ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. “penale” in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo “forfettario”.

La suddetta “penale” corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall’emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi unionali. Tale importo “giornaliero” costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di “gravità” (da 1 a 20) ed uno di “durata” dell’infrazione (da 1 e 3) e dell’ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente “n”. Quest’ultimo esprime l’efficacia “dissuasiva” della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la “penale”, come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la “degressività” della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell’esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l’attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la “penale” colpisce l’inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione “forfettaria” punisce l’inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma “una tantum”, ovvero da un importo “giornaliero” da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210)

per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2007/2195 "Rifiuti in Campania". Nel periodo di riferimento della presente Relazione (I semestre 2015), ancora non era stata emanata la sentenza, recante sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia, che la Commissione europea aveva chiesto con ricorso alla Corte UE ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, per un'informazione esauriente, si precisa che la Corte di Giustizia UE con la sentenza 16 luglio 2015 ha comminato le seguenti sanzioni:

- a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti ("Discariche", "termovalorizzatori", impianti di "recupero dei rifiuti organici")

In termini di impatto finanziario sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni, si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Tale onere si aggiunge al pregresso stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2008, come dall'art. 17 del DL 23 maggio 2008, n. 90;

- la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive". Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:
 - 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale verrà calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui verranno detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità sarà calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale verranno sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nel modo di cui sopra;
 - 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una tantum", pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

- la procedura n. 2015/2067 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11”. Tale procedura è pervenuta allo stadio della messa in mora ex art. 260 TFUE, con la quale la Commissione europea ha lamentato il mancato recupero integrale degli aiuti, dichiarati illegittimi, largiti dallo Stato italiano in favore del settore della navigazione in Sardegna. Al riguardo, il Tribunale di Cagliari ha condannato alla restituzione di circa € 6.688.419,84 l’impresa beneficiaria “Moby” e di circa € 904.835,59 l’impresa “Vincenzo Onorato”. Secondo le Autorità italiane, tali somme costituiscono, da sole, la totalità degli aiuti ancora da recuperare. Per le Autorità UE, invece, l’Italia sarebbe ulteriormente responsabile per il mancato recupero degli aiuti erogati a due ditte successivamente fallite, perlomeno sino a quando lo stesso Stato UE non dimostri di aver tempestivamente e correttamente insinuato, ai passivi fallimentari relativi a tali imprese, i crediti al rimborso degli aiuti in questione;
- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura si deduce l’obbligo, per l’Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi per Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Attualmente dovrebbero rientrare, al bilancio dello Stato italiano, ancora € 12.681.045,00 in linea capitale, vale a dire l’86% dei finanziamenti di cui la Corte UE, con prima sentenza, ha chiesto il recupero. Atteso il già avvenuto invio di una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE, si rileva che in data 4 maggio 2015 la Commissione ha deciso – pur senza tradurre tale volontà in un formale ricorso – di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, proponendo l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia e, precisamente: 1) di una sanzione forfettaria di € 20 mln; 2) di una “penale” pari ad € 160.000,00 per ogni giorno intercorrente da quello della stessa eventuale sentenza di condanna, a quello in cui il recupero degli aiuti legittimi verrà pienamente attuato;
- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. In relazione a questa procedura, già pervenuta – nel periodo di riferimento della presente Relazione - alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE, la Corte di Giustizia si è pronunciata per la seconda volta in data 17 settembre 2015. Con tale sentenza, la Corte UE ha applicato all’Italia le seguenti sanzioni: 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln; 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell’attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto. Si precisa che, al 25/07/2014 (data in cui la Commissione ha depositato formalmente il ricorso per ottenere la sentenza di condanna), la Commissione rilevava come fossero ancora da recuperarsi, all’erario italiano, aiuti per la somma di circa € 38 mln;

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”. La presente procedura è ferma alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell’Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano ancora essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;
- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”. La presente procedura è già pervenuta alla fase della seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale è stata comminata una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell’Unione europea), unitamente ad una penale a cadenza semestrale che, fino ad ora, ha comportato l’accredito, da parte dello Stato italiano sul bilancio della UE, rispettivamente di Euro 16.533.000,00 e di Euro 6.252.000,00. In data 6 marzo 2015, la Commissione ha determinato l’ammontare della terza semestralità di mora in € 7.485.000,00;
- la procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico”. La procedura è ferma alla fase della messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. La Commissione, in un primo tempo, aveva, sia pure a livello informale, deciso di ricorrere, per la seconda volta, alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, come da note dell’Agenzia delle Entrate, risulta che alla fine del 1° semestre 2014 è stato recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE e il conseguente assoggettamento dell’Italia a sanzioni pecuniarie;
- la procedura n. 2008/2097 “Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario”. Si premette che la menzione di tale procedura è imposta dal rispetto di criteri puramente formali, in quanto la stessa, nel periodo di riferimento della presente Relazione (I semestre 2015), risultava effettivamente pervenuta alla fase critica della messa in mora ex art. 260. Tuttavia, a seguito di opportuno intervento normativo, contenente le disposizioni di adeguamento richieste dalle Autorità europee, il 19 novembre 2015 tale procedura è stata archiviata.

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme comunitarie, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2015, la Corte si è pronunciata su 20 casi, di cui 5 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 15 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 5 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del I semestre 2015, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, nessuno presenta una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel I semestre 2015 risultano n. 15 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" che comprende 4 decisioni, cui seguono il settore "Trasporti" con 3 decisioni e, infine, i settori "Concorrenza e Aiuti di Stato", "Fiscalità e dogane", "Libera circolazione dei capitali", "Libera circolazione delle persone", "Politica economica e monetaria", "Proprietà intellettuale", "Ravvicinamento delle legislazioni" e infine "Tutela dei consumatori" con un solo caso a testa.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel I semestre del 2015:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 30 giugno 2015)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 04/03/2015 Causa C-534/13 (Italia)	Art. 191, par. 2, TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l'amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l'esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l'obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall'amministrazione – Compatibilità con i principi del "chi inquina paga", di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente (Ambiente)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 16/04/2015 Causa C-143/14 (Germania)	Dumping – Importazioni di alcuni tipi di tubi di ferro o di acciaio – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafo 7 – Pregiudizio per l’industria – Fattori noti – Nesso causale – Omessa considerazione di un’inchiesta relativa alla sussistenza di pratiche anticoncorrenziali di imprese comunitarie del settore interessato – Regolamento (CE) n. 2320/97 – Validità (Concorrenza e Aiuti di Stato)	No
Sentenza del 12/02/2015 Causa C-349/13 (Polonia)	Accise – Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE – Ambito di applicazione – Oli minerali e prodotti energetici – Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento – Esclusione – Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata – Nozione di “formalità connesse all’attraversamento delle frontiere” – Art. 110 TFUE – Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale (Fiscaltà e dogane)	No
Sentenza del 21/05/2015 Causa C-560/13 (Germania)	Libera circolazione dei capitali – Deroga – Movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari – Normativa nazionale che prevede la tassazione forfettaria dei redditi da capitali derivanti da partecipazioni in fondi di investimento esteri – Fondi neri (Libera circolazione dei capitali)	No
Sentenza del 24/06/2015 Causa C-373/13 (Germania)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2004/83/CE – Articolo 24, paragrafo 1 – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Revoca del permesso di soggiorno – Presupposti – Nozione di “imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico” – Partecipazione di una persona avente lo status di rifugiato alle attività di un’organizzazione figurante nell’elenco delle organizzazioni terroristiche predisposto dall’Unione europea (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza del 22/01/2015 Causa C-463/13 (Italia)	Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 25/06/2015 Causa C-18/14 (Paesi Bassi)	Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita – Direttiva 92/49/CEE – Artt. 15, 15 bis e 15 ter – Valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazione qualificata – Possibilità di collegare l’approvazione di un progetto di acquisizione ad una restrizione o ad una prescrizione (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 26/02/2015 Causa C-104/14 (Italia)	Articolo 288, terzo comma, TFUE – Lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Articoli 2, 3 e 6 – Direttiva 2011/7/UE – Articoli 2, 7 e 12 – Normativa di uno Stato membro idonea a modificare, a sfavore di un creditore dello Stato, gli interessi prodotti da un credito antecedente a tali Direttive (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 11/02/2015 Causa C-340/13 (Belgio)	Servizi postali – Direttiva 97/67/CE – Articolo 12 – Fornitore di servizio universale – Sconti per quantitativi – Applicazione agli intermediari che raggruppano invii postali – Obbligo di non discriminazione (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 16/06/2015 Causa C-593/13 (Italia)	Articoli 49 TFUE – 51 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Partecipazione all'esercizio di poteri pubblici – Direttiva 2006/123/CE – Art. 14 – Organismi incaricati di verificare e di certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici – Normativa nazionale che impone che la sede legale di tali organismi sia ubicata in Italia (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 21/05/2015 Causa C-657/13 (Germania)	Fiscalità – Libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Restrizioni – Riscossione scaglionata dell'imposta relativa alle plusvalenze latenti – Tutela della ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 10/06/2015 Causa C-686/13 (Svezia)	Art. 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Titoli di partecipazione – Normativa di uno Stato membro che esenta da imposta le plusvalenze e, correlativamente, esclude la deducibilità delle minusvalenze – Cessione da parte di una società residente di titoli posseduti in una controllata non residente – Minusvalenza risultante da perdita valutaria (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 12/02/2015 Causa C-480/14 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura – Questione pregiudiziali identiche – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 16/06/2015 Causa C-62/14 (Germania)	Politica economica e monetaria – Decisioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) su una serie di caratteristiche tecniche concernenti le operazioni definitive monetarie dell'Eurosistema sui mercati secondari del debito sovrano – Artt. 119 TFUE e 127 TFUE – Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali – Meccanismo di trasmissione della politica monetaria – Mantenimento della stabilità dei prezzi – Proporzionalità – Articolo 123 TFUE – Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro (Politica economica e monetaria)	No
Sentenza del 05/03/2015 Causa C-463/12 (Danimarca)	Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articoli 5, paragrafo 2, lettera b) e 6 – Diritto di riproduzione – Eccezione – Copie ad uso privato – Riproduzioni effettuate usando schede di memoria per telefoni cellulari – Equo compenso – Prelievo sui supporti – Parità di trattamento – Rimborso del prelievo – Pregiudizio minimo (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza dell' 11/03/2015 Causa C-628/13 (Francia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 1, punto 1 – Direttiva 2003/124/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Informazione privilegiata – Nozione di informazione che ha un carattere preciso – Influenza potenziale in un senso determinato sui prezzi degli strumenti finanziari (Ravvicinamento delle legislazioni)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 23/04/2015 Causa C-260/13 (Germania)	Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona che abbia guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (Trasporti)	No
Sentenza del 15/01/2015 Causa C-573/13 (Germania)	Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Servizi aerei – Articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo – Trasparenza dei prezzi – Sistema di prenotazione elettronica – Tariffe passeggeri – Indicazione del prezzo definitivo in ogni momento (Trasporti)	No
Sentenza del 26/02/2015 Causa C-6/14 (Austria)	Regolamento (CE) n. 785/2004 – Vettori aerei e esercenti di aeromobili – Assicurazioni – Requisiti – Nozioni di “passeggero” e di “membro dell'equipaggio” – Elicottero – Trasporto di un esperto in materia di distacco di valanghe mediante esplosivi – Danni subiti nel corso di un volo svolto nell'ambito di attività lavorativa – Risarcimento (Trasporti)	No
Sentenza del 28/01/2015 Causa C-375/13 (Austria)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Contratti conclusi dai consumatori – Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato titoli emessi da una banca stabilita in un altro Stato membro presso un intermediario stabilito in un terzo Stato membro – Competenza a conoscere dei ricorsi proposti contro la banca emittenti di detti titoli (Tutela dei consumatori)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 30 giugno 2015, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 16 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2015.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 30 giugno 2015

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 17/2010	FIRMIN s.r.l. (Legge Provinciale TRENTO)
SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33726	Prelievi quote latte
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (LOGISTICA E POTENZIAMENTO INTERMODALITA')
SA 33063	TRENTINO NGA Investimenti banda larga
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA 35083 SA 33083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA 33983	Aeroporti Sardi
SA 21420	AIRPORT HANDLING
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci

Numero	Oggetto
SA 38132	Compensazione oneri servizi pubblici a favore della società Arfea S.p.a.
SA 39451	Sostegno dello Stato alla Banca Tercas

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 30 giugno 2015, sono 4 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 30 giugno 2015

Numero	Oggetto	Data Decisione
C 14/2010	SEA Handling	20/12/2012
SA 23425	SACE BT	20/03/2013
SA 32014	SAREMAR	22/01/2014
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST	19/01/2015

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 30 giugno 2015, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 8 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 30 giugno 2015

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 80/2001	EURALLUMINA	Sentenza 05/06/2014 C-547/11
SA 31614	Sardinia Ferries - settore della navigazione in Sardegna	Sentenza 21/03/2013 C-613/11
C23/96 e C71/97 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2015/2067	Navigazione in Sardegna	Sentenza 21/03/2013 C-613/11 Messa in mora ex 260 TFUE Del 18/06/2015
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Decisione messa in mora del 22/11/2012
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	Sentenza 29/03/2012 C-243/10
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	C-302/09 decisione di ricorso ex art. 260 TFUE 20/11/2013
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	2° sentenza 17/11/2011 C-496/09 sanzioni pecuniarie
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	2° ricorso alla Corte UE del 28/10/2010 non ancora iscritto a ruolo C-207/05

Negli ultimi 3 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- il caso CR 1/2004 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Nel periodo cui attiene la presente Relazione (I semestre 2015), detta procedura era pervenuta alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE, essendo già stato deciso dalla Commissione, tuttavia, di adire la Corte di Giustizia per la seconda volta. Al riguardo, è d’uopo precisare che, il 17/09/2015, la Corte di Giustizia UE, effettivamente adita dalla Commissione, ha comminato, con sentenza:
 - una sanzione forfettaria “una tantum” di EUR 30.000.000,00;
 - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta.
- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/09/2011, ai sensi dell’art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora provveduto all’integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall’obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
 - Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – la somma derivante dalla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre di ritardo, a decorrere dall’01/04/2014 (data della medesima sentenza di condanna), nella piena attuazione di quanto disposto dalla stessa Corte nella sentenza del 17/11/2011 (che è la prima sentenza emessa dalla Corte in ordine a tale procedura). L’Italia dovrebbe, attualmente, versare la terza rata della penale suddetta, stimata in € 7.485.000,00;
 - Quanto alla somma forfettaria, dell’importo di 30 milioni di Euro, la stessa è stata già da tempo versata sul conto “Risorse proprie della UE”.
- per quanto attiene al procedimento “Aziende Municipalizzate”, CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456, la Corte di Giustizia UE ha già emanato una prima sentenza dichiarativa (ex art. 258 del TFUE), con la quale ha attestato la sussistenza dell’obbligo, per l’Italia, di recuperare gli aiuti in oggetto alla procedura stessa. Quindi, dopo alcuni solleciti, la Commissione europea ha emesso una “messa in mora complementare” ex art. 260 del TFUE. Successivamente, la Commissione si era risolta ad adire, ex art. 260 TFUE, la Corte di Giustizia UE, chiedendo avverso l’Italia una seconda sentenza comminatoria di sanzioni pecuniarie. Tale decisione di ricorso, tuttavia, è stata temporaneamente sospesa, in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti da parte delle Autorità italiane.

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2015/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2015/0066	Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2015/0064	Mancato recepimento della Direttiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica la Direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la Direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la Direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito	MM	No	Nuova procedura

Scheda 5 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2014/0142	Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2013/0311	Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2015/0200 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Ai sensi dell’art. 7 di tale Direttiva, entro il 31 marzo 2015 gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, degli articoli 1, par. 1, 2, paragrafi 1, 3, da 6 a 11, 13, 14, da 17 a 23, 32, 34, 36, da 38 a 44, da 46 a 54, da 56 a 59, da 65 a 70, 72, 75, 76, 80, 81, 84, 85 e 86, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0199 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all’accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2009/138/CE relativa all’accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione.

Ai sensi dell’art. 309 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 31 marzo 2015, emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dei seguenti articoli di essa Direttiva: 4, 10, 13, 14, 18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304 e agli allegati III e IV.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione, alla Direttiva 2009/138/CE, mediante il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2015/0066 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 207/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 130 di tale Direttiva, entro il 31 dicembre 2014, gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2014/59/UE.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 1 giugno 2015 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE, dopo avere inviato, il 30 gennaio 2015, una precedente lettera di “messa in mora”. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/59/UE, nell’ordinamento nazionale, con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2015/0064 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica la Direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la Direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la Direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica la Direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la Direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la Direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito.

Ai sensi dell’art. 4 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 21 dicembre 2014.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 28 gennaio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2013/14/UE, nell’ordinamento italiano, a mezzo del Decreto Legislativo 7 maggio 2015, n. 66.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.**

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, rivolta a contrastare i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione. Il suddetto art. 2 dispone che le Amministrazioni debbano corrispondere “interessi legali di mora” - vale a dire definiti ad un tasso pari a quello di riferimento (che è quello della Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno 8 punti percentuali – in caso di “ritardo” nel pagamento. Tale ritardo sussiste quando il pagamento stesso viene effettuato oltre i termini di cui al già citato art. 4 par. 3, fissati in 30 gg. a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della P.A. della fattura del debitore, o dalla data del ricevimento delle merci o dell’effettuazione del servizio, secondo i casi. Ove, poi, la legge o il contratto prevedano che il servizio o la merce siano soggetti ad un’“accettazione” o “verifica” da parte della stessa P.A., i 30 gg. predetti decorrono dalla data di tali attestazioni, le quali non possono, a loro volta, essere rilasciate dalla P.A. oltre i 30 gg. dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Il periodo di 30 gg., di cui sopra, può essere prorogato a 60 gg. per determinate Amministrazioni (art. 4, par. 4). L’art. 7, infine, qualifica come inefficaci eventuali pattuizioni o prassi, che prolunghino i termini suddetti o decurtino la suddetta misura degli interessi di mora, se gravemente iniqui per il debitore. Ora, la Commissione ha rilevato che le P.A. italiane, per prassi e in evidente deroga ai termini sopra indicati, pagano i fornitori di merci e servizi dopo una media di 170 giorni, prolungata, addirittura, a 210 giorni in caso di commissioni di lavori pubblici. Inoltre, molti contratti tra la P.A. e gli operatori privati prevedono che, ove l’Amministrazione debitrice non paghi entro il termine stabilito, decorrano interessi inferiori a quelli legali (questi ultimi sono fissati al saggio dell’1% annuo, come dal combinato disposto dell’art. 1284, 1° comma e dell’articolo del D. M. 12/12/2013). Infine, si osserva che, nonostante la stessa Direttiva sia stata correttamente recepita con il D. Lgs. 9/11/2012, n. 192, altre norme italiane – segnatamente il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207 – vi apportano deroghe non consentite. Lo stesso D.P.R. 207/2010, infatti, consente che – ove una P.A. commissioni ad un’impresa la realizzazione di lavori – venga pattuito un pagamento in corso di esecuzione, per scaglioni corrispondenti ai successivi livelli di avanzamento dei lavori stessi. In tal caso, come dall’art. 185 del medesimo D.P.R., il pagamento della singola “tranche” è subordinato all’emissione, da parte della P.A. committente e debitrice del prezzo, di un certificato indicato come “S.A.L.”, attestante l’avvenuta realizzazione di un certo segmento dei lavori pattuiti. Il suddetto art. 185, tuttavia, non obbliga la P.A. ad emettere i menzionati SAL entro un termine preciso, con la conseguenza che detta emissione e, quindi, i pagamenti ad essa subordinati, possono essere dilazionati a tempo indefinito. Ciò in contrasto con il citato art. 7 della Dir. 2011/7/UE, per il quale, ove il servizio o la merce commissionati siano sottoposti ad “accettazione” o “verifica” da parte della P.A., tali operazioni debbono essere espletate non oltre il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della merce o dall’esecuzione del servizio (come in precedenza sottolineato).

Stato della Procedura

Il 18 giugno 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2014/0142 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE ”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Ai sensi dell'art. 162 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31/12/2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione. In deroga a tale disposizione generale, l'art. 131, paragrafo 4, della Direttiva in oggetto deve essere attuato entro il 1° gennaio 2016, secondo le seguenti modalità:

- a) 25% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2016;
- b) 50% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2017;
- c) 75% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2018;
- d) 100% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2019.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione, relativa ai sopra citati provvedimenti attuativi della Direttiva in oggetto, ne deduce che gli stessi non sono stati ancora emanati, per cui la Direttiva 2013/36/UE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 21 ottobre 2014 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2013/36/UE, in oggetto, con il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2013/0311 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi.

Ai sensi dell’art. 66 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 22 luglio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 9 aprile 2015 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2011/61/UE nell’ordinamento italiano tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 44.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure” (2005/85/CE) e della “Direttiva accoglienza” (2003/9/CE)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2014/2126	Respingimenti in Grecia – Presunta violazione della Direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/0135	Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2235 – ex art. 258 del TFUE.**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto di diverse norme della Direttiva 2008/115/CE, la quale disciplina il rimpatrio, negli Stati di origine, dei cittadini di stati extraUE che si trovino a soggiornare, negli Stati dell'Unione, senza alcun titolo di legittimazione (cioè "irregolarmente"). In primo luogo, si denuncia la mancata attuazione dell'art. 8, par. 6, della stessa Direttiva, che richiede a tutti gli Stati della UE un sistema "efficace" di monitoraggio dei rimpatri "forzati" (cioè eseguiti con l'impiego della forza pubblica). Al riguardo, si rileva che in Italia un tale efficace controllo non sarebbe garantito, in quanto l'art. 2 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che istituisce un Comitato preposto, fra l'altro, a "monitorare" l'attuazione di tutte le disposizioni del Decreto stesso – ivi comprese, quindi, quelle concernenti il rimpatrio forzato – omette di indicare le funzioni specifiche, la composizione, i diritti e gli obblighi del medesimo organo. Soprattutto, la richiesta efficacia sarebbe compromessa dal fatto per cui la suddetta struttura non sarebbe indipendente dall'Autorità medesima che dispone il rimpatrio forzato, cioè dal Ministero dell'Interno. Inoltre, l'Italia non ottempererebbe ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-430/11: con essa, la Corte rilevò non essere conforme, alla stessa Direttiva 2008/115, la misura della limitazione della libertà personale del migrante per il solo fatto di essere in condizione di "irregolarità". Ne deriva, pertanto, che il cittadino di stati terzi, che si trovi "irregolarmente" sul suolo degli Stati UE, non può essere trattenuto per ciò stesso in detenzione o agli arresti domiciliari, se non nella misura necessaria a consentire alle Autorità nazionali di organizzare il suo rimpatrio forzato. Peraltro, non appena risulti ragionevole ritenere che il rimpatrio con l'utilizzo della forza pubblica non sia più possibile, il cittadino extraUE – circostanza che in Italia non verrebbe garantita - deve essere immediatamente rilasciato ed invitato ad allontanarsi volontariamente dal suolo nazionale, entro 7 giorni. Altresì, la Commissione sottolinea che, per la Direttiva in questione, vi è l'obbligo di garantire al cittadino di stati terzi - che si trovi senza titolo sul suolo nazionale ma che risulti in possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE in base a Convenzioni già esistenti alla data del 13 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE) – l'immediata espulsione forzata verso quel medesimo Stato UE. Per converso, in Italia, tali soggetti extraUE, pur in possesso del suddetto permesso di soggiorno, verrebbero trattenuti in carcere o ai domiciliari. La Commissione rileva poi che in Italia il migrante irregolare da stati terzi, una volta rilasciato per l'espulsione, viene ulteriormente trattenuto nei CIE per la sua identificazione, laddove questa potrebbe svolgersi già in fase di domiciliari o detenzione in carcere, onde evitare che la lesione della libertà personale del soggetto sia ulteriormente prolungata.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Alcuni rilievi della Commissione sono stati superati mediante le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013 bis) e della Legge n. 115/2015

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un probabile aumento di spesa, a motivo della necessità di istituire un organismo autonomo di monitoraggio dei rimpatri forzati

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2171 – ex art. 258 del TFUE.****“Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure””****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2003/9/CE (Direttiva accoglienza) e della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva procedure), con riferimento al trattamento riservato ai minori non accompagnati, provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione europea, che arrivino in Italia. Al riguardo, la summenzionata “Direttiva accoglienza” stabilisce, all’art. 19, che gli Stati della UE provvedono, “quanto prima”, a nominare dei tutori per i minori extraUE non accompagnati in genere. Detti tutori debbono assumere la rappresentanza di essi minori e curarne adeguatamente gli interessi. Simmetricamente, l’art. 17 della “Direttiva procedure” - il quale riguarda, in particolare, i minori non accompagnati interessati a chiedere il conferimento dello status di “rifugiati” - ribadisce che la designazione, per tali minori, dei relativi tutori-rappresentanti, deve avvenire con urgenza. Ciò anche in considerazione del fatto per cui la domanda di asilo, nella maggior parte dei casi, non può essere presentata direttamente dal minore ma solo dal rappresentante stesso. Detto tutore e rappresentante del minore può essere, poi, individuato in una persona fisica o in un organismo, ma sempre in modo che la scelta cada su un soggetto adeguato a tutelare, come indicano sia il Considerando 14 che l’art. 2, lettera i), della “Direttiva procedure”, sia l’art. 18, par. 1, della “Direttiva accoglienza”, l’interesse del minore stesso, definito, dalle norme sopra citate, come “superiore”, “prevalente”, “fondamentale”. In considerazione di ciò, il già citato art. 17 della “Direttiva procedure” dispone che le persone investite dell’ufficio di tutore – dei minori di cui si tratta - ricevano una “specifica formazione”, per garantire efficacemente al minore il soddisfacimento sia delle esigenze fondamentali della vita, sia dell’esigenza ad essere adeguatamente guidato e assistito nell’accesso ai diritti che l’ordinamento gli riconosce. Anche la procedura della richiesta di asilo, poi, soggiace al principio UE per cui tutte le procedure, preordinate a consentire l’esercizio dei diritti sanciti dal diritto unionale stesso, debbono essere rese facilmente accessibili dagli Stati dell’Unione. Con un tale quadro normativo, la Commissione ritiene contrastare la situazione di fatto esistente in Italia, ove, in primo luogo, la nomina di tali tutori sopravviene, spesso, dopo lunghi tempi di attesa (fino a 11 mesi), con conseguente lesione del diritto di accedere, facilmente e quindi anche prontamente, alla richiesta di asilo (per il minore che volesse presentarla). Inoltre, i tutori nominati risultano spesso inadeguati a proteggere l’interesse del minore rappresentato, in quanto: 1) la normativa nazionale non prevede obbligatoriamente, per i tutori stessi, il possesso di specifiche competenze, nè prevede forme di controllo sul loro operato; 2) vige la prassi per cui l’ufficio di tutore - del minore extraUE non accompagnato – viene attribuito al sindaco, il quale, a sua volta, lo delega normalmente ad un assistente sociale. Quindi, sia il primo che il secondo assumono la tutela di diverse dozzine di minori, derivandone in tal modo l’impossibilità, o grave difficoltà, ad espletare efficientemente il loro ufficio.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’eventuale assunzione di nuovi tutori per i minori migranti, onde ovviare al cumulo dei relativi uffici in capo alle stesse persone.

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2126 – ex art. 258 del TFUE.**

"Accesso alle procedure di asilo e alle procedure Dublino"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati diversi sanciti dalla Direttiva 2005/85/CE e dal Reg. 604/2013 (Regolamento di Dublino), in ordine alla condizione dei cittadini - di stati estranei alla UE - i quali, provenendo dalla Grecia, arrivano nei porti adriatici italiani. E' acclarato, infatti, che tali soggetti sono automaticamente respinti nella stessa Grecia, talvolta senza essere nemmeno fatti sbarcare. Si precisa che molti dei migranti respinti hanno esplicitamente manifestato la volontà di fare domanda di "asilo" in Italia, e che numerosi altri lo avrebbero fatto se le Autorità italiane li avessero informati di una tale possibilità. Ora, per l'art. 6 della predetta Direttiva, l'obbligo di provvedere, affinché al migrante extraUE sia data possibilità di presentare una domanda di asilo, astringe tutti gli Stati UE nei quali arrivi il migrante stesso, e non solo lo Stato UE che il Regolamento di Dublino, sopra citato, indica come "competente" a valutare la stessa domanda e a decidere, quindi, se concedere o meno l'asilo medesimo. Infatti, se è indubbio che uno solo è lo Stato UE "competente" nel senso predetto - e che esso deve essere individuato in base ai criteri enunciati al capitolo III del Regolamento di Dublino - è altrettanto pacifico che, come emerge dalle citate norme della Dir. 2005/85/CE e di quelle del Regolamento di Dublino, il cittadino extraUE ha il diritto di presentare domanda di asilo in qualsiasi Stato UE in cui si trovi e che, peraltro, ogni Stato UE debba incoraggiare i migranti di paesi terzi, che arrivino nel suo territorio, a presentare siffatta domanda. In seguito, se lo Stato UE cui è stato chiesto l'asilo riscontra di essere, altresì - ai sensi dei criteri predetti - quello "competente", provvederà a valutare la richiesta stessa e a decidere in merito, altrimenti, se individua come competente un altro Stato unionale, chiederà a quest'ultimo la presa in carico del migrante stesso e della sua domanda. Ora, fra i criteri di cui al Cap. III del Regolamento di Dublino, atti ad individuare lo Stato "competente", è previsto quello per cui la "competenza" spetta allo Stato UE, dal cui territorio il migrante extraUE ha fatto il primo ingresso nell'Unione. Ora, molti migranti extraUE entrano nella UE proprio dalla Grecia, che quindi risulterebbe essere lo Stato "competente" a gestire la richiesta di asilo del migrante. La Commissione ritiene, tuttavia, che ciò non giustifichi la prassi, da parte dell'Italia, di rimandare automaticamente in Grecia i migranti, da paesi terzi, che provengano da quest'ultimo Stato. Infatti, bisogna in primo luogo che vengano verbalizzate, dalle Autorità italiane, le eventuali richieste di asilo e, solo successivamente, che il migrante venga indirizzato in Grecia, se quest'ultimo Stato risulti "competente" per tale asilo. Del resto, quello dello Stato di primo ingresso nell'Unione non è il criterio prevalente, circa l'individuazione dello Stato UE "competente": infatti, se il migrante è minore di età, competente è lo Stato UE ove si trovi già un suo familiare; se il migrante ha un permesso di soggiorno o un visto di ingresso validamente rilasciato da un altro Stato UE, competente per la concessione dell'asilo è quest'ultimo Stato. Pertanto, l'automatico respingimento in Grecia, come effettuato dalle Autorità italiane, compromette il corretto svolgimento della procedura di asilo, come sopra descritto.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/0135 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Ai sensi dell’art. 39 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 21 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli artt. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della Direttiva stessa. Di tali misure deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Non avendo ricevuto, in un primo momento, notizia delle misure predette, la Commissione ha ritenuto opportuno inviare alle Autorità italiane una “messa in mora”, in data 24 gennaio 2014. Successivamente, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione stesso il testo normativo di recepimento della Direttiva 2011/95/UE nell’ordinamento italiano, vale a dire il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18. Al riguardo, l’Esecutivo UE ha rilevato che tale Decreto avrebbe comunque omissso di recepire l’art. 12, comma 1, lett. b) della stessa Direttiva. Sul punto, l’Italia ha ribadito, con nota del 2 ottobre 2015, che tali disposizioni sarebbero state, per converso, pienamente trasposte nell’ordinamento interno per il tramite del combinato disposto della Legge 722/1954 (con la quale è stata ratificata la Convenzione di Ginevra) e del già citato Decreto Legislativo n. 18/2014.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/95/UE, di cui si tratta, mediante il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 maggio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia violi più punti della disciplina unionale concernente il trattamento dei “richiedenti asilo”, segnatamente il Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), la Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), la Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”) della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”), nonché la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Quanto al prosieguo della procedura di asilo, rileva la Commissione che, laddove la Direttiva “Accoglienza” dispone che, entro “tre” giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un “permesso di soggiorno”, in Italia la concessione di quest’ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell’“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE). Ora, può darsi che il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello “competente” in base ai predetti parametri. Sul punto, la Commissione sottolinea che: 1) quando uno Stato UE, cui si rivolga una domanda di asilo, ritenga “competente” su di essa un altro Stato UE, dovrebbe comunque garantire al soggetto richiedente, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico, condizioni minime di accoglienza; 2) dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che uno Stato UE, che ritenga “competente” un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest’ultimo Stato il richiedente asilo, ove, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alla recentissima giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE****"Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il "latte in polvere o altri lattini conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati". Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della "libera circolazione delle merci", ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latte-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di lattini in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta "formaggio" possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta "formaggio", sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE****“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l’Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All’interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L’art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari” stimati, alla data del presente parere motivato, in 1,395 miliardi Euro. Questi corrispondono al debito, per le campagne lattiere dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri non aderenti ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla “copertura” di cui alla sopra citata Decisione UE), calcolato al netto di Euro 158 mln “non recuperabili”. La paralisi di tali pagamenti è imputabile, per la Commissione, a vari livelli del sistema ordinamentale italiano: 1) la stessa normativa nazionale sarebbe censurabile, dopo che la Legge 44/2012 ha permesso, ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di “oggettiva difficoltà economica” (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell’adesione ai piani di rateizzazione predetti); 2) gli “accertamenti” delle somme dovute, da parte dell’Amministrazione italiana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori; 3) dopo l’accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla P.A, hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali, ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell’esecutività dell’ingiunzione stessa; 4) quanto alla riscossione dei debiti pacificamente esigibili anche per l’ordinamento nazionale, l’Amministrazione si è mossa con eccessiva lentezza.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2014/2123	Recepimento della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PM	Sì	Variatione di stato (da MM a PM)
Scheda 5 2014/2006	Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della Direttiva 2009/147/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina "Tre Pini". Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 10 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	SC (C-323/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Variazione di stato (da MMC a PMC)
Scheda 13 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE - Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RC ex 260 (C-297/08)	Sì	Stadio invariato
Scheda 16 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2043 - ex art. 258 del TFUE****“Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, come contenuti nella Direttiva 2008/50/CE, l’art. 13, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XI, l’articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A e l’articolo 27, par. 2. Il tutto con riferimento alla situazione esistente, in diversi “agglomerati” e “zone” del territorio italiano, circa le concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell’aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l’obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell’aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa - fra cui l’NO₂ - non travalichino i “valori limite” (orari e annuali) stabiliti dall’allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall’01/01/2010. Qualora tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell’art. 23 della Direttiva in oggetto, deve comunicare alla Commissione dei “piani di gestione dell’aria ambiente” contenenti almeno le informazioni di cui all’Allegato XV, parte A. Tali piani servono a ricondurre, “*nel più breve tempo possibile*”, i valori effettivi entro i limiti suddetti. L’art. 27, invece, obbliga gli Stati UE a comunicare alla Commissione, riguardo ad ogni anno a partire dal 2010 ed entro un massimo di 9 mesi dalla fine dell’anno stesso, la situazione delle concentrazioni di inquinanti (come l’NO₂) nel volume d’aria sovrastante gli agglomerati/zone dei rispettivi territori nazionali. Al riguardo, la Commissione ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi di cui al predetto art. 13 in quanto - divenuti i “valori limite” vincolanti dall’01/01/10 - si è verificato che nel triennio 2010-2013, riguardo a 15 “zone/agglomerati”, i valori limite “annuali” della concentrazione di NO₂ sono stati pressochè continuamente superati, mentre, nello stesso triennio, risultano quasi continuamente “sforati” i valori limite “orari” di NO₂ per due “Zone/Agglomerati”. Tale situazione, inoltre, sarebbe rimasta invariata anche dopo il 2013 e fino ad oggi, non essendo emerse circostanze nuove che autorizzino la Commissione a concludere diversamente (tutti i più recenti “piani di qualità dell’aria”, salvo quello del Piemonte, prevedono infatti l’adozione delle stesse misure applicate sino al 2012 senza risultati apprezzabili). Risulterebbe violato, altresì, il suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto, che il superamento dei valori limite di NO₂ si sia protratto per un triennio, significherebbe che lo Stato UE in questione non ha adottato dei “piani di qualità dell’aria” idonei alla messa in regola della situazione “nel più breve tempo possibile”. I “piani di qualità dell’aria” presentati sino ad oggi, inoltre, non sempre riportano, in generale, tutti i dati richiesti dall’allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle “misure” che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO₂ nelle zone “critiche”; 2) al “calendario” di attuazione delle stesse misure; 3) alla “stima” del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. Tali dati sarebbero imprescindibili, ai fini di consentire alla Commissione di verificare l’efficacia dei medesimi “piani”.

Stato della Procedura

In data 29 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodoLa realizzazione delle misure necessarie a contenere i livelli di NO₂ entro i limiti previsti può comportare un aumento della spesa pubblica

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE****“Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l’art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell’aria ambiente, di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall’11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. “valori limite”. Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI - della concentrazione consentita, nell’aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L’art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell’art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell’Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati inviino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l’art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati - possa richiedersi, alla Commissione, di “derogare” al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell’11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un “piano di gestione dell’aria”, con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale piano di gestione doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all’allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l’art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un “piano di gestione dell’aria”, recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure “appropriate” a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l’inottemperanza, da parte dell’Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell’aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha stabilito che l’Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell’apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell’adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall’Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sfiorare i valori limite in questione. A tali situazioni “storiche” di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite “giornalieri”, e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2123 - ex art. 258 del TFUE****“Recepimento della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene che la normativa nazionale italiana non abbia correttamente recepito alcune disposizioni della Direttiva 94/62/CE, rivolta a fissare, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, norme comuni a tutti gli Stati dell’Unione europea. Detta Direttiva è stata recepita, in Italia, dapprima con il Decreto Legislativo n. 22/1997, poi con la Parte IV e gli Allegati del Decreto Legislativo n. 152/2006 (segnatamente agli articoli da 217 a 226 e all’art. 261). In primo luogo, la Commissione obietta che, laddove l’art. 2 della citata Direttiva stabilisce che la stessa si applichi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato della “Comunità” (ora sostituita dall’Unione), l’art. 217 del Decreto italiano circoscrive l’applicazione del medesimo agli imballaggi immessi sul mercato nazionale italiano: in più, mentre la Direttiva si rivolge non solo ai soggetti specificamente indicati allo stesso art. 2, ma “a qualsiasi altro livello”, la normativa italiana difetta di una corrispondente norma generale “di chiusura”. Inoltre, l’art. 3, co. 9, della Direttiva in questione, a differenza del Decreto italiano, ritiene che rientri nella nozione di “riciclaggio organico” anche quello non implicante il recupero energetico. Ancora: mentre all’“accordo volontario” – cui fa riferimento l’art. 3, co. 12, della medesima Direttiva – possono partecipare tutti “gli interlocutori”, l’art. 218 del D. Lgs. n. 22/1997 riconscrive l’ambito dei soggetti, legittimati ad aderire all’accordo predetto, a quelli portatori di un interesse “diretto” e specifico ad ottenere l’applicazione della disciplina del Decreto medesimo. La Direttiva 94/62/CE, poi, stabilisce che ciascuno Stato UE deve consentire, al suo interno, la commercializzazione degli imballaggi provenienti da altri Stati dell’Unione, purchè muniti dei requisiti indicati dall’art. 9, co. 2 della Direttiva in combinato disposto con l’allegato II della stessa. Peraltro, lo stesso disposto normativo applica una presunzione di conformità, agli stessi requisiti menzionati, al prodotto che risulti conforme alle “norme armonizzate dall’UE i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee” (ora della UE). Diversamente, l’art. 226, co. 3° del D. Lgs 152/2006, in combinato disposto con l’allegato F alla Parte IV dello stesso Decreto, stabilisce che risultino commerciabili in Italia – in quanto li si ritiene conformi ai requisiti della Direttiva – solo gli imballaggi, italiani o provenienti da altri Stati UE, in regola con le prescrizioni tecniche definite dagli standards europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione (CEN), la cui osservanza è invece ritenuta, dal legislatore UE, puramente facoltativa. Pertanto, il prodotto transfrontaliero che fosse aderente alle norme armonizzate UE (e ritenuto dalla Dir. 94/62/CE, quindi, commerciabile in tutti gli Stati UE), ma non ai parametri fissati dal CEN, non potrebbe essere commercializzato in Italia, ad onta della Direttiva stessa. Infine, si lamenta che, né nel Decreto né altrove nella normativa italiana, sia stata recepita la massima per cui gli Stati UE debbono comunque assicurare che il prodotto transfrontaliero, in linea con i parametri della Direttiva stessa, non incontri ostacoli a circolare sui rispettivi territori nazionali.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno adottato l’art. 18 della Legge europea 2014. A fronte di tale intervento, la presente procedura è stata archiviata in data 19/11/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che attiene al trattamento delle acque reflue, secondo criteri idonei ad eliminare o a ridurre l’impatto inquinante delle medesime sull’ambiente. In questo senso, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla “a.e” - “abitante equivalente” - si indica un’unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Pertanto, con riferimento agli “agglomerati” in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscono in “reti fognarie” dotate dei requisiti di cui all’allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, ovvero troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Il successivo art. 4 dispone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento “secondario” o “equivalente” e che gli scarichi, restituiti dagli impianti deputati a tale trattamento, debbano essere conformi agli standards previsti all’allegato I B. Quanto all’art. 5, il medesimo impone il rispetto di speciali criteri per quanto attiene alle acque reflue scaricanti in aree c.d. “sensibili”: dette aree sono, in generale, quelle costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, quindi meritevoli di una più intensa protezione contro l’inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. In proposito, quindi, il summenzionato art. 5 impone che le acque reflue, confluenti in reti fognarie e scaricanti nelle predette “aree sensibili”, subiscano un trattamento ancora più “spinto” di quello “secondario” o “equivalente”, previsto, quest’ultimo, all’art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree “normali”. Un tale trattamento, più incisivo di quello “secondario” o “equivalente”, può essere evitato, anche in ordine alle aree “sensibili”, ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, “la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale”. A norma dell’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono essere altresì tali da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli stessi, peraltro, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 11 agglomerati non sono conformi all’art. 3; 583 agglomerati non sono conformi agli artt. 3 e 4; 383 agglomerati non sono conformi all’art. 4; 6 agglomerati non sono conformi agli artt. 4 e 5; 24 agglomerati non sono conformi all’art. 5.

Stato della Procedura

In data 26 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2006 - ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 8 e 9, nonché il par.fo IV della Direttiva 2009/147/CEE, rivolta alla conservazione di tutte le specie di uccelli che vivono, allo stato selvatico, nel territorio degli Stati UE. A tal fine, l’art. 8, par. 1 di tale Direttiva vieta di cacciare dette specie mediante ricorso a “mezzi” “non selettivi”, come, nello specifico, i mezzi – fra cui le “reti” - segnatamente elencati nell’allegato IV alla Direttiva. Ora, con riferimento a tutti i divieti stabiliti dagli artt. 5-8 – e, pertanto, anche in rapporto al divieto specifico di usare gli strumenti di caccia vietati dall’art. 8 e dai suoi richiami – l’art. 9 consente delle deroghe da parte degli Stati della UE, sempre che vengano soddisfatti precisi requisiti. Fra di essi, il primo attiene all’oggettiva impossibilità di perseguire lo scopo medesimo, al cui raggiungimento è finalizzata la stessa deroga, mediante altre “soluzioni soddisfacenti”. Tale scopo, inoltre, deve essere riportabile ad una delle categorie “finalistiche” di cui allo stesso par.fo 1 dell’art. 9. Nell’ambito di tale paragrafo, la lett. c) menziona, in particolare, lo scopo di “consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura.....di determinati uccelli in piccole quantità”. Da ultimo, si richiede che gli atti, i quali consentono le deroghe in questione, indichino puntualmente alcuni dati come, tra l’altro, le circostanze temporali in cui è consentita la caccia stessa. Ora, la Commissione ritiene che, in Italia, l’esercizio della caccia, mediante “reti”, di certe specie di uccelli selvatici protette dalla Direttiva – allo scopo di utilizzare gli animali catturati come richiami vivi per catturarne altri – avvenga in modo non conforme alla predetta disciplina dell’Unione. Infatti, le pertinenti legislazioni regionali, che hanno autorizzato tale tipo di caccia, pur subordinando la cattura degli uccelli all’impraticabilità di “altre soluzioni soddisfacenti”, come vuole la Direttiva, hanno omesso di dimostrare l’insussistenza, nello specifico, di tali alternative. Per converso, autorevoli studi scientifici hanno, al riguardo, provato che i richiami emessi da esemplari selvatici appositamente catturati potrebbero essere efficacemente sostituiti da richiami artificiali o emessi da uccelli vivi allevati in cattività. Si precisa, inoltre, che la giurisprudenza della Corte UE ritiene ostativo, all’esercizio della caccia delle specie ex Dir. 2009/147/CEE, il fatto che, nelle circostanze concrete, le stesse si trovino in uno “stato di conservazione sfavorevole”, così che il prosieguo dell’attività venatoria verrebbe a determinarne la probabile estinzione (in tale stato verserebbero, per le Regioni predette, la “Pavoncella” e l’“Allodola”). Tale tipo di caccia, poi, rientrando nella definizione di cui alla succitata lett. c) del par. 1 dell’art. 9 della Direttiva, dovrebbe rivolgersi solo a “piccole quantità” di capi (vedi sopra). Al riguardo, invece, la normativa regionale contestata, pur fissando un limite numerico ai capi detenibili da ciascun cacciatore (10 per la precisione), non ha posto un tetto al numero di cacciatori abilitati a tale detenzione, così che il contingente delle “piccole quantità” è stato ampiamente superato. Si rileva, poi, che la normativa regionale, che sarebbe dovuta essere transitoria, in quanto avrebbe dovuto consentire la caccia solo in circostanze temporali determinate, è stata impropriamente “stabilizzata” con successivi rinnovi, trovandosi ormai in vigore da ben 15 anni.

Stato della Procedura

In data 26 novembre 2014 è stata inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE****“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione degli artt. 8, par. 1; 11, lett. c); art. 14, par. 1, comma 1; art. 14, par. 1, comma 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l’art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir.va 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell’ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l’esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest’ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell’ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell’imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell’attività industriale sull’ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l’art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese “autorizzate” con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l’ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all’Italia che l’ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell’ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall’AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l’area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppù la data della messa in regola dell’impianto rispetto ai dettami contenuti nell’AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l’ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all’agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella “Relazione” presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si stima che lo Stato dovrà affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell’AIA, idonee ad attenuare l’impatto ambientale delle attività industriali espletate dall’ILVA medesima.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva l’inadempimento, da parte dell’Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l’elaborazione e, ove opportuno, l’adozione di “mappe acustiche strategiche”. Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti “gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno”, gli “assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno” e gli “aeroporti principali” situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette “mappe”, inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato IV della Direttiva stessa. L’art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l’ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi “piani di gestione” dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle previe “mappature strategiche”. Quanto ai siti interessati dai suddetti “piani di gestione”, i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, sopra già individuati in relazione alle mappe strategiche. Sempre l’art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. “piani d’azione”) recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sfioramento dei “valori limite pertinenti” e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali “piani di azione”, che debbono informarsi ai criteri di cui all’allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l’elaborazione dei “piani d’azione” deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l’adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i “dati” concernenti le “mappe strategiche” e una “sintesi” dei predetti “piani d’azione”. Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle “mappe strategiche”), l’Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le “mappe strategiche” relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i “dati” relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt’oggi, l’Italia non avrebbe ancora concluso la “mappatura” richiesta agli Stati UE nei termini di cui all’art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei “piani di azione”(il cui obbligo di redazione, è d’uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della “messa in mora”), l’Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative “sintesi” alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE****“Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”: Violazione della Direttiva 92/43/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 4, par.fo 4, e 6 della Direttiva 92/43/CEE sulla protezione degli habitat naturali e seminaturali. La stessa Direttiva prevede l’istituzione, in tutti gli Stati membri UE, di particolari aree protette costituenti, nel complesso, la rete “Natura 2000”. Le aree, di cui si tratta, sono quelle interessate dalla presenza di “habitat naturali” di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa nei suoi allegati. Ai sensi dell’art. 4 della medesima (par.fi 1, 2 e 3), infatti, il singolo Stato UE redige una lista di tali zone, in quanto caratterizzate dalla presenza di uno o di alcuni degli habitat predetti. Nell’ambito di dette liste, la Commissione europea individua i SIC, cioè i “Siti di Importanza Comunitaria”, in relazione ai quali lo stesso Stato UE è obbligato ad adottare, dopo averle divise in un preciso “piano di gestione”, le misure idonee ad evitare, o eliminare, o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro un periodo massimo di 6 anni dall’inclusione dell’area nella lista dei SIC, lo Stato UE deve riqualificare la stessa come ZSC (“Zona Speciale di Conservazione”). Tale riqualificazione impone che, ai fini della tutela degli habitat presenti nell’area in questione, vengano adottate misure ancora più incisive di quelle prescritte per i SIC stessi, sia ai fini della conservazione dell’ambiente, sia ai fini del ripristino degli equilibri naturali già compromessi. Dette misure sono, più specificatamente, individuate al succitato art. 6 della Dir. 92/43/CEE. Con riferimento agli obblighi fin qui rappresentati, la Commissione ritiene che essi siano stati disattesi, dallo Stato italiano, con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Brughiera del Dosso”, che ospita l’habitat n. 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*” menzionato all’Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza di esso all’aeroporto di Malpensa, è già stato rilevato dai giudici nazionali. Segnatamente il Tribunale di Milano, con sentenza del 22/9/2008, riconosceva al sig.r Quintavalle, titolare della proprietà “Cascina Tre Pini” – occupante la maggior parte dell’estensione del predetto SIC “Brughiera del Dosso” - un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, indicandone la causa nella vicinanza, al SIC stesso, del citato aeroporto di Malpensa, in particolare delle zone aeroportuali investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili). Nell’aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell’ISPRA, che confermava sostanzialmente l’analisi di cui al verdetto giudiziario. Pertanto, la Commissione imputa all’Italia, in primo luogo, di non avere adottato le misure di salvaguardia dell’ambiente che la Direttiva impone, all’art. 4, in ragione della qualificazione di una zona come SIC: al riguardo, infatti, le competenti Autorità italiane hanno inviato alla Commissione solo un “piano di gestione”, peraltro non ancora approvato e recante misure non adeguate ad eliminare il danno ambientale prodottosi. In seconda battuta, si addebita all’Italia di aver disatteso gli artt. 4 e 6 della stessa Direttiva per non aver provveduto, entro il termine di sei anni da essa sancito (vedi sopra), a riqualificare il SIC in oggetto in termini di ZSC, il che avrebbe comportato l’attuazione dei più vigorosi interventi di recupero previsti dalla Direttiva al medesimo art. 6.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE**

"Commercializzazione dei sacchetti di plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 16 e 18 della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi, nonché l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE, che applica una procedura di informazione alle norme tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale contestata è contenuta all'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007), che prevede, dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare in Italia i sacchi di plastica da asporto merci, i quali non presentino i requisiti di "biodegradabilità" indicati dalla stessa Legge. Nella "messa in mora", si lamentava che le Autorità italiane avrebbero disatteso precisi obblighi informativi previsti dalla legislazione UE. In particolare, a norma del suddetto art. 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva "imballaggi"), gli Stati membri sono tenuti, ove adottino misure incidenti nel settore degli imballaggi medesimi - come quelle concernenti le caratteristiche tecniche imposte agli stessi - a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione. Tale obbligo è rivolto a consentire, alle Autorità UE, di scrutinare tempestivamente la normativa nazionale, onde evitare che, all'interno dei singoli Stati membri, determinati prodotti siano ammessi in commercio solo se rivestiti di caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui alla legislazione dell'Unione. Una tale difformità, infatti, renderebbe il mercato interno di un singolo Stato inaccessibile al prodotto transfrontaliero che, pur in regola con le prescrizioni unionali, non risultasse conforme ai dettami del legislatore nazionale. Sempre in vista dello stesso scopo, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, che alla Commissione debbano essere comunicate, ancora allo stadio di "progetto", tutte le misure adottate da uno Stato membro le quali indichino una specificazione tecnica, o un altro requisito, o comunque una regola, la cui applicazione viene imposta come condizione imprescindibile per l'ammissione in commercio di determinati servizi o prodotti. Con la presente "messa in mora complementare", la Commissione rileva che in ragione del divieto, sopra menzionato, di immettere in commercio gli imballaggi risultanti non biodegradabili in base alle regole fissate dalla stessa normativa italiana, sono state effettivamente introdotte regole tecniche diverse da quelle imposte in sede UE, violando l'art. 18 della Direttiva. Quest'ultimo, infatti, ha stabilito che gli Stati membri debbano consentire la commercializzazione degli imballaggi di plastica, quando i medesimi rechino i requisiti di cui alla Direttiva stessa. Per converso, la normativa italiana finirebbe, indebitamente, per escludere dal commercio anche gli imballaggi in regola con le prescrizioni della Direttiva in questione, ove non presentassero i requisiti di biodegradabilità di cui alla Legge Finanziaria 2006. La Commissione ritiene che anche il testo di cui all'art. 2 del D. L. 2/2012, convertito nella L. 24/3/2012, n. 28 ed emesso dall'Italia in seguito all'invio della "messa in mora", risulti in contrasto con il predetto art. 18. Il suddetto art. 2, infatti, pur prevedendo delle eccezioni al divieto di commercializzazione di cui alla Finanziaria 2006, tuttavia collega tali deroghe alla sussistenza, nel prodotto, di ulteriori requisiti tecnici che risultano, anch'essi, diversi da quelli che la Direttiva 94/62/CE ritiene idonei a consentire la stessa immissione in commercio.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2012 è stata inviata un messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE**

"Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia della UE ha dichiarato, con sentenza, che l'Italia ha violato gli artt. 1, par. 1 e 6, lett. a) della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti in combinato disposto con gli artt. 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, con riferimento al trattamento applicato ad una parte dei rifiuti, conferiti nel subATO di Roma e in quello di Latina. Il citato art. 1 della Dir. 1999/31/CE rappresenta che la Direttiva stessa ha per scopo di impedire l'inquinamento dell'ambiente ad opera delle discariche, stabilendo, per le stesse, una serie di rigorosi requisiti tecnici ed operativi. Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti possano essere posizionati nelle discariche solo se preliminarmente "trattati" (intendendosi, per "trattamento", qualsiasi processo, inclusa la cernita, che modifica le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero); l'art. 4 stabilisce una "gerarchia" fra i metodi di trattamento dei rifiuti, incoraggiando gli Stati UE ad adottare quelli più vantaggiosi per la tutela ambientale e della salute umana; l'art. 13 stabilisce che il trattamento dei rifiuti deve avere riguardo, il più possibile, alla salvaguardia dell'ambiente: tale prescrizione viene intesa, dalla giurisprudenza UE, nel senso che prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili, onde realizzare, in primo luogo, una stabilizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti stessi; l'art. 16 sintetizza gli obblighi precedenti, imponendo, agli Stati della UE, di realizzare una rete adeguata ed integrata di impianti per lo smaltimento e per il recupero dei rifiuti. Con la presente procedura di infrazione, la Commissione aveva, in un primo momento, contestato la non conformità, agli articoli in precedenza menzionati, della sola discarica di Malagrotta. In seguito ad ulteriori indagini, l'oggetto delle censure UE si è esteso a tutto il subATO (sub ambito territoriale) di Roma, nonché a quello di Latina. Ora, nelle discariche presenti nelle aree considerate, è stato installato un certo numero di unità di trito vagliatura, tali da assoggettare al trattamento della triturazione/compressione i rifiuti conferiti nelle discariche medesime. Al riguardo, la Corte UE ha ritenuto che l'attività di triturazione/compressione non rappresenti, al momento, la tecnica di trattamento dei rifiuti più avanzata, ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente dal rischio comportato dalle discariche. Infatti, il trattamento in questione non garantisce un'adeguata selezione delle diverse frazioni di rifiuti, né una "stabilizzazione" della componente organica dei medesimi, la quale ridurrebbe le possibilità che le sostanze pericolose, in essi rifiuti contenute, si disperdano nell'ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Detti scopi, pertanto, potrebbero essere conseguiti soltanto con l'installazione, nelle discariche considerate, di impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico). Al riguardo, la Corte UE ha ravvisato una grave carenza di capacità degli impianti TMB attualmente presenti nel subATO di Roma e nel subATO di Latina.

Stato della Procedura

Il 15/10/2014 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi UE, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18, quindi al 16 luglio 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 50 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della “messa in mora”), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l’Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche “esistenti”, stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 18 giugno 2015 è stato emesso un parere motivato complementare, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per le discariche pubbliche, la realizzazione dei lavori necessari a superare la violazione potrebbe implicare nuove spese a carico del bilancio pubblico

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

"Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull'ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le "discariche" di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all'ambiente e alla salute umana, che derivino dall'esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una "discarica di rifiuti" – per cui rientra nell'elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d'uopo non solo l'espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l'adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA (oggi Sindyal), posto nel Comune di Cengio (SV) e in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito "Sito di bonifica di Interesse nazionale" – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al "confinamento" ed "interramento" di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell'ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, fossero tuttavia "ammissibili" in base ai criteri dell'Allegato II della Direttiva medesima; il "trattamento" dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una "domanda" di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l'invio di rapporti sul funzionamento della discarica stessa). A motivo del loro comportamento, le Autorità nazionali adducevano che, a loro avviso, il progetto non avrebbe costituito una "discarica di rifiuti", poichè non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e di terreno contaminato da altre aree del sito all'area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest'ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all'art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, costituisce una "discarica di rifiuti" anche la destinazione di una zona all'interramento o al posizionamento sul suolo degli stessi rifiuti, pur essendo, tale zona, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto.

Stato della Procedura

Il 26/03/2015 la Commissione, avendo in precedenza emanato una messa in mora complementare, ha emesso un "parere motivato complementare", ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune norme di cui alla Direttiva 85/337/CEE, sulla valutazione dell’impatto ambientale di alcuni progetti pubblici e privati, non siano state correttamente attuate dalle disposizioni di cui alla parte II del Decreto Legislativo 152/2006. Al riguardo, le Autorità italiane avevano comunicato che l’approvanda Legge Europea 2013 bis avrebbe contenuto le richieste modifiche al Decreto in oggetto. Tuttavia, poiché all’inizio del 2014 tale Legge era ancora allo stato di bozza, la Commissione ha ritenuto, il 28/03/2014, di inviare un “parere motivato”, il quale riassume non solo i rilievi già rappresentati nell’ambito della presente procedura, ma anche quelli espressi nella procedura n. 2013/2170. Rimangono quindi ferme, fra le altre, le seguenti obiezioni: la succitata Dir. 85/337/CEE assoggetta i “progetti” pubblici e privati, dotati di maggior impatto sull’ambiente, a valutazioni più o meno penitrici (“Valutazione di Impatto Ambientale”; “screening”), in modo da verificarne la sostenibilità dal punto di vista ecologico. L’applicabilità di tali controlli dipende quindi, in primo luogo, dalla qualificabilità di un intervento in termini di “progetto”. Ora, il succitato D. Lgs 152/2006 fornisce una nozione di “progetto” che si discosta da quella di cui all’art. 2 par. 1 della Direttiva. Infatti, l’art. 1 del Decreto distingue un “progetto preliminare” ed uno “definitivo”, con ciò introducendo categorie estranee al disposto della Direttiva stessa e ingenerando confusione. Un’ulteriore censura riguarda l’attuazione degli artt. 3, 4 e 6 della Direttiva, per i quali i progetti, rientranti nell’elenco di cui all’allegato I della stessa, debbono essere sottoposti all’incisiva procedura di V.I.A, mentre i progetti rientranti nelle tipologie di cui all’allegato II sono assoggettati ad un esame preliminare volto a verificare l’opportunità di applicare, o meno, la stessa VIA (procedura di “screening”). Ora, il Decreto Legislativo 152/2006, che traspone l’Allegato II della Direttiva nel proprio Allegato IV, elenca all’interno di quest’ultimo, come soggetti a “screening”, non tutti i progetti menzionati dal suddetto allegato II della Direttiva stessa, ma solo quelli che, fra di essi, presentano dimensioni eccedenti determinate “soglie”, mentre esonera dallo “screening” i progetti che, pur rientranti nelle tipologie di cui all’Allegato II della Direttiva, rimangono “sottosoglia”. Ciò a dispetto della Direttiva, che, se pure inserisce le “dimensioni” fra i criteri cui è necessario informare lo “screening”, stabilisce altresì che lo standard “dimensionale” debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III. Il Decreto di attuazione, inoltre, indebitamente non avrebbe ripreso dalla Direttiva tutti i dati che, secondo la stessa, dovrebbero essere resi noti al pubblico riguardo ad un progetto sottoposto a VIA. Lo stesso Decreto, altresì, escluderebbe dall’obbligo di VIA i progetti di cui al combinato disposto dell’art. 2, par. 1, e 4, par. 1 con l’Allegato I della Direttiva, ed escluderebbe da quello di “screening” i progetti di cui al combinato disposto dell’art. 4, par. 2 e 3 con gli allegati II e III.

Stato della Procedura

Il 28/03/14 è stato emesso un parere motivato ex art. 258 TFUE. A superamento della procedura, le Autorità italiane hanno approvato il D. L. 24/06/14, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 116. Si precisa che, di conseguenza, la presente procedura è stata archiviata in data 19 novembre 2015

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, il 10 aprile 2014, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai propri obblighi unionali, per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano gestite con particolari accorgimenti, onde evitare danni all'ambiente e alla salute umana. Il predetto art. 3 prevedeva (e attualmente prevede) che gli Stati UE si dotassero, entro il 31/12/2005, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato I sez. A della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi (e attualmente dispone), per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che, entro la stessa data, le acque reflue confluenti in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento "secondario o equivalente". L'art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre (e attualmente precisa) che, ove tali acque reflue fossero prodotte da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinate a scaricare in aree definite "sensibili" (in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa), le medesime dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposte ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello "secondario o equivalente" sopra citato. L'art. 10, infine, imponeva (e attualmente impone) che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere modificati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le "variazioni stagionali di carico". In proposito, la Corte UE ha ritenuto che in Italia, fra gli agglomerati urbani soggetti alla Direttiva, ne esistano ancora 41 non a norma rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati e, precisamente, che: 1) in molti Comuni, gli impianti fognari non presentino i requisiti di cui all'allegato I della Direttiva, ad onta del predetto art. 3 (Melegnano, Mortara, Olona Nord e Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano); 2) le acque reflue di molti Comuni con più di 10.000 abitanti non subiscano, effettivamente, un trattamento "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano, Pesaro, Urbino, Alta Val Susa, Nuoro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Courmayeur, Thiene); 3) in diversi Comuni, le acque reflue scaricanti in acque "sensibili" non siano sottoposte - ad onta dell'art. 5 della medesima Direttiva - a un trattamento più incisivo di quello "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Aviano capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Latisana, Lacle, Udine, Frosinone, Francavilla Fontana, Trinitapoli, Dorgali, Nuoro, Zir, Villacidro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto); 4) presso numerosi Comuni, gli impianti di trattamento dei reflui non offrano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportino le variazioni stagionali di carico come dall'art. 10 predetto (Pescasseroli, Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone ed altri in tutto il Paese).

Stato della Procedura

Il 10/04/14 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE**

"Rifiuti in Campania".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia del 04/03/2010, in cui le veniva imputata la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, per non avere apprestato, nella Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e della salute dell'uomo. Per ovviare a tale situazione, la Commissione ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento delle discariche, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risultano assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall'Autorità giudiziari, con la conseguenza del frequente accumulo di migliaia di tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli e di altre città campane. Le Autorità italiane, in proposito, non hanno dato seguito alle intenzioni di amplificare le discariche esistenti e di aprirne di nuove. Peraltro, non potrebbe supplire, alla mancanza di capacità delle discariche esistenti, la delocalizzazione dei rifiuti verso altre regioni italiane e altri Stati della UE. Tale prassi potrebbe, tuttalpiù, essere applicata in via assolutamente provvisoria e non potrebbe, per le difficoltà che vi si oppongono, sopperire sistematicamente alle esigenze di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania. Quanto ai termovalorizzatori, non sono stati ancora costruiti quelli, pur divisati da tempo, di Salerno, Napoli e Caserta, con la conseguenza che milioni di tonnellate di ecoballe giacciono ancora nei siti di stoccaggio sparsi per tutta la Regione Campania – spesso illegali e quindi privi delle necessarie cautele in difesa dell'ambiente - in attesa di essere trattati. Quanto agli impianti di recupero dei rifiuti organici, la Commissione osserva che l'impianto di digestione anaerobica di Salerno – l'unico, attualmente in funzione, che garantisca il trattamento biologico dei rifiuti – non garantisce una capacità adeguata alle esigenze del territorio. Al riguardo, la Commissione constata che i lavori di realizzazione degli altri impianti di digestione anaerobica, programmati dalla Campania, sono tutti ancora in corso, eccetto quelli dell'impianto di Eboli.

Stato della Procedura

Il 14 gennaio 2014 è stato notificato all'Italia un ricorso ai sensi dell'art. 260 TFUE. Ai fini della completezza dell'informazione, si precisa tuttavia che, il 16/07/15, la Corte UE ha accolto tale ricorso, condannando l'Italia per inadempimento agli obblighi sorgenti dall'adesione all'Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l'Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per la realizzazione delle capacità di trattamento ancora necessarie per ciascuna categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di recupero dei rifiuti organici); 2) il secondo relativo all'assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 16/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Scheda 16 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti ("secondario" o "equivalente") solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite "normali", mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. "sensibili" (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento "secondario" degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento "secondario" o "equivalente"). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti "secondario" o "equivalente". Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonchè di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque - non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 19/07/12, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato violati gli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un aumento della spesa pubblica in relazione alla messa a norma degli impianti fognari

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all’applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1) l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) l’art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l’art. 9, che subordina l’apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti.

Stato della Procedura

Il 2/12/14 la Corte UE, ex art. 260 del TFUE, ha condannato l’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all’obbligo di messa in regola delle discariche illegali abusive pubbliche; 2) all’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a fare data dalla sentenza del 02/12/2014, con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all’avvenuta proroga del contratto di concessione per la costruzione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, verso un’Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei variabili proventi ricavati dalla messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Ora, dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che, quando un’Amministrazione intende affidare una “concessione”, deve individuare l’affidatario stesso attraverso procedure che garantiscano imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori eventualmente interessati. Fra tali procedure, dunque, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della “pubblica gara”. In particolare, la normativa che regola quest’ultima soddisfa l’esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l’imposizione dell’obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l’indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri – e non solo quelli, fra di essi, scelti dall’Amministrazione – sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, quando una “concessione” da parte dell’Amministrazione viene in scadenza, non è possibile che la stessa sia prorogata automaticamente in favore dell’affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l’obbligo di affidare la medesima concessione per “pubblica gara”. Infatti, anche se l’affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse, che impongono una nuova valutazione del quadro dell’affidamento e, pertanto, anche dei criteri di scelta dell’affidatario. Ora, nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) aveva ottenuto, dall’ANAS, un contratto di “concessione” relativo alla costruzione e gestione dell’autostrada citata in oggetto, avente durata fino al 31/10/2028. In data 11/04/2009, le parti sostituivano il predetto con un nuovo contratto, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Interpellate dalla Commissione, le Autorità italiane chiedevano, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano –Civitavecchia, da parte dell’affidataria SAT (già beneficiaria di proroga senza pubblica gara), ad operatori individuati mediante procedure di gara pienamente conformi alle norme UE. A motivo di tali impegni, la Commissione, nello stesso 2009, aveva archiviato la procedura. In seguito, la Commissione stessa apriva la presente, essendo stata informata dell’inottemperanza, da parte delle Autorità italiane, ai medesimi obblighi da esse assunti, come sopra descritti.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta il rischio dell’insorgenza di nuove spese, relative all’indizione di una nuova gara di affidamento e all’assistenza legale in eventuali contenziosi con l’affidatario attuale SAT.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori - di individuarne l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori", la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione - il che conosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20/06/2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Il 10/07/2014, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte UE ha aderito alla posizione della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento ingenererebbe spese legali per l'Amministrazione

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE. Si precisa che i Comuni di Varese e Casciago avevano affidato il servizio di igiene urbana, prima dell' 01/10/2003, alla società Aspem, il cui capitale, all'epoca, era interamente pubblico. Detto affidamento non era avvenuto per "pubblica gara", ma per chiamata diretta. Nel 2009 una quota del 90% della Aspem veniva ceduta alla società A2A, partecipata da investitori privati per il 44% del suo capitale. Pertanto, è evidente che, al di là dello schermo societario della A2A, dal 2009 la Aspem è passata in proprietà, in parte, ad operatori privati. Ora, le norme UE succitate impongono che, quando un'Amministrazione intenda affidare ad un privato l'esecuzione di lavori, opere, servizi o forniture, essa selezioni detto operatore, di regola, con una procedura di "evidenza pubblica". Quest'ultima, infatti, fra i diversi meccanismi di scelta dei partners dell'Amministrazione, costituisce quello più conforme ai principi UE di trasparenza, uguaglianza e concorrenza degli operatori. Ora, detto obbligo, operante in via di principio, non sussiste quando l'operatore è un organismo "in house" rispetto all'Amministrazione aggiudicatrice. Ora, detto rapporto "in house" – che consente di evitare la "pubblica gara" – richiede, tra l'altro, che l'operatore sia "interamente" pubblico. Pertanto, quando, nel 2009, il 90% dell'operatore affidatario Aspem è stato privatizzato, è venuto meno il rapporto "in house" di Aspem stessa con l'Amministrazione aggiudicatrice. Da tali premesse, la Commissione deriva che i Comuni aggiudicatori avrebbero dovuto o risolvere l'affidamento stesso (riassegnandolo a mezzo di pubblica gara), o, altrimenti, vendere per "pubblica gara" la quota del 90% di Aspem. Ora, nessuna di tali operazioni è stata espletata. Quindi, l'attuale affidamento dovrebbe essere risolto quanto prima, per la sua corretta riassegnazione. I Comuni interessati, tuttavia, hanno opposto che a tale soluzione sarebbe di ostacolo il disposto dell'art. 34, co. 22, del Decreto Legge 179/2012. Questo si applica agli affidamenti pubblici, già in essere all'1/10/2003, in favore di società che, già alla stessa data - o in una data ad essa posteriore - fossero pervenute sotto il controllo di altre società la cui quotazione in borsa risalisse alla medesima data dell'1/10/2003. Il caso di specie rientra in tale tipologia, in quanto Aspem, dopo l'01/10/2003 e precisamente nel 2009, è passata sotto il controllo di A2A, quest'ultima già quotata in borsa all'1/10/2003. Dunque, con riferimento a tale genere di affidamenti come sopra descritto, il succitato art. 34 co. 22 stabilisce che i medesimi debbano necessariamente rimanere in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, ove non ricorra menzione di detta scadenza, sino al 31 dicembre 2020. In virtù di dette norme interne, pertanto, il Comune di Casciago non può risolvere l'affidamento prima del 2015, mentre quello di Varese, addirittura, prima del 2030, rimanendone così violate le norme UE.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Entro Ottobre 2015, verrà approvata una bozza normativa il cui art. 7, par. 1, sostituisce il comma 22 dell'art. 34 co. 2 del D. L. 179/12, in modo da superare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Eventuale insorgenza di spese legali per l'Amministrazione, se l'attuale affidamento venisse annullato.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate "110 Open" e "Archeobus", all'azienda di trasporti "Trambus S.p.A.", posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. – partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata "Les Cars Rouges". L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società "Trambus Open S.p.A., come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata "diretta". In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specificino nella forma della "concessione", sia che assumano la forma dell'"appalto". Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come "concessione", in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" di impresa e la "libera prestazione dei servizi" su tutto il territorio della UE. Infatti la "gara pubblica" rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della "Trambus Open S.p.A.", potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

"Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla "libertà di stabilimento" delle imprese e alla "libera circolazione dei servizi" in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell'Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l'obbligo - ove procedano all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure "aperte" (c.d. "gare pubbliche"). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l'affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l'altro, il contratto venga assegnato ad un'impresa "in house" all'Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto "in house" fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l'impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest'ultima esercita sull'impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l'attività dell'impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L'obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di "appalto", viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto "in house", dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d'altro, il sopra indicato primo requisito dell'"in house providing", relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell'ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l'illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l'attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice "autorizzazione" e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4020	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2013/4020 – ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene che gli artt. 6 e 12, della Direttiva 2002/20/CE, non siano stati recepiti nella normativa italiana. Il predetto art. 12 regola la quantificazione dei "diritti amministrativi", il cui pagamento viene richiesto dai singoli Stati UE alle imprese autorizzate a collocare, sul mercato, reti o servizi di comunicazione elettronica. A norma di tale art. 12, dunque, i medesimi "diritti amministrativi" debbono essere: a) quantificati in modo da coprire solo i costi amministrativi sopportati dall'Amministrazione per gestire il regime delle medesime autorizzazioni o concessioni; b) proporzionati, obiettivi e trasparenti. Più in generale, poi, il predetto art. 6 stabilisce che tutte le "condizioni" (fra cui i "diritti" già considerati), concernenti le predette concessioni o autorizzazioni generali, debbano informarsi alla non discriminatorietà, proporzionalità e trasparenza. Onde meglio garantire il rispetto di tali parametri, l'art. 12 par. 2 impone alle "Autorità nazionali di regolamentazione", che nei singoli Stati applicano alle imprese i suddetti "diritti amministrativi" - a copertura dei costi sopportati per gestire il sistema concessorio o autorizzatorio - di pubblicare un rendiconto annuo sia degli stessi costi amministrativi sostenuti, sia dei diritti amministrativi riscossi. Sul punto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo 259/03, che ha recepito in Italia la predetta Dir. 2002/20/CE, non abbia trasposto tali prescrizioni. Infatti, le due Amministrazioni cui, in Italia, sono state intitolate le funzioni dell'"Autorità di regolamentazione nazionale", cioè il MISE e l'AGCOM, non sono provviste di un'adeguata rendicontazione: il MISE, infatti, risulta vincolato ad una mera rendicontazione generale, come tale inidonea ad evidenziare analiticamente, come dall'art. 12 par. 2 della Direttiva, i soli costi amministrativi concernenti le funzioni di "regolamentazione" (le stesse funzioni, peraltro, spettano solo a singole unità del MISE); quanto all'AGCOM, i diritti da questa esigiti verrebbero destinati a remunerare le funzioni esplicitate dal MISE, per cui si riproporrebbe il problema della non rilevazione analitica dei costi coperti da detti diritti. Inoltre, la Commissione ritiene che il combinato disposto dell' art. 34, co. 2 e dell'Allegato 10 del D. Lgs 259/03 predetto, relativo alla quantificazione dei "diritti amministrativi", non soddisfi le esigenze di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione fatte presenti sopra. In virtù di tali disposizioni, infatti, i "diritti amministrativi" vengono modulati in esclusivo rapporto alla consistenza numerica della popolazione "potenzialmente" destinataria dell'offerta dell'impresa, e non anche in relazione a circostanze concrete e specifiche come il numero dei clienti effettivi, il fatturato e le dimensioni dell'impresa stessa. In breve, tali diritti sono determinati in modo quasi forfettario, per cui essi risultano: 1) assolutamente proibitivo per le piccole-medie imprese e tale da inibire loro l'ingresso sul mercato (a dispetto del dettame di "non discriminazione"); 2) maggiormente gravosi per le imprese di modeste dimensioni, piuttosto che per quelle più grandi (ad onta del criterio di "proporzionalità")

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, come da richiesta della Commissione, i "diritti amministrativi" fossero adeguati alle dimensioni delle imprese "autorizzate", potrebbe ingenerarsi una riduzione delle pubbliche entrate.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

"Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2067	Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11	MM ex 260 C-613/11	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM ex 260 C-243/10 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Si	Stadio invariato
Scheda 5 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C- 496/09	Si	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2015/2067 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero aiuto di Stato concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva come la Repubblica italiana non abbia ancora completamente attuato la sentenza della Corte di Giustizia UE dell' 11/03/13 (causa C-613/11), con la quale era stato accertato che l'Italia stessa risultava, all'epoca, ancora inottemperante alla decisione 2008/92/CE della Commissione europea. Con quest'ultima decisione, erano stati qualificati incompatibili, con i principi fondamentali del mercato comune, gli aiuti erogati dallo Stato italiano in favore della navigazione in Sardegna, per cui se ne ordinava il recupero. Al momento della sentenza predetta (11/03/2013), la somma da recuperare ammontava a 4,5 milioni di Euro in linea capitale, dovuti nel complesso da 5 beneficiari. Con lettere del 17/05/13, 09/08/13 e 24/09/13, le Autorità italiane comunicavano che la situazione delle cinque imprese predette si presentava nel seguente modo: 1) una di esse risultava effettivamente non debitrice, per non aver mai percepito gli aiuti di cui si tratta; 2) l'ordine di pagamento - con il quale l'Amministrazione italiana intimava a due beneficiari in solido di aiuti, "Moby" e "Vincenzo Onorato", di corrispondere la parte di finanziamenti non ancora restituita - era stato impugnato dalle suddette in sede giudiziaria, dove il giudice competente lo aveva temporaneamente "sospeso" nella sua esecutività; 3) le due imprese residue erano state dichiarate "falliti" o, comunque, avevano cessato la loro attività. In proposito, la Commissione osservava: 1) che, effettivamente, un presunto beneficiario degli aiuti risultava non essere stato tale, per cui non era astretto a nessun rimborso; 2) che, quanto ai due debitori di cui l'Italia comunicava il fallimento (a giustificazione del mancato recupero integrale degli aiuti erogati), l'esenzione da responsabilità, in capo allo Stato italiano, sarebbe stata ammessa solo ove si fosse provato come lo stesso Stato avesse regolarmente insinuato, al passivo fallimentare di tali imprese debentrici, il proprio credito alla restituzione degli aiuti; 3) che il fatto della sospensione giudiziale dell'intimazione di pagamento, nei confronti dei debitori in solido "Moby" e "Vincenzo Onorato", non esimeva lo Stato italiano dal rispondere del recupero dei relativi aiuti. Infatti, l'Italia non avrebbe dimostrato la conformità, della sospensione predetta, ai criteri che la stessa giurisprudenza UE ha stabilito ai fini di valutare la legittimità di una sospensione, da parte di un giudice nazionale, di un atto emanato da Autorità UE o fondato su atti emanati da Autorità UE. Si precisa che, nel Luglio e nell'Agosto dell'anno 2015, il Tribunale civile di Cagliari, che aveva temporaneamente sospeso le predette intimazioni di pagamento, ha tuttavia respinto l'impugnazione proposta dalle ditte "Moby" e "Vincenzo Onorato" avverso le medesime intimazioni, condannando le stesse ditte a pagare, rispettivamente, le somme di € 6.688.419,84 (la Moby) ed € 904.835,59 (la "Vincenzo Onorato"), a titolo di restituzione degli aiuti ricevuti. Le due imprese hanno fatto appello contro tale sentenza, chiedendone la sospensione.

Stato della Procedura

Il 19 giugno 2015 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti illegittimi incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale effetto positivo verrebbe tuttavia ridimensionato dall'insorgenza di gravosissime spese, qualora l'Italia fosse condannata a sanzioni pecuniarie con sentenza ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE**

"Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con la quale la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con tale Decisione la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti, concessi dalle Autorità italiane in base alla Legge regionale n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l'obbligo del loro recupero alle casse pubbliche. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l'Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l'importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con lettera del 21/02/2013, quindi, l'Italia comunicava l'arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un'ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall'Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell'Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha puntualizzato che l'Italia non ha dato prova che le suddette sospensioni giudiziarie presentassero i predetti requisiti. Con le note più recenti, l'Italia ha informato la Commissione che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per l'importo complessivo di € 12.681.045,00 in linea capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, quasi 2 anni dopo la decisione della Commissione, l'importo recuperando rappresenta ancora l'86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In via di principio, il recupero degli aiuti incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale impatto positivo, tuttavia, rischia di essere neutralizzato dal fatto che la Commissione ha già deciso – pur non avendo ancora depositato alcun ricorso formale di fronte alla Corte di Giustizia UE – di chiedere a quest'ultima di sanzionare l'Italia con una sanzione forfettaria di € 20 mln, oltre che con una penale di € 160.000,00 dal giorno dell'eventuale sentenza di condanna, sino al completo rientro degli aiuti illegittimi.

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

"Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.**Violazione**

La Commissione europea ritiene ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (C-302/09), che dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE, il quale imponeva a tale Stato di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli "aiuti di Stato" concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente messa in mora, la Commissione ha rilevato la persistenza dell'inattuazione di detta sentenza. In particolare, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Commissione ha ravvisato le seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsi in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime "de minimis" (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta ommesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2015 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 28 mln in conto capitale e a circa € 71 mln di interessi.

Stato della Procedura

Il 21/11/2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE. Per esigenze di completezza, si precisa che il 17/09/2015 la Corte UE ha condannato l'Italia per inadempimento agli obblighi derivanti dalla sua adesione alla UE, in relazione alla presente procedura

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie previste dalla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria "una tantum"; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel "pieno" recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte in evase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari “evasori fiscali”, per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione della sentenza C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in parte a titolo forfettario, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie a conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, in favore della UE, una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24/01/12, l’INPS ha emesso un mandato (n. 92) con il quale ha accreditato, sul conto della UE presso il Ministero delle Finanze, la predetta somma forfettaria come in precedenza indicata. In data 19 aprile 2013 è stata versata la prima penalità di mora di € 16.533.000,00 e nel mese di gennaio 2014 è stata versata la seconda penalità di mora pari a € 6.252.000,00.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinché l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/4014	Attuazione nell'ordinamento italiano della Direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2286	Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/2284	Incompleto recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	PMC	No	Variazione di stato (da PM a PMC)

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2015/4014 – ex art. 258 del TFUE**

"Attuazione nell'ordinamento italiano della Direttiva 2009/119/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 5, par. 1, e 8, par. 1 e 2, della Direttiva 2009/119/CE, che impone a ciascuno Stato UE l'obbligo di mantenere un livello "minimo" di "scorte" di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, per soddisfare la relativa domanda nazionale in caso di improvvise difficoltà di approvvigionamento. Alcune scorte, dette "specifiche" (art. 9), possono appartenere solo allo Stato, che ne cura il mantenimento e lo "stoccaggio" (immagazzinamento). Tuttavia, a tutela della collettività, l'art. 8 della Direttiva astringe anche i privati, operanti nel settore petrolifero, a mantenere un certo livello di scorte. Queste, di proprietà dei privati ma detenute per conto dello Stato, sono le "scorte di sicurezza". Detto art. 8 ammette che i privati "deleghino" l'attuazione dei loro obblighi "di stoccaggio" delle "scorte di sicurezza", secondo 4 possibilità di delega. Di esse, quelle di cui alle lett. b) e c) consentono che dette scorte, di proprietà privata ma costituite per conto di uno Stato UE ("scorte di sicurezza", vedi sopra), siano stoccate fuori del territorio di quest'ultimo e in quello di altri Stati UE, mediante conferimento della delega, rispettivamente, ad Organismi Nazionali di Stoccaggio (OCS) costituiti da questi ultimi Stati (caso sub b), o ad altri privati aventi capacità di stoccaggio disponibili in questi stessi Stati. Ora, il par. 2 dello stesso art. 8 consente, ad ogni Stato UE, di limitare le possibilità, riconosciute ai privati, di delegare i loro obblighi di stoccaggio. Tale potere statale limitativo, tuttavia, non può intaccare la libertà, dei privati stessi, di delegare liberamente quote inferiori o pari al 10% dei loro obblighi di stoccaggio. Ora, l'art. 5, par. 1, co. 2°, della medesima Direttiva ribadisce che ogni Stato UE può stabilire dei limiti a che le sue scorte "di sicurezza" o "specifiche" siano detenute fuori del suo territorio: al riguardo, affinché la previsione di detti limiti si concili con il predetto art. 8, bisogna per forza concludere che essa non possa mai spingersi sino al punto da consentire allo Stato di vietare, ai privati, di delegare la detenzione di scorte, all'estero, in percentuali non eccedenti il 10% dei relativi obblighi. In Italia, la Direttiva in questione è stata attuata con il Decreto Legislativo 31/12/2012, n. 249. L'art. 5, co. 5°, di questo, consente al privato di detenere, all'estero, "scorte di sicurezza" sino ad una soglia percentuale fissata dallo stesso articolo, che risulta rispettosa della soglia di cui al predetto art. 8. Tali norme, quindi, sono conformi alla Direttiva UE. Invece, non conforme ad essa è l'art. 9, co. 7 del Decreto stesso, in combinato disposto con il predetto art. 5, co. 5, laddove se ne deriva che i privati sono obbligati a stoccare prodotti petroliferi anche a titolo di "scorte specifiche" e che queste debbono essere, per l'intero, detenute sul territorio italiano. Al riguardo, si precisa che, per la Dir. 2009/119/CE (art. 9), le scorte che gli operatori privati debbono "stoccare" non possono mai qualificarsi come scorte "specifiche", poiché, come sopra già precisato, queste possono essere solo di proprietà dello Stato. Quindi, le scorte petrolifere del privato si qualificano sempre, per la suddetta Dir. 2009/119/CE, come "di sicurezza". Quindi, per la Dir. 2009/119/CE, l'obbligo imposto ai privati, di detenere sul territorio nazionale le loro scorte petrolifere, non può comprendere anche le percentuali, di esse scorte, inferiori o pari al 10% degli obblighi di stoccaggio del privato medesimo.

Stato della Procedura

In data 26 marzo 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2014/2286** – ex art. 258 del TFUE

"Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea lamenta la violazione di alcune norme delle Direttive n.ri 2009/72/CE e 2009/73/CE (inerenti, rispettivamente, al mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e costituenti il c.d. "terzo pacchetto energia"), nonché dei Regolamenti n.ri 714/2009 e 715/2009 (sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri sia dell'energia elettrica sia del gas naturale). Infatti, alcune disposizioni della legislazione italiana contrasterebbero con le succitate norme UE. In primo luogo: l'art. 36, co. 1, del D. Lgs. n. 93/2011 istituisce in Italia un unico "gestore del sistema di trasmissione" (GST), individuato nella società concessionaria "Terna". Questa, ai sensi dell'art. 3, lett. b), punto ii), del Decreto 22/06/1999, è quindi competente, in esclusiva, anche per gli interconnettori con altri Stati UE (in quanto gli stessi rappresentano articolazioni del predetto "sistema di trasmissione"). Tale situazione contrasterebbe con l'art. 10 della Dir.va 2009/72/CE, che non pone limiti al numero dei GST presenti in ciascuno Stato UE, purchè in possesso dei requisiti necessari. Oltre che con il predetto art. 10, il monopolio esercitato da Terna contrasterebbe con lo scopo generale della citata Dir. 2009/72/CE, che è quello di aprire i singoli mercati nazionali del gas e dell'energia elettrica alla concorrenza interna ed esterna. Peraltro, ne risulterebbe violati anche l'art. 49 TFUE sul riconoscimento della "libertà di stabilimento" delle imprese - in quanto tale monopolio impedirebbe ad altri imprenditori, italiani e transfrontalieri, di istituire in Italia analoghe imprese "di gestione" - e l'art. 63 TFUE sulla "libera circolazione dei capitali", in quanto la costituzione di "interconnettori" dell'energia elettrica rappresenta, sotto un certo profilo, anche una forma di investimento di capitali. In secondo luogo, la Commissione lamenta la non sufficiente autonomia dell'Autorità cui compete la "regolamentazione" dei mercati in oggetto. L'organizzazione di tale ANR (Autorità Nazionale di Regolamentazione), infatti, sarebbe improntata, in Italia, al modello disegnato dal "secondo" pacchetto energia, il quale è stato tuttavia superato dal "terzo" "pacchetto energia", cioè dalle Dir.ve 2009/72/CE e 2009/73/CE di cui si tratta. Infatti, l'art. 35, par.4 e 5 della Dir. 2009/72/CE, nonché l'art. 39, par.4 e 5 della Dir. 2009/73/CE, potenziano i requisiti di autonomia richiesti alla succitata ANR. Inoltre, l'art. 41, par. 6, lett. b), della Dir. 2009/73/CE attribuisce ad essa ANR la definizione dei termini e delle condizioni che i Gestori debbono osservare in relazione ai "servizi di bilanciamento" nel settore del gas: tale compito deve essere esercitata dall'ANR in autonomia rispetto a qualsiasi soggetto pubblico o privato (art. 39, par. 4, lett. b, della Dir. 2009/73/CE). Per converso, in Italia l'ANR è deputata - dall'art. 32, co.1°, del D. Lgs 93/2011 - a disciplinare il bilanciamento "sulla base degli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico", risultando pertanto soggetta ad indebite interferenze governative. Nel settore dell'energia elettrica, poi, l'"assegnazione delle capacità" è attribuita al Ministro dello Sviluppo economico (art. 37, co. 3°, del D. Lgs 93/2011), laddove dovrebbe essere prerogativa della relativa ANR.

Stato della Procedura

Il 2/03/15 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, è stato elaborato l'art. 26 della Legge europea 2014 (Legge 29/07/15, n. 115).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2014/2284 – ex art. 258 del TFUE**

"Incompleto recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 28 della Direttiva 2012/27/UE, volta a rendere più efficiente lo sfruttamento dell'energia. Detto articolo impone che la stessa Direttiva venga recepita nella sua interezza, da tutti gli Stati UE, entro termini già scaduti al momento dell'invio della presente messa in mora. L'Italia ha comunicato di avere recepito detta Direttiva con il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Tuttavia, la Commissione ritiene che tale Decreto non recepirebbe tutti gli articoli della Direttiva e, segnatamente: l'art. 2, 1° co, recante la definizione di "audit energetico"; l'art. 2, punti 29 e 45, recanti le definizioni, rispettivamente, di "sistema di trasmissione" (dell'energia) e di "aggregatore"; l'art. 7, par. 8 e 10, i quali, posto che ogni Stato UE deve introdurre regimi "obbligatori" di efficienza energetica, obbligano determinati soggetti privati e pubblici a: 1) pubblicare annualmente i dati sui risparmi energetici realizzati; 2) stimare tali risparmi in modo trasparente e in base ai criteri di cui all'allegato V punti 1, 2 e 3; 3) produrre e rendere pubblicamente accessibile una relazione annuale su tali risparmi; 4) istituire sistemi di controllo "indipendenti" di una parte significativa delle misure volte a migliorare l'efficienza energetica; l'art. 7, par. 12 di essa Direttiva, che vieta - laddove l'impatto delle misure politiche di efficientamento energetico si sovrapponga a quello delle misure individuali - di conteggiare due volte i risparmi energetici; l'art. 8, par. 1, co. 4°, che vieta di includere clausole che impediscano il trasferimento dei risultati dell'audit energetico ad un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato; l'art. 8, par. 1, co. 5°, che obbliga ad organizzare l'accesso, al mercato dei prestatori di servizi energetici, secondo criteri trasparenti e non discriminatori; l'art. 9, par. 1, secondo il quale le Autorità responsabili per il gas, l'energia elettrica e l'acqua per uso domestico, devono definire le modalità per dotare i clienti finali di contatori individuali; l'art. 10, par. 2, co. 1°, il quale impone che i contatori consentano informazioni sulla fatturazione e basate sul consumo effettivo; l'art. 11, par. 2, che impone che la ripartizione dei costi avvenga a titolo gratuito; l'art. 15, par. 2, lett. b), che obbliga all'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture e alla predisposizione di un calendario di attuazione delle medesime; l'art. 15, par. 5, lett. re a) e b), che obbliga i gestori del sistema di trasmissione e distribuzione a trasmettere e distribuire l'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, nonché a garantire l'accesso alla relativa rete; l'art. 15, par. 6, che obbliga gli Stati UE a garantire che i predetti "gestori" possano offrire servizi di bilanciamento; l'art. 16, par. 2 e 3, che obbliga a rendere trasparenti per i consumatori, e affidabili, i regimi di efficientamento energetico; l'art. 17, par. 2, che impone agli operatori del mercato energetico di informare i consumatori; l'art. 18, par. 1, recante norme sulla promozione del mercato energetico e sull'incoraggiamento dell'accesso, allo stesso, delle PMI; l'art. 19, par. 1, che impone di adottare misure volte a rimuovere gli ostacoli normativi alla promozione dell'efficienza energetica; l'art. 20, par. 1, che incoraggia la molteplicità delle fonti di finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica; l'art. 21, gli Allegati I, II, III, lett. d) e f), e VII, punto 1.3.

Stato della Procedura

In data 27 febbraio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2012/0368 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre, nei relativi ordinamenti, gli articoli da 2 a 18 e gli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. I medesimi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Dei provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione. Lo stesso art. 28 precisa, altresì, che ove il legislatore nazionale comunichi alla Commissione una normativa diretta ad attuare una qualsiasi Direttiva, deve corredare il testo di adeguati riferimenti alla Direttiva medesima, in modo che la Commissione venga messa in condizioni di verificare, effettivamente, se quest’ultima è stata correttamente recepita.

Circa i provvedimenti attuativi delle disposizioni, contenute nella Direttiva 2010/31/UE, che dovevano essere recepite entro il 9/7/12, la Commissione è pervenuta a ritenere che gli stessi non siano stati ancora adottati, in quanto o non ancora effettivamente predisposti, o in quanto predisposti ma non ancora comunicati alla Commissione, o in quanto, pur notificati, non corredati degli opportuni riferimenti alla Direttiva da attuare.

Stato della Procedura

In data 8 maggio 2015 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini dell’attuazione della presente Direttiva 2010/31/UE, le Autorità italiane hanno emesso il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 90. La procedura è stata archiviata il 24/09/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Fiscaltà e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	MMC	Si	Variazione di Stadio (da MM a MMC)
Scheda 4 2013/2027	Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 5 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MMC	Si	Stadio invariato
Scheda 7 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Si	Stadio invariato
Scheda 8 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE**

"Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18, e 49 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla "nazionalità", mentre l'art. 49 conferisce, ai cittadini di ogni Stato UE, il diritto di stabilire una struttura aziendale in un altro Stato UE, a condizioni di parità con i cittadini di quest'ultimo Stato. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all'art. 2, che debbono essere "registrati" (e quindi sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica "TARIFFA", fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, il diritto di proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 7%, ma, ove l'immobile acquistato sia una casa di abitazione "non di lusso", ricorrendo talune condizioni (relative all'acquisto della c.d. "prima casa"), l'imposta stessa è abbassata al 3%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l'immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l'acquirente, o che quest'ultimo, entro 18 mesi dall'acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all'acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U, come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all'estero, può ugualmente godere dell'imposta di registro al 3% sull'acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all'estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) riequilibrare le spese che tale migrante, che in genere si è trasferito all'estero per lavoro, deve sostenere per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E' evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all'estero, acquisti la sua "prima casa" in Italia, stante l'assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest'ultimo rispetto all'italiano migrante all'estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, in tale trattamento "differenziato" applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, - considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di "stabilimento" (sic!) - la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della "libertà di stabilimento" di cui all'art. 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, debbono essere le stesse e per gli operatori "interni" a tale Stato e per quelli "transfrontalieri". L'Italia, tuttavia, ha rilevato che i succitati principi egualitari operano solo in rapporto a fattispecie "oggettivamente comparabili" e non, come nel caso concreto, a situazioni le quali, per le considerazioni sopra svolte, appaiono assolutamente eterogenee.

Stato della Procedura

Il 9 settembre 2014 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, a tacitazione della Commissione, l'Italia estendesse l'ambito dei beneficiari dell'agevolazione relativa all'imposta di registro al 3%, si determinerebbe una riduzione delle entrate.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE**

"Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2006/112/CE sull'IVA. Detta imposta colpisce tutti gli operatori che, dietro corrispettivo, si rendono "cedenti" di un bene o "prestatori" di un servizio in favore di una controparte, nell'esercizio di un'attività economica. Tuttavia, il cedente/prestatore "scarica" l'IVA, rispettivamente, sul cessionario/destinatario del servizio, maggiorando il prezzo della transazione di un importo pari all'IVA stessa. Ora, poniamo che l'acquirente del bene/fruttore del servizio - che ha subito lo "scarico" dell'IVA incombente al cedente/prestatore - eserciti a sua volta un'attività economica di cessione di beni e/o prestazioni di servizi, dietro corrispettivo. Su queste ultime transazioni, tale operatore risulta, giuridicamente, gravato da un proprio debito IVA. Al riguardo, la citata Direttiva prevede che - ove i beni e/o i servizi, acquistati da un operatore, siano da esso finalizzati all'esercizio della propria attività di cessione/prestazione di servizi - il medesimo operatore possa "detrarre", dal debito IVA da cui è gravato per legge (c.d. IVA a debito), la stessa IVA che gli è stata "scaricata" dal soggetto da cui ha acquistato detti beni/servizi "strumentali" (c.d. IVA a credito). Se, poi, l'ammontare dell'IVA a credito eccede quello dell'IVA a debito, l'art. 183 di essa Direttiva consente al contribuente di riportare tale eccedenza ad un periodo di imposta successivo, o di ottenerne il "rimborso". Sul punto, la Corte di Giustizia ha precisato che un rimborso procrastinato di oltre tre mesi, rispetto al momento in cui nasce il relativo diritto, sarebbe inaccettabile. Invece, dal combinato disposto degli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. 26/10/72, n. 633, risulta che un periodo non eccedente i suddetti 3 mesi, per il rimborso di cui si tratta, sarebbe concesso in Italia non a tutti gli aventi diritto al rimborso stesso, ma solo a quelli, tra loro, che: 1) prestino una cauzione in titoli di Stato o una fideiussione triennale, a garanzia della restituzione dei rimborsi stessi al Fisco ove i medesimi risultino, in seguito, indebiti; 2) ovvero siano contribuenti c.d. "virtuosi", cioè muniti di una serie di requisiti, compreso quello dell'anzianità di almeno 5 anni della propria attività. Al riguardo, la Commissione osserva che il termine finale di 3 mesi concerne categorie troppo ristrette di contribuenti (laddove dovrebbe coinvolgere la totalità dei medesimi) e, in relazione alle stesse, risulta subordinata alla sussistenza di requisiti troppo onerosi (si pensi al procacciamento di una fideiussione che abbia durata triennale). Per gli altri contribuenti non rientranti nelle categorie suddette, quindi, il termine del rimborso sarebbe, illegittimamente, prolungato oltre il trimestre.

Stato della Procedura

Il 27/09/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. In ossequio alle richieste della Commissione, l'Italia ha predisposto il D. Lgs. 175/2014, il cui art. 13 ha modificato l'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972. E' stata poi approntata la bozza del Regolamento di cui all'art. 8, 6° co, della L. 212/2000, che rimborserà i contribuenti delle spese già sostenute per procurarsi le fideiussioni necessarie ad ottenere il rimborso dell'IVA. Ciò comporterà, a carico dello Stato, l'obbligo di eseguire rimborsi per circa € 6,7 mln per ciascun anno di garanzia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE**

"Perdita di risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l'art 8 della Decisione 94/728/EC (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l'Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati "pieni" e che avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio inevaso sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così "accertata", tale obbligazione veniva iscritta nell'apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L'11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l'accertamento dell'obbligazione doganale da parte della Dogana stessa - il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata" - l'Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, il momento dell'"accertamento" sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Detto accertamento, infatti, sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l'Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell'art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di "forza maggiore"(in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l'accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l'istruttoria, eseguita al riguardo dall'Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, quest'ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana.

Stato della Procedura

Il 3 marzo 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Sussiste impatto finanziario: obbligo di versamento alla UE di dazi doganali per € 2.120.309,50

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2027- ex art. 258 del TFUE**

"Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrarie al diritto UE, di cui infra, le norme fiscali applicate agli operatori "non-residenti in condizione Schumacker": sono, questi, coloro che, residendo fiscalmente in uno Stato della UE, producono la totalità del loro reddito o la maggior parte di esso in un altro Stato UE. In base alla "libera circolazione delle persone" e alla "libera circolazione dei lavoratori" (artt. 21, 45 e 49 del TFUE e artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE), i medesimi soggetti dovrebbero godere, nello Stato UE di percezione dei loro redditi, dello stesso trattamento concesso, a parità di condizioni, agli operatori ivi residenti. In particolare, dovrebbero godere della detrazione, dalle imposte sul reddito, degli importi spesi per "carichi familiari". Infatti – posto che le detrazioni sono concesse, in genere, solo ove si raggiungano certi livelli di reddito - è difficile che gli operatori, i quali percepiscono il grosso dei loro redditi in uno Stato UE ove non risiedono fiscalmente, si trovino allo stesso tempo in condizioni di produrre, anche nello Stato UE di residenza, un reddito sufficiente ad ottenere, in quest'ultimo Stato, la detrazione dei carichi familiari dalla loro base imponibile. Quindi, se gli stessi non ottenessero tali detrazioni almeno nel Paese UE "ospitante", sarebbero scoraggiati dal recarvisi per prestare i loro servizi, per cui sarebbero meno "liberi" di esercitarvi un'impresa, di quanto non lo siano gli operatori ivi residenti ed ivi esercenti la loro attività produttiva. Questi ultimi, infatti, potrebbero godere del privilegio della detrazione dei carichi familiari dal reddito imponibile percepito. Ora, l'art. 24 del DPR 917/86 (c.d. TUIR), mentre consente ai soggetti "residenti" in Italia di detrarre, dal reddito ivi prodotto, tutte le tipologie di carichi familiari citate agli articoli precedenti lo stesso art. 24, consente ai "non residenti" di detrarre solo alcune tipologie di "carichi familiari". La Commissione lamenta poi il fatto che la Legge n. 244/2007 - la quale nega, ai soggetti "non residenti" (quindi anche ai "non residenti Schumacker"), l'accesso al regime fiscale di favore previsto per i c.d. "contribuenti minimi" – a parità di condizioni, ammette a tale regime i residenti.

Stato della Procedura

Il 25/04/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. L'art. 7 della "Legge europea 2013 bis" prevede l'estensione degli sgravi per tutti i carichi familiari (artt. 1 – 23 D.P.R. 917/86) anche ai "non residenti in condizione "Schumacker", se residenti in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale esista scambio di informazioni, se altresì titolari in Italia di almeno il 75% del reddito complessivo e se, infine, esclusi dalle stesse detrazioni negli Stati di residenza. Prevede, poi, l'estensione del regime "de minimis" anche ai "non residenti in condizione Schumacker" residenti in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale esista scambio di informazioni, producendo in Italia almeno il 75% del loro reddito. Poiché è stato adottato il Regolamento attuativo, la procedura è stata archiviata il 19/11/2015.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'estensione ai "non residenti in condizione Schumacher" delle detrazioni per carichi familiari, si verificherà una perdita Irpef pari, in media, a € 5 milioni annui; con l'estensione, agli stessi soggetti, del regime "de minimis", si verificherà una perdita di gettito pari a circa € 8 mln nel 2015, € 5 mln nel 2016 ed ancora € 5 mln nel 2017.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2088 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Dir. IVA), l'art. 9 del D.P.R. n. 633/72. L'IVA è un'imposta che grava le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ove effettuate dietro corrispettivo. L'IVA stessa si calcola applicando un'"aliquota" ad una "base imponibile" costituita dall'importo del corrispettivo della relativa cessione/prestazione. In particolare, l'art. 86 della citata Direttiva indica come quantificare la "base imponibile" nel caso specifico dell'IVA sui beni importati, in uno Stato UE, da uno stato terzo: nella fattispecie, l'art. 86 dispone che in tale base imponibile – relativa ai beni importati - vengano conteggiati, oltre al corrispettivo, anche gli importi delle "spese accessorie", fra cui quelle relative al trasporto dello stesso bene importato. Ora, in caso di importazione di un bene da uno stato terzo, il diritto UE stabilisce che l'IVA può essere pagata dall'importatore immediatamente alla dogana, cioè all'ingresso in uno Stato dell'Unione. Quindi, anche quando l'IVA viene pagata alla dogana, è necessario conteggiare nella base imponibile, relativa al bene importato, anche le spese di trasporto del medesimo, come dal predetto art. 86. In ragione di ciò, il succitato art. 144 della stessa Direttiva – pur ponendo per ferma la regola che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, sono di per sé soggetti ad IVA – ammette l'eccezione relativa alla circostanza che gli stessi servizi, quando connessi alle importazioni, siano stati già compresi nella base imponibile dell'IVA sul bene importato, al momento del pagamento di essa alla dogana (scopo della norma è di evitare che lo stesso servizio, già gravato dell'IVA alla dogana, venga di nuovo tassato durante il trasporto nello Stato UE). Ora: l'art. 143 della Direttiva in questione, in combinato disposto con l'art. 23 della Dir. 2009/132/CE e con l'art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che certe importazioni di beni nell'Unione, da paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a € 10 innalzabile fino a € 22 dallo Stato UE, o quelli oggetto di "piccole spedizioni prive di carattere non commerciale" – siano esenti da IVA. Ora, le Autorità UE hanno più volte ribadito che, di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, debbano beneficiare della medesima esenzione. Per converso le Autorità italiane, applicando il predetto art. 144 e non il combinato disposto di norme da ultimo menzionato, trattano tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA: pertanto, di regola sottopongono gli stessi servizi ad IVA, esentandoli solo se l'IVA stessa sia stata già pagata, su di essi, alla Dogana. La situazione italiana come sopra descritta – che la Commissione ritiene in conflitto con la disciplina UE - si fonda su un'interpretazione sia amministrativa che giudiziaria del sopra menzionato art. 9 del D.P.R. 633/72 in coordinamento con l'art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 20/11/2013 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Nella "Legge europea 2014" è stata inserito l'art. 10, che estende ai servizi di trasporto, accessori ai beni importati di cui si tratta nella presente procedura, la franchigia da IVA.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'eliminazione dell'IVA sulle prestazioni, accessorie alle importazioni di modesto valore dagli stati terzi, determina una riduzione delle entrate ritenuta "trascurabile".

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione. D’altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. Con note del 27/01/2010 e 12/05/2011, la Commissione ha chiesto chiarimenti sul “coordinamento” tra la L.R. 47/1996, di cui alla presente procedura, e il nuovo sistema di contribuzione sull’acquisto di carburanti per autotrazione (L.R. 14/2010). La Regione FVG, con il contributo del MEF – Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, ha risposto alla Commissione con note del 2010 e 2011, comunicandole poi, nel febbraio 2012, che il suddetto sistema di contribuzione è stato applicato dall’1/11/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il ripristino per intero dell’accisa sui prodotti energetici, come richiesto dalla Commissione, determinerebbe un aumento delle pubbliche entrate.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112/CE, in quanto escludono dall’IVA alcune operazioni che dovrebbero o andarne soggette o, quantomeno, andarne “esenti”. L’art. 2 di essa Direttiva impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l’esercente di un’attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L’art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse” (quindi, in quanto meramente “esenti”, tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell’imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dal principio UE - per cui, ai fini dell’assoggettamento ad IVA, sarebbe irrilevante la natura dello scopo perseguito dall’imprenditore - si porrebbe l’art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un’attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, essendo la loro attività principale, per converso, non orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l’art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l’ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati - in cambio dell’aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto UE sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l’esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità”) e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” dall’IVA, potendo tuttalpiù essere considerate “esenti”, sempre, in quest’ultimo caso, a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente allo scopo dell’ente; l’esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità “pubblica” dell’ente sia riconducibile ad una delle ipotesi di cui all’art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE, cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto il 10/11/2009 ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 30/09/2010. Il 4/06/2012 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, cui il Dipartimento delle Finanze e l’Agenzia delle entrate hanno dato riscontro con nota prot. n. 5934 del 13/07/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l’aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 8 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell’ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull’energia elettrica come risulta, dopo l’abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell’AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l’energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l’incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell’attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l’entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall’Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell’imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall’Italia, con l’esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l’abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell’elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0134	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	RC C-601/14	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2014/0134 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 27 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 18 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell’ordinamento interno la Direttiva in oggetto, tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39. Alle ulteriori richieste di chiarimenti avanzate dalla Commissione, le Autorità italiane hanno risposto con nota del Ministero della Giustizia in data 23 settembre 2015, e con nota del Ministero dell’Istruzione in data 20 ottobre 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2013/0228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

Ai sensi dell'art. 22 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 6 aprile 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24. In conseguenza di tale intervento normativo, la presente procedura è stata archiviata in data 16 luglio 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'attuazione della Direttiva in oggetto non implica un aumento della spesa pubblica, pur istituendo nuovi diritti di indennizzo (nella fattispecie in favore delle “vittime della tratta di esseri umani”). Infatti, il citato Decreto di attuazione ha stabilito che gli aventi diritto a tali indennizzi siano ammessi a concorrere – come precisato dall'art. 6 del Decreto stesso – sul Fondo già istituito con la Legge 1 agosto 2003, n. 228, entro i limiti del medesimo.

Scheda 3 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2004/80/CE, sull’indennizzo pubblico alle vittime di reato. Detta Direttiva, in particolare, è rivolta alla difesa delle vittime “transfrontaliere”, cioè delle persone fisiche che, aventi la nazionalità di uno Stato UE, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato UE, divengono vittime di reati consumati sul territorio di quest’ultimo. Si precisa che la giurisdizione, sul reato, compete allo Stato nel cui territorio esso ha avuto luogo (anche se la vittima è straniera). La Direttiva in questione, quindi, intende evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai connessi profili “risarcitori”. Infatti, la tutela, che tale Direttiva appresta al cittadino di altri Stati UE in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente “civile”. Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell’autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un’adeguata “tutela civile” nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l’estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest’ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, in proposito, dispone che, in tutti gli Stati dell’Unione, le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un “equo indennizzo”. Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Commissione osserva che, nell’ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l’accollo allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l’autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, “de plano”, alla vittima “transfrontaliera”, non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l’indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a “tutti” i reati intenzionali e violenti, come vorrebbe la Direttiva stessa, ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). In particolare, la Commissione sottolinea che lo Stato italiano dovrebbe quanto meno indennizzare i reati di omicidio comune e di violenza sessuale, in quanto la Convenzione di Bruxelles del 1983 ha, espressamente, menzionato tali ipotesi di reato come giustificanti l’intervento compensativo pubblico.

Stato della Procedura

Il 23/12/14, contro l’Italia, è stato iscritto un ricorso presso la Corte UE, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’incremento della platea delle vittime indennizzabili da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Commissione, incrementerebbe la spesa pubblica.

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4168	Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-233/12), relativa al riconoscimento, a fini contributivi, dei periodi di lavoro svolti da un cittadino UE presso un'organizzazione internazionale	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne - Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	PM	Si	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2014/4168 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, sul principio della "libera circolazione dei lavoratori" in tutta l'Unione europea. Tale assunto implica che il lavoratore, appartenente ad uno Stato facente parte dell'Unione europea, non subisca limiti alla sua "libertà" di recarsi a lavorare nel territorio di qualsiasi altro Stato della stessa UE. In Italia, all'epoca dell'invio della presente messa in mora, il lavoratore iscritto ad un regime pensionistico italiano, il quale si fosse recato a lavorare in un altro Stato della UE, poteva ottenere la "totalizzazione" dei contributi, versati all'Amministrazione previdenziale italiana, con quelli versati all'Amministrazione corrispondente dello Stato "ospitante". In altri termini, il periodo contributivo trascorso in altri Stati dell'Unione veniva comunque preso in considerazione da parte dell'Amministrazione italiana, sia ai fini della valutazione della sussistenza, o meno, del diritto alla pensione di vecchiaia, sia ai fini della stima dell'entità della stessa pensione spettante al soggetto. Diversa - prima della Legge n. 115/2015, intervenuta dopo la presente messa in mora - era la condizione del lavoratore subordinato o autonomo il quale, già iscritto ad un regime pensionistico italiano, si fosse recato in un altro Stato UE per lavorare alle dipendenze di un'Organizzazione internazionale ivi ubicata (come, ad esempio, l'Agenzia Spaziale Europea), passando, pertanto, non ad un regime pensionistico di quest'ultimo Stato, ma ad uno appartenente alla medesima Organizzazione. In tal caso, infatti, l'ordinamento interno italiano non consentiva che il periodo contributivo, presso l'Organizzazione internazionale, fosse preso in considerazione dai regimi previdenziali vigenti in Italia. Ne conseguiva, dunque, sia l'esclusione della possibilità che il capitale contributivo, maturato dal lavoratore in Italia, fosse trasferito alla Previdenza dell'organizzazione in questione, sia l'impossibilità che - ove il lavoratore fosse ritornato da ultimo in Italia e percepisse il trattamento pensionistico dall'Amministrazione italiana - quest'ultima "riunisse", al capitale contributivo versato in Italia, i contributi versati al regime previdenziale della struttura internazionale presso l'altro Stato UE. Pertanto, si osservava che un lavoratore iscritto ad un regime previdenziale italiano, il quale volesse recarsi in un altro Stato UE per lavorare alle dipendenze di un Organismo internazionale presente sul territorio di detto Stato, sarebbe stato distolto dal proposito di trasferirsi, per non subire, alla fine della vita lavorativa, un trattamento pensionistico peggiore di quello cui avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in Italia. Quindi - come sottolineato anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza Gardella (C-233/12) - il lavoratore italiano, sotto il profilo considerato, non avrebbe goduto di una piena "libertà" di circolare, come garantito dal sopra menzionato art. 45 TFUE.

Stato della Procedura

Il 6/3/15 è stata inviata una messa in mora, per l'art. 258 del TFUE. Al riguardo, le Autorità italiane hanno predisposto l'art. 18 della L. 29/07/2015, n. 115 (Legge europea 2014).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un aumento della spesa pubblica, connessa all'esigenza di garantire il cumulo dei periodi assicurativi in favore di soggetti non contemplati dalla previgente normativa. Alla bisogna, sono stati stanziati i finanziamenti di cui all'art. 18, co. 9 e 10, della Legge europea 2014, con autorizzazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ad apportare le relative variazioni di bilancio.

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE**

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata l'art. 157 del Trattato TFUE e gli artt. 5, 7 e 14 della Direttiva 2006/54/CE. L'art. 157, stabilendo che la "retribuzione" dei lavoratori deve essere uguale per gli uomini e per le donne, include nel concetto in questione non solo il salario, ma tutti i "vantaggi" economici che il datore corrisponde al lavoratore in ragione "dell'impiego di quest'ultimo". La Corte UE ha poi precisato (C-262/88) che la "retribuzione" ricomprende anche le erogazioni pensionistiche, purché relative a regimi "professionali" e non legali. I primi ricorrono quando: 1) i beneficiari della pensione siano considerati come una particolare categoria di lavoratori; 2) la pensione sia rapportata al periodo di servizio prestato; 3) l'importo della pensione sia calcolato in base all'ultimo stipendio del lavoratore. Ora, il predetto art. 5 della Direttiva ribadisce il divieto di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali". L'art. 7, poi, qualifica regime pensionistico "professionale" quello dei dipendenti pubblici, quando la pensione trovi la sua ragione direttamente nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione stessa. Infine, l'art. 14 sottolinea, ancora, che non sono ammesse discriminazioni, da un sesso all'altro, per quanto riguarda la "retribuzione", intesa in senso estensivo come sopra. Con tale normativa, la Commissione ritiene contrastare l'art. 24, co. 10 del Decreto Legge convertito con Legge 22/12/11, n. 214. Detto articolo collega il diritto alla pensione "anticipata" – quella, cioè, pagabile prima che il titolare raggiunga l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" – a condizioni diverse, in relazione al sesso del percipiente. In particolare, le donne possono accedere alla suddetta pensione "anticipata" con il pagamento dei contributi per 41 anni e 3 mesi, laddove agli uomini è richiesto il più impegnativo requisito dell'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi. Una tale discriminazione contrasterebbe con le sopra menzionate norme UE, in quanto le pensioni dei dipendenti pubblici atterrebbero a regimi "professionali" e, come tali, dovrebbero soggiacere al principio di uguaglianza, anche con riguardo, come nella fattispecie, ai presupposti per l'accesso al trattamento pensionistico. Per converso, le Autorità italiane hanno replicato che il regime pensionistico dei dipendenti pubblici, come definito attualmente dall'ordinamento italiano, risulta di tipo "generale" e non "professionale", in quanto: 1) per l'art. 21 della stessa L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12, i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP – già ente per le pensioni dei pubblici dipendenti – sono state assorbite dall'INPS, che risulta attualmente investito di una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo").

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Scheda 3 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo quadro sul "lavoro a tempo determinato", allegato alla Direttiva 1999/70/CE inerente alla stessa materia. Il lavoratore a tempo determinato gode di diritti più limitati, rispetto a quelli connessi al rapporto "a tempo indeterminato". Per queste sue peculiarità, il contratto "a termine" può prestarsi ad un impiego "abusivo", qualora i datori di lavoro ricorrano a tale schema di contratto non in quanto adeguato, per la sua particolare flessibilità, a rispondere ad obiettive esigenze aziendali, ma per eludere le maggiori tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato. In particolare, i datori di lavoro - anziché assumere i lavoratori con contratti a tempo indeterminato - potrebbero stipulare, in successione di tempo, distinti contratti di lavoro a tempo determinato, in tal modo ottenendo le stesse prestazioni relative ad un contratto a tempo indeterminato, senza concederne, tuttavia, le garanzie. Pertanto, la predetta clausola 5 dell'Accordo consente, al datore di lavoro, di ricorrere al contratto a termine (come tale comportante garanzie più tenui per il lavoratore), solo ove sussistano precise condizioni, prima quella per cui, in caso di rinnovo successivo di più contratti a tempo determinato, ricorrano le ragioni "obiettive" a motivazione del rinnovo stesso (una di esse ragioni è, ad esempio, la natura "stagionale" del lavoro, che necessariamente implica, per le variazioni rilevanti del carico di lavoro in rapporto alle condizioni climatiche, assunzioni successive e limitate a determinati periodi dell'anno) In Italia il D. Lgs. 368/2001, attuativo della Direttiva in questione, ha previsto all'art. 5, par. 4, per scoraggiare l'abuso del contratto a termine, la sanzione per cui - risultando una successione di contratti a termine in difetto dei requisiti giustificativi - il lavoratore deve essere considerato giuridicamente come parte di un unico rapporto a tempo "indeterminato", con la tutela ad esso pertinente. La stessa normativa italiana, tuttavia, esclude che il suddetto art. 5 del D. Lgs 368/2001 si applichi al personale docente, tecnico e amministrativo assunto "a termine" nella scuola pubblica. Detti dipendenti pubblici - c.d. "precari" - vengono resi parte di distinti contratti a termine stipulati in successione di tempo, che attribuiscono loro una posizione lavorativa fortemente svantaggiata rispetto a quella spettante ai loro colleghi "di ruolo", cioè assunti a tempo indeterminato e svolgenti mansioni identiche. Quindi, per i lavoratori a termine della scuola pubblica, ogni ennesimo contratto di lavoro viene considerato come fosse il primo, nel senso che gli stessi lavoratori non godono degli scatti di anzianità e dei correlativi avanzamenti stipendiali. Tale situazione, secondo le Autorità UE, contraddice la clausola n. 5 del sopra menzionato Accordo quadro, in quanto, nel caso di specie, la segmentazione del rapporto di lavoro in molteplici e successivi contratti a termine non sarebbe fondata su ragioni obiettive, ma risulterebbe assolutamente artificiosa e preordinata all'elusione delle garanzie del lavoro "a tempo indeterminato".

Stato della Procedura

Il 20/1/2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. La procedura è stata archiviata il 19 novembre 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, nella scuola pubblica, i rapporti di lavoro a termine divengano a tempo indeterminato, con l'acquisto degli annessi diritti soprattutto economici, aumenterebbe la spesa pubblica.

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

"Esercizio di poteri speciali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla "libertà di circolazione dei capitali" e alla "libertà di stabilimento di impresa". Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a.", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato italiano. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla "libera circolazione" dei loro "capitali" (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro "libertà di stabilimento" (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16/02/2011 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Avendo le Autorità italiane emesso il D. L. 15/03/2012, n. 21, convertito nella Legge 11/05/2012, n. 56, il 27/09/2012 la Commissione europea ha ufficialmente deciso di sospendere il deposito del ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/0201	Mancato recepimento della Direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2015/0145	Mancato recepimento della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/4064	Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2015/0201 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Ai sensi dell’art. 4 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee ad introdurre la stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 30 aprile 2015. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2015/0145 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Ai sensi dell’art. 49 di tale Direttiva, entro il 28 febbraio 2015 gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a dare attuazione, nei rispettivi ordinamenti interni, all’art. 13 della Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quindi, entro il 18 luglio 2016, gli stessi Stati adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione all’articolo 2, punti da 15 a 32, agli articoli da 6 a 12, agli articoli 14, 17 e 18, all’articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5, agli articoli da 20 a 43, agli articoli 47 e 48 e agli allegati I, II, III e IV della medesima Direttiva.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 26 marzo 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4064 – ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di ascensori. In particolare, sarebbe in contrasto con tale normativa europea la legislazione italiana di cui al Decreto Ministeriale 11/01/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intitolato “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Esso Decreto non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, ma solo agli ascensori destinati al trasporto di persone “in servizio pubblico” e agli ascensori verticali nei quali la cabina presenta un’inclinazione minore di 15° rispetto alla verticale. Tali tipologie, tuttavia, rientrano comunque nell’ambito coperto dalla sopra menzionata Direttiva comunitaria, stante la portata generale di quest’ultima, per cui è pacifico che la normativa nazionale in questione non possa recare disposizioni configgenti con quelle contenute nella medesima Direttiva. Tuttavia, la Commissione sostiene che il Decreto Ministeriale, di cui sopra, contenga numerose prescrizioni non coerenzabili con la disciplina dell’Unione europea. Quest’ultima ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della UE, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla difformità dei requisiti tecnici diversi per essi eventualmente richiesti dalle rispettive normative interne degli stessi Stati. A tal fine, l’art. 5 par. 1 della Direttiva in oggetto ha disposto che i momenti dell’“installazione”, nonché della “messa in servizio” di tali ascensori, siano considerati a norma solo per il fatto di rispondere positivamente alla valutazione tecnica di conformità come disciplinata al capitolo II della Direttiva stessa 95/16/CE. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, vigente nei singoli Stati membri, possa subordinare l’autorizzazione all’impianto e alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione ulteriori, rispetto a quella informata ai parametri previsti dalla Direttiva al succitato allegato II della stessa. Tuttalpiù, l’art.2 par. 4 di tale Direttiva consente agli Stati membri, onde tutelare l’incolumità delle persone, di imporre controlli di tipo successivo, da applicarsi pertanto ad ascensori già in servizio. In proposito il D.M. 11/1/10, sopra menzionato, sottopone l’installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un’apposita Autorità interna (l’USTIF): tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva al suo Allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana, rispetto alla Dir. 95/16/CE, concernerebbe la circostanza per cui, ai fini del parere di “conformità” dell’ascensore ai parametri di cui all’Allegato II suddetto, il D. M. menzionato impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2. In proposito, la Commissione ritiene che la Direttiva stessa non verrebbe contraddetta ove la disciplina nazionale consentisse che la suddetta conformità potesse essere certificata anche per mezzo dell’applicazione di strumenti alternativi, rispetto a quelli rappresentati dalla predette norme EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2, ed egualmente efficaci.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2012/4128	Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione italiana Pallacanestro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2014/4253 – ex art. 258 del TFUE****“Contributo imposto dall’Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 7, 8, 15 e 16, in combinato disposto con i Considerando 2 e 10, della Direttiva 2003/109/CE sui “soggiornanti di lungo periodo”. Sono, questi, i cittadini di paesi estranei alla UE (c.d. stati “terzi”) i quali, presentando i requisiti di cui agli artt. 4-6 della stessa Direttiva, acquistano una serie di diritti particolari. Essi requisiti si riferiscono all’aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente in uno Stato UE (c.d. Stato “ospitante”) per almeno 5 anni, alla disponibilità di un reddito stabile e regolare, alla non pericolosità pubblica, etc. Stanti detti presupposti, il cittadino di un paese terzo può ottenere: 1) dallo Stato UE ove ha maturato il soggiorno almeno quinquennale, il rilascio di un “permesso di soggiorno di lungo periodo”, valido per 5 anni e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 7 della Direttiva); 2) da uno Stato UE diverso da quello di cui al punto che precede, il rilascio di un permesso di soggiorno valido per più di 3 mesi e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 14 della Direttiva); 3) il rilascio - ove abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al punto 2 e, altresì, abbia già riunito la sua famiglia nello Stato UE di cui al punto 1 - dell’autorizzazione ad essere raggiunto, dai familiari, nello Stato UE di cui al suddetto punto 2, cioè nello Stato UE in cui si è trasferito. Quest’ultimo Stato, inoltre, deve rilasciare, anche ai familiari predetti, un permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi. Ora, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, si ritiene che per rilasciare i “permessi di soggiorno” indicati ai punti precedenti, gli Stati UE possano pretendere dai richiedenti il pagamento di diritti amministrativi, anche per coprire i costi corrispondenti alle relative pratiche. Nel fissare l’importo di tali diritti, gli stessi Stati dispongono di una certa discrezionalità, la quale, tuttavia, non può mai estendersi sino al punto da frustrare i diritti dei cittadini di stati terzi, che vantino i requisiti sopra enunciati, di ottenere il rilascio dei predetti “permessi”. Inoltre, il legislatore UE guarda ai “soggiornanti di lungo periodo” come a persone che dimostrano di aver intrapreso un percorso di integrazione tale, da avvicinarne la condizione ai cittadini UE, per cui il diritto di soggiorno dei primi, nella UE, non può essere subordinato ad oneri che eccedano troppo quelli che i cittadini UE sopportano per il rilascio di una “carta di identità”. Ora, l’art. 5, co. 2-ter, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, convertito dalla L. 15/07/2009, n. 94, in combinazione con il Decreto MEF 30/01/2012, ha previsto che i “soggiornanti di lungo periodo” debbano pagare - per ottenere la prima volta, in Italia, il “permesso di soggiorno di lungo periodo” - dei diritti per un totale di € 273,50. La Commissione ritiene sproporzionata una tale cifra, ove si pensi che la stessa legge italiana subordina il rilascio di una carta di identità nazionale, ad un cittadino italiano, alla somma di € 5,42.

Stato della Procedura

Il 27/02/15 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Onde chiudere la presente procedura, i Ministeri dell’Economia e dell’Interno stanno lavorando ad una modifica del succitato DM del 06/10/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La decurtazione dei diritti amministrativi, imposti ai “soggiornanti di lungo periodo” per i loro permessi di soggiorno, determinerà per la finanza pubblica italiana: 1) una futura riduzione delle entrate; 2) gravi obblighi di rimborso in favore dei soggetti tassati illegittimamente in passato.

Scheda 2 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2012/4128 – ex art. 258 del TFUE****“Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport****Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, che siano cittadini di qualsiasi Stato dell'Unione europea, in ogni altro Stato della stessa. Detto principio implica che, all'interno di uno Stato UE, le condizioni di lavoro (comprese quelle di accesso al lavoro stesso), offerte ai lavoratori migranti da altri Stati UE, non debbano essere, in linea di principio, meno favorevoli di quelle garantite ai lavoratori "domestici". Diversamente, i primi sarebbero meno "liberi" di lavorare in quello stesso Stato, di quanto non lo siano i lavoratori che ne abbiano la cittadinanza. Sarebbe violato, altresì, il Reg. 492/2011, che regola in maniera più specifica lo stesso principio. In Italia, la Federazione italiana di pallacanestro (c.d. FIP) ha stabilito che possano partecipare, ai campionati di serie A organizzati dalla stessa FIP per tale specialità sportiva, solo le squadre formate da 10, ovvero 11 o 12 giocatori dei quali 5 siano "formati sul posto". In proposito, si precisa che può qualificarsi "giocatore formato sul posto", in base alle norme FIP, solo il giocatore cittadino italiano, o di un altro Stato UE, il quale abbia preso parte alle attività federali giovanili della FIP per un totale di 4 stagioni almeno. Le regole in questione, per la Commissione, favorirebbero i giocatori di nazionalità italiana, a discapito di quelli "transfrontalieri". Infatti, un cittadino di altri Stati UE dovrebbe, per poter in seguito giocare negli incontri di pallacanestro di serie A organizzati dalla FIP, trasferirsi in Italia non più tardi dei 15 anni di età, onde partecipare alle attività federali giovanili della stessa FIP almeno per 4 stagioni (vedi sopra), atteso che tali attività sono accessibili solo ai giovani fino ai 19 anni. Quindi, i cittadini italiani avrebbero maggiori possibilità, rispetto ai transfrontalieri, di partecipare a tali attività giovanili FIP e, di conseguenza, maggiori possibilità di ingaggio nelle competizioni di pallacanestro di serie A. Verrebbe pertanto violato, sotto tale rispetto, il principio della "libera circolazione dei lavoratori". In ogni caso, le violazioni alle "libertà" riconosciute dai Trattati sono ammissibili, ove risultino "necessarie" al soddisfacimento di istanze di rilevanza "generale", sempre che queste ultime non possano essere perseguite con mezzi alternativi e che la violazione sia contenuta entro i limiti strettamente confacenti al raggiungimento della divisata finalità. Ora, la Commissione condivide con l'Italia, in primo luogo, l'assunto che l'obbligo imposto alle società sportive, di assumere per le partite un certo numero di atleti "formati sul campo" (in prevalenza "domestici"), soddisferebbe l'esigenza, di indubbia rilevanza pubblica, di incoraggiare alla pratica sportiva i giovani del paese. Eccepisce, tuttavia, che: 1) detto scopo potrebbe essere ugualmente conseguito, anziché con l'istituzione di quote "riservate", mediante l'accogliamento allo Stato dell'obbligo di rifondere le società sportive delle spese da esse sostenute per la formazione giovanile; 2) sia l'entità della quota di giocatori "formati sul campo" - che obbligatoriamente deve essere reclutata dalle squadre che vogliono disputare i campionati di serie A (fino al 50% nelle squadre con 10 giocatori) - sia i rigidi requisiti richiesti per qualificarsi giocatore "formato sul campo", costituirebbero misure eccessive rispetto al raggiungimento del già menzionato scopo di incentivare lo sport presso i giovani.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

“Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell’UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l’incompatibilità, con l’art. 45 del Trattato TFUE e con l’art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell’ambito della presente procedura, di una “messa in mora” con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall’Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti “transfrontalieri”. Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati “formati nei vivai italiani”, necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formati in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori “formati nei vivai italiani” possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell’Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta - ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla “libera circolazione dei lavoratori” in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di “accesso” al lavoro), previste all’interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddetto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l’illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l’Italia ha addotto che anche l’art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della “libera circolazione dei lavoratori” comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l’esigenza generale che verrebbe tutelata, con l’obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formati in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l’opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come “esigenza imperativa generale”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/0144	Mancato recepimento della Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/4139	Agenti in brevetto – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi – Condizioni di residenza	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/4215	Iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2015/0144 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora trasposta, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

Ai sensi dell’art 7 della stessa Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli articoli da 1 a 5 della stessa, entro le date indicate da ciascuno di detti articoli per le disposizioni in esso contenute. Dell’adozione di tali provvedimenti deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i provvedimenti suddetti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deduce che la Direttiva in questione non ha ancora ricevuto attuazione nell’ambito dell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 27 marzo 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2008/08/CE, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, mediante il Decreto Legislativo 31 marzo 2015, n. 42. La procedura è stata archiviata il 16/07/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2014/4139 – ex art. 258 del TFUE**

“Agenti in brevetto – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi – condizioni di residenza.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni del “Codice della proprietà industriale italiano” violerebbero l’art. 56 del Trattato TFUE (già art. 49 del Trattato CE), che sancisce la “libera prestazione dei servizi”. In base a tale principio, gli operatori di ogni Stato dell’Unione europea, che vogliono erogare i loro servizi in un altro Stato della stessa, debbono godere, all’interno di quest’ultimo, delle stesse opportunità concesse, in situazioni oggettivamente comparabili, ai prestatori di servizi aventi la cittadinanza del medesimo Stato. Sono, quindi, vietate, nei confronti dei transfrontalieri, sia le discriminazioni “dirette” che quelle “indirette”. Queste ultime sussistono quando, formalmente, una normativa assume come destinatari, indifferentemente, sia gli operatori “transfrontalieri” che quelli “domestici” e, tuttavia, in ragione delle circostanze concrete, risulta di fatto più svantaggiosa per i “transfrontalieri”. Una tale discriminazione “indiretta” si riscontrerebbe nel disposto di cui l’art. 147, comma 3 bis, del già menzionato “Codice”, che impone a tutti i soggetti che, in Italia, facciano domanda per la concessione di un “marchio” o di un “brevetto”, di assumere un domicilio nel territorio italiano. Ora, un tale adempimento, pur richiesto sia agli italiani che ai cittadini di altri Stati UE, risulterebbe, di fatto, maggiormente gravoso per i secondi. Questi, infatti, avendo spesso già stabilito un domicilio nello Stato UE dal quale provengono e, purtuttavia, dovendo replicare tale formalità anche in Italia, assumerebbero un carico amministrativo ed economico più penetrante di quello richiesto, nelle stesse condizioni, agli operatori italiani. Di conseguenza, le imprese transfrontaliere sarebbero meno invogliate, rispetto a quelle italiane, ad esercitare in Italia la propria attività economica comportante la richiesta di marchi e/o brevetti, risultando, così, meno “libere” di esercitare in Italia di quanto non lo siano le analoghe imprese “interne”. Si verificherebbe, dunque, la lesione della “libera circolazione dei servizi” nella UE. La Commissione precisa, sul punto, come il TFUE ammetta che, talvolta, il suddetto principio di libertà possa essere conculcato, a condizione che le relative limitazioni o lesioni siano: 1) rivolte a soddisfare esigenze imperative di ordine generale; 2) effettivamente confacenti a tale soddisfacimento; 3) “proporzionate”, cioè non eccedano quanto strettamente necessario a tale funzione. Al riguardo, le Autorità italiane hanno addotto che la necessità di eleggere domicilio in Italia è prevista, dalla normativa in questione, onde consentire, laddove il titolare di marchio o di brevetto venga coinvolto in un procedimento giudiziario, l’esatta individuazione del giudice competente per lo stesso procedimento, nonché l’esatto recapito presso cui comunicare gli atti del procedimento medesimo, a garanzia del principio di difesa delle parti. Sul punto, la Commissione replica che le esigenze rappresentate hanno sicuramente una rilevanza imperativa generale, ma che la normativa in oggetto esorbita da quanto strettamente necessario al loro soddisfacimento. In particolare, la Commissione sottolinea come la sicurezza della notifica degli atti procedurali potrebbe essere garantita anche senza ricorrere al gravoso obbligo della domiciliazione: si pensi alla trasmissione degli atti del procedimento mediante fax o posta elettronica.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4215 – ex art. 258 del TFUE**

"Iscrizione all'albo professionale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il trattamento, in Italia, delle richieste di iscrizione presso gli Ordini forensi - presentate da operatori muniti di titoli abilitanti alla professione di avvocato, rilasciati in altri Stati della UE, c.d. "Stati di origine" – contrasti con le Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE. Le criticità si pongono, in particolare, per i titoli di avvocato rilasciati in Spagna, ove l'avvocatura può essere esercitata dai laureati in giurisprudenza senza ulteriore qualificazione, mentre in Italia si richiede, all'uopo, anche un tirocinio presso uno studio legale e il superamento di un apposito esame di Stato. Ora, gli ordini forensi italiani rifiutano l'iscrizione automatica di tali titoli esteri, esigendo, per l'iscrizione stessa, requisiti ulteriori come il trascorso esercizio della professione nello Stato conferente il titolo, o l'esistenza di un domicilio professionale nel medesimo Stato. Sul punto, la Commissione ha distinto tre diverse fattispecie. La prima di esse vede un operatore che, conseguito in uno Stato UE il titolo abilitante all'avvocatura ed iscritto lo stesso titolo presso le Autorità dello stesso Stato, chiede di essere iscritto in un altro Stato UE (l'Italia nel caso concreto) con lo stesso titolo rilasciato all'estero e di esercitare sotto lo stesso titolo, senza convertirlo nel corrispondente titolo in vigore nello Stato "ospitante". In tal caso dovrebbe applicarsi l'art. 3 della Dir. 98/5/CE, per il quale l'operatore ha diritto ad un'iscrizione "automatica" presso lo Stato UE "ospitante. Diverso il caso in cui lo stesso operatore, munito di titolo per l'avvocatura e di iscrizione transfrontalieri, voglia esercitare in un altro Stato UE con il titolo previsto, all'uopo, in quest'ultimo Stato. In tale evenienza, l'operatore deve soddisfare i requisiti non già dell'art. 3, ma dell'art. 10 della predetta Dir. 98/5/CE: deve, quindi, iscriversi con il titolo straniero presso il competente organo dello Stato ospitante (l'Italia nella fattispecie) e, quindi, sotto lo stesso titolo, esercitare effettivamente l'avvocatura, per tre anni, nel secondo Stato. Atteso ciò, lo "Stato ospitante" dovrà, senza pretendere ulteriori requisiti, concedere l'uso del proprio titolo nazionale per l'avvocatura. Ciò, a condizione che i presupposti, cui l'ordinamento dello Stato "di origine" del titolo subordina il rilascio dello stesso (come la frequenza del corso di laurea), siano stati integrati completamente nello stesso Stato. Altrimenti, ricorrerebbe la terza ipotesi indicata dalla Commissione, soggetta alla disciplina del XII Considerando della predetta Dir. 98/5/CE e alla sentenza "Cavallara" (C-311/06): in essa ipotesi ricadono quanti, laureati in giurisprudenza in Italia, si rechino in un altro Stato UE il cui ordinamento consenta l'esercizio dell'Avvocatura in base alla mera laurea, ed in quest'ultimo Stato iscrivano il loro titolo. Quindi, ritornano in Italia per avviare la procedura di cui al predetto art. 10 (iscrizione presso l'organo forense italiano ed esercizio triennale dell'avvocatura). In tale ultima fattispecie, dunque, l'art. 10 non può trovare applicazione, ricorrendo una forma di abuso del diritto UE (utilizzato per mero "shopping" della normativa più favorevole e non per reali esigenze di libera circolazione dei servizi). Ne deriva che lo Stato ospitante può, al riguardo, denegare la concessione del titolo nazionale o subordinarla alla prova degli ulteriori elementi già indicati sopra.

Stato della Procedura

Il 20/11/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE****“Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva "servizi"). La materia verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir. 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di "evidenza pubblica" (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), presentino requisiti tecnici e finanziari "minimi". La titolarità di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò confliggerebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE) e della "libera prestazione dei servizi" (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della "libera prestazione dei servizi", poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di "certificazione"): come tale, ai sensi dell'art. 51 del Trattato, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della "certificazione" svolta dalle SOA - debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione replica: 1) l'attività delle SOA, pur essendo estrinsecata in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza "pubblica", non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità, in effetti, corrisponde ad un interesse collettivo e, pertanto, a quelle "esigenze imperative di ordine generale" che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di "libertà" sopra ricordati. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: a tale riguardo, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avente la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

"Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di ogni Stato UE possano, in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, operare mediante stabilimento di una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui tale opportunità è consentita alle imprese interne al secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, impone alle Amministrazioni dello stesso Stato, quando cerchino un partner contrattuale, di scegliere quest'ultimo, di regola, attraverso una "pubblica gara": quest'ultima, infatti, è aperta alla partecipazione sia degli operatori domestici che transfrontalieri, garantendo l'aggiudicazione del contratto al partecipante titolare dell'offerta oggettivamente più valida, senza subire discriminazioni in base alla sua nazionalità. L'indefettibilità della pubblica gara comporta che i contratti della pubblica Amministrazione non possano essere automaticamente prorogati: una volta scaduto, infatti, il contratto deve essere riassegnato mediante la predetta gara pubblica (affinchè il nuovo affidatario, fosse anche quello "uscente", risulti portatore dell'offerta "migliore" in base alle circostanze del momento, eventualmente mutate rispetto a quelle della precedente stipula). Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso non solo ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", ma aggiunge, peraltro, che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Con la descritta disciplina UE, contrasterebbero le sopra citate Leggi Provinciali laddove prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche menzionate nelle medesime Leggi. Contestata è, inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999. Ora, la Commissione osserva che l'attuale tenore di esso art. 12, come sopra modificato, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore, obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del suo contratto.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2096	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2013/2096 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione dell’art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l’art. 19 del Regolamento n. 1967/2006/CE, sullo sfruttamento sostenibile della pesca nel Mediterraneo. In particolare, detto art. 19, al par.fo 2, obbliga gli Stati UE ad adottare, entro il 31/12/2007, dei “piani di gestione” – a norma dell’art. 6, par.fo 2 e 3 e par.fo 4, co. 1° del Reg. n. 2371/2002 – delle attività di pesca esercitate, nelle rispettive acque territoriali, con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe. Il par.fo 5 di esso art. 19 dispone che tali piani di gestione programmino “misure di intervento” che tengano conto, fra l’altro, dello stato di conservazione degli stock e delle loro caratteristiche biologiche. Si precisa che il succitato Reg. n. 2371/2002, a norma del cui art. 6, come recita il sopra menzionato art. 19 del Reg. 1967/2006/CE, dovevano essere redatti i predetti “piani di gestione”, è stato ora sostituito dal Reg. n. 1380/2013. Quest’ultimo impone che i “piani di gestione”, di cui si tratta, siano redatti secondo standards più esigenti rispetto a quelli di cui all’abrogato Reg. 2371/2002: infatti, se questo stabiliva che detti “piani” garantissero uno sfruttamento “sostenibile” degli stock ed un impatto delle attività di pesca, sugli ecosistemi marini, contenuto nei limiti massimi della “sostenibilità”, il nuovo Reg. 1380/2013 impone che il piano di gestione rechi misure di conservazione, degli stock ittici stessi, al di sopra del livello massimo di sostenibilità. Comunque, entrambi detti Regolamenti statuiscono che i “piani di gestione”, previsti dal predetto art. 19 del Reg. 1967/2006/CE, definiscano degli obiettivi individuati in base a “valori di riferimento” forniti da organismi scientifici. Quanto alla predisposizione dei suddetti “piani di gestione” da parte della Repubblica italiana, la Commissione ravvisa gravi irregolarità con specifico riguardo alla disposizione dei “piani di gestione” per la pesca con “draghe”. In proposito, la Repubblica italiana - dopo aver deciso di elaborare non un unico “piano di gestione” della pesca con draghe, ma tanti distinti “piani” quanti sono i diversi compartimenti marittimi italiani coinvolti da tale tipo di attività - ha ad oggi inviato alla Commissione, con nota del 22 gennaio 2014, solo 4 (Ravenna, Rimini, Venezia e Chioggia) dei 16 “piani di gestione” divisati. Di essi, la Commissione constata le seguenti presunte deficienze: 1) atteso che la pesca con le draghe viene esercitata su tutta la costa italiana, la situazione rappresentata da essi piani è fortemente limitata geograficamente; 2) per di più, tali piani ometterebbero di indicare: 1) in relazione alle misure da adottare, lo “stato di conservazione degli stock” (violando l’art. 19, par. 5, lett. a) del Reg. 1967/2006/CE); 2) il “calendario” relativo all’attuazione di dette misure (violando l’art. 19, par. 5, prima frase, Reg. n. 1967/2006); 3) i “valori di riferimento” sopra citati (violando l’art. 10, par. 1, lett. c) del Reg. n. 1380/2013; 4) le misure “sufficienti” (violando l’art. 9 del Reg. n. 1380/2013).

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/0065	Mancato recepimento della Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	PM	No	Variatione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2014/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti	PM	No	Variatione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2013/0401	Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	SC (C-339/13)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2015/0065 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti.

L’art. 2 della medesima Direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 dicembre 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 30 gennaio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2013/31/UE, nel diritto nazionale italiano, con Decreto Legislativo del 12 maggio 2015, n. 73. La procedura è stata archiviata il 24/09/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.****“Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute****Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE, sull’acqua destinata al consumo umano. L’art. 4 di tale Direttiva stabilisce che ciascuno Stato dell’Unione ha l’obbligo di adottare le “misure necessarie” a garantire, alle acque in questione, salubrità e pulizia, ovvero che le stesse acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre in pericolo la salute umana; 2) conformi ai “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A (recante i parametri “microbiologici”) e B (recante i parametri “chimici”). L’art. 5 stabilisce che i parametri suddetti non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l’art. 8, ogni volta in cui detti requisiti risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le “misure” correttive idonei a ripristinare gli stessi, provvedendo, nel frattempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l’uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Vigendo tali divieti e limitazioni, le Autorità debbono, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, i suoi fabbisogni idrici. L’art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, “deroghe” ai parametri suindicati, a condizione che l’applicazione di requisiti meno rigorosi non rechi comunque pericolo per la salute umana, e sempre che l’approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di “deroga” presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive da adottarsi per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l’indicazione del calendario di esse azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che, vigente la “deroga”, le Autorità competenti informino efficacemente la popolazione sulle condizioni della medesima. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alla disciplina della suddetta Dir.va 98/83/CE, della situazione delle acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Al riguardo, le aree interessate sono state sottoposte ad un regime di “deroga” dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe limitatamente ai valori dell’arsenico, del fluoruro e del boro. Dette Decisioni impongono all’Italia il rispetto di numerosi obblighi, concernenti: il rispetto dei parametri legali – e non di quelli in deroga – quanto all’arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all’uso dell’acqua nelle aree caratterizzate da concentrazioni “non a norma” dei suddetti valori chimici; l’attuazione delle azioni correttive di cui all’allegato III alla Direttiva in oggetto, per riportare a norma i valori di cui si tratta; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l’Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto specificate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’adozione di misure adeguate di contrasto all’inquinamento dell’acqua.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 2 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0287 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

L’art. 9 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10/04/2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 2 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/25/UE mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 24 giugno 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0401 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

Con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42, le Autorità italiane hanno attuato nell’ordinamento nazionale l’art. 1, paragrafi 1, 5, e 12 della Direttiva in oggetto, dandone comunicazione alla Commissione in data 25 marzo 2014.

Tuttavia la Commissione, non avendo a tuttoggi ricevuto comunicazione dei provvedimenti nazionali di piena attuazione dell’art. 1, paragrafi 2, 7, 8, 9, 10 e 11 di essa Direttiva, ritiene che i medesimi provvedimenti non siano stati ancora adottati, per cui è addivenuta alla conclusione che la Direttiva 2012/26/UE non abbia ancora ricevuto piena trasposizione nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane, con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42, hanno attuato nell’ordinamento nazionale l’art. 1, paragrafi 1, 5 e 12 della Direttiva in oggetto. La procedura è stata archiviata il 24/09/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Salute**Procedura di infrazione n. 2011/2231 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Corte di Giustizia della UE ha dichiarato che l'Italia non si è ancora uniformata interamente alla Direttiva 1999/74/CE, in quanto, non garantendo che, al 1° gennaio 2012, sul suo territorio le galline ovaiole non fossero più allevate in gabbie “non modificate”, ha violato gli artt. 3 e 5, par.fo 2 della stessa Direttiva. In forza di tali disposizioni, alla data predetta gli allevatori avrebbero dovuto sostituire “in toto” le gabbie “non modificate” con quelle “modificate”. Queste ultime corrispondono ad una tipologia di gabbia dotata di requisiti ulteriori, rispetto a quelli delle gabbie “non modificate”, allo scopo di garantire una maggiore attenzione alla salute animale. In particolare si precisa, a titolo di esempio, che le gabbie “modificate” devono presentare una superficie, per ovaiole, di almeno 750 cmq a fronte del minimo di 550 richiesto per le gabbie “non modificate” e che le mangiatoie debbono avere una lunghezza minima di 12 cm, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie “non modificate”. Quanto allo Stato italiano, lo stesso avrebbe dovuto farsi garante che, a partire dall'01/01/12, tutti i proprietari o detentori di ovaiole si trovassero a norma rispetto a quanto sopra indicato. La Corte ha rilevato tuttavia, d'accordo con la Commissione e senza contestazione da parte italiana, che all'01/01/2012 la situazione dello Stato UE risultava ampiamente difforme rispetto a quella imposta dalla predetta Direttiva UE. In particolare, al 1° gennaio 2012 risultavano ancora in uso, in Italia, presso 369 aziende e per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo “non modificato”. In propria difesa, l'Italia ha sottolineato che, comunque, la Direttiva in oggetto è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 267/2003 e che, prima della scadenza del 1° gennaio 2012, non essendo le prescrizioni comunitarie ancora vincolanti, il Governo ha potuto soltanto esprimere ripetuti richiami, nei confronti degli allevatori, all'introduzione delle nuove gabbie, non essendo consentito, ancora, comminare sanzioni ai renitenti l'Italia ha quindi comunicato alla Commissione, a più riprese nel prosieguo della presente procedura di infrazione, che il numero degli allevamenti non a norma stava costantemente e sensibilmente diminuendo. Infine, nell'ambito dello stesso giudizio di fronte alla Corte UE – esitato nella sentenza di cui si tratta – l'Italia ha depositato una difesa in cui ha affermato che, al momento, non sussistevano più, nel suo territorio, allevamenti che facessero uso di gabbie “non modificate”, fatta eccezione per un allevamento in Veneto. La Corte UE, tuttavia, come insegna una solida giurisprudenza, non può giudicare la posizione di uno Stato UE, rispetto agli obblighi unionali, avendo riguardo alla situazione dello stesso Stato come risultante al momento del giudizio stesso. Quest'ultimo, infatti, deve considerare la posizione dello Stato come si precisava alla scadenza del termine per replicare al “parere motivato”. Ora, poichè al 4/12/12 - e, quindi, oltre la scadenza del termine per la replica al “parere motivato” - esistevano ancora, in Italia, 239 aziende che allevavano n. 11.729.854 galline in gabbie “non modificate”, l'Italia è stata dichiarata inadempiente.

Stato della Procedura

Il 22 maggio 2014 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2008	Mancato recepimento della Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della Direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2015/0202	Mancato recepimento della Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/2265	Attuazione del Regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile – Accordi preliminari	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2014/2116	Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2014/0464	Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2258	Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di	PM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
	attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 1177/2010			
Scheda 8 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 9 2013/2122	Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 11 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	MM ex 260 (369/11)	No	Stadio invariato
Scheda 12 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2015/2008 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della Direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della Direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

Ai sensi dell'art. 2 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 21 novembre 2014, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2013/38/UE mediante il Decreto Legislativo 7 maggio 2015, n. 67.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2015/0202 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

Ai sensi dell'art. 7 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 31 marzo 2015, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 27/05/2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/2265 - ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione del Regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile. Accordi preliminari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene non rispettato l’art. 12 del Regolamento n. 996/2010, relativo alle inchieste e alla prevenzione di incidenti e inconvenienti nel campo dell’aviazione civile. I singoli Stati della UE istituiscono apposite Autorità deputate allo svolgimento di indagini tecniche nel settore dell’aviazione civile, con lo scopo di individuare eventuali carenze di sicurezza nello stesso ambito e di predisporre i pertinenti rimedi. Spesso, tali investigazioni concernono incidenti aerei già verificatisi, allo scopo di verificare la riconducibilità di questi ultimi ad eventuali profili di mancata prevenzione: l’indagine in questione non è rivolta ad individuare responsabilità di ordine penale, ma solo ad inventare eventuali criticità cui ovviare in futuro. E’ frequente, pertanto, che l’indagine di tali Autorità si espliciti in riferimento ad eventi sottoposti ad altre investigazioni parallele, in primo luogo quelle dell’Autorità giudiziaria penale inquirente (si pensi ai disastri aerei). Al riguardo, quindi, il legislatore UE ha inteso garantire comunque, alle Autorità nazionali per la sicurezza dell’aviazione civile, di svolgere le proprie indagini indipendentemente dalla pendenza simultanea di altre inchieste (prima tra tutte quelle dei magistrati penali), godendo soprattutto di un libero accesso al teatro in cui ha avuto accadimento l’incidente o l’inconveniente. Per questo, il summenzionato art. 12 del Reg. 996/2010 dispone che, tra le “*Autorità investigative per la sicurezza*”, da una parte, e le altre Autorità “*coinvolte nelle attività connesse all’inchiesta di sicurezza*” (autorità giudiziarie, dell’aviazione civile, etc..), vengano stipulati “*accordi preliminari*”, onde coordinare le rispettive attività dei paciscenti. Al riguardo, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione i protocolli di intesa stipulati tra l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) e, rispettivamente, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Per quanto riguarda la stipula di analoghi accordi tra la citata ANSV e l’Autorità giudiziaria penale, il relativo procedimento si rivela, in Italia, particolarmente complesso. Infatti, poiché l’ordinamento giudiziario nazionale è tale da escludere l’esistenza di un rapporto gerarchico tra alcune procure ed altre, occorre che vengano stipulati, con la summenzionata ANSV, tanti accordi quante sono le 140 Procure esistenti in Italia. Comunque, il Ministero della Giustizia e l’ANSV hanno elaborato uno schema di accordo di coordinamento, rivolto a bilanciare attentamente gli interessi istituzionali di tutte le Autorità coinvolte. Tale schema, approvato dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, è stato da questa trasmesso – fermo il rispetto del principio dell’autonomia di ogni Procura - alle Procure Generali presso le diverse Corti d’Appello, le quali, a loro volta, lo hanno diramato alle diverse Procure interne ai rispettivi distretti di competenza. Si ha ragione di ritenere che tutte le 140 Procure presenti sul territorio italiano addiverranno alla sottoscrizione dello schema tipo di accordo sopra citato, in quanto le stesse si sono già dichiarate bastantemente consapevoli dei rischi di un ulteriore sviluppo della presente procedura di infrazione, come connesso alla loro eventuale renitenza alla stipula degli accordi in oggetto.

Stato della Procedura

Il 17/04/2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/2116 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che la normativa italiana abbia recepito non correttamente diverse norme della Direttiva 2006/126/CE, che disciplina il riconoscimento, da parte di ogni Stato della UE, delle patenti di guida rilasciate negli altri Stati dell'Unione. In Italia, la suddetta Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 59/2001. In seguito, la medesima è stata modificata dalle Direttive 2009/113/CE e 2011/94/UE. L'Italia ha recepito quest'ultima con D. Lgs n. 2/2013. Ora, l'art. 1 della Dir.va 2006/126/CE dispone che gli Stati UE rilascino “patenti di guida” conformi ai requisiti di cui all'allegato I della Direttiva stessa, il cui punto 3 richiede, in particolare, che la patente rechi la “firma” del titolare. Sul punto, si osserva che, in Italia, tale firma non viene incisa al laser (il che garantirebbe contro le contraffazioni), ma semplicemente apposta a penna dal titolare, senza, peraltro, l'adozione di misure cautelative - diverse da quella di cui sopra - contro eventuali manipolazioni. Quindi, sarebbe violato il combinato disposto dell'art. 1, par. 1, e del punto 3 dell'allegato I. Ancora: l'art. 4, par. 1, di detta Dir.va 2006/126/CE stabilisce - circa le patenti di guida corrispondenti alle categorie AM, A1 e B1 - che i relativi titolari presentino dei requisiti minimi di età, i quali, tuttavia, possono essere abbassati o innalzati, sino a determinate soglie, dai singoli Stati UE. Per le predette categorie AM e A1, è previsto, inoltre, che ove il legislatore interno di uno Stato UE intenda abbassare, o innalzare, tale età minima (sempre nel rispetto delle menzionate “soglie”), possa farlo solo sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, par. 6, lett. a) per la patente AM e di cui all'art. 4, par. 6, lett. c) per la patente A1. Ora, circa la categoria A1, la legislazione italiana ha innalzato l'età minima del titolare da 16 anni a 18, nel caso in cui il titolare stesso trasporti dei passeggeri. La Commissione, al riguardo, precisa che: 1) tale innalzamento non sarebbe lecito, poiché il trasporto di passeggeri non rientra nella fattispecie rispetto alla quale esso sarebbe consentito, come dall'art. 4, par. 6, lett. c); 2) ove, pure, la normativa interna di uno Stato UE innalzi l'età minima per la titolarità di certo tipo di patente di guida, il medesimo Stato deve, comunque, riconoscere le patenti, della stessa categoria, che altri Stati UE abbiano rilasciato a soggetti aventi l'età minima come definita dalla Direttiva stessa, anche se non raggiungono l'età, più elevata, stabilita dalla normativa interna dello stesso Stato. Inoltre: non vi sarebbe, in Italia, una normativa specifica che attuasse l'art. 7, par. 5, lett. b), della Direttiva, il quale proibisce agli Stati UE di rilasciare più di una volta lo stesso tipo di patente di guida. L'Italia, peraltro, non avrebbe osservato l'art. 7, par. 5, lett. d) della Direttiva, che impone agli Stati della UE, una volta attivata la rete UE delle patenti di guida (c.d. RESPER), di collegarsi a quest'ultima. Inoltre non esisterebbe, nella normativa italiana, una specifica disciplina di attuazione dell'allegato III, punto 17, della citata Dir. 2006/126/CE, il quale indica il trattamento dei casi in cui il richiedente risulti essere stato soggetto a trapianto e innesto artificiale. Da ultimo, a dispetto di quanto previsto dalla Direttiva, in Italia non sarebbe sempre garantito che i commissari, preposti alla valutazione di un soggetto per il rilascio di un certo tipo di patente, siano essi stessi in possesso della medesima.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell’art. 5 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro 12 mesi dall’entrata in vigore di essa Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/13/CE nell’ordinamento nazionale a mezzo dell’art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. “Legge europea 2014”

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0464 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che, in Italia, non sia stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Ai sensi dell'art. 2 di tale Direttiva, entro il 45 luglio 2014 - e, relativamente all'art. 1, punto 5, della medesima, entro il 4 gennaio 2015 - gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora avuto comunicazione dei provvedimenti di cui sopra, ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2012/35/UE mediante il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71. La procedura di infrazione è stata archiviata il 10.12.2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2258 - ex art. 258 del TFUE****“Diritti dei passeggeri nel trasporto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea lamenta la violazione degli artt. 25 e 28 del Regolamento 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano per vie d'acqua. In particolare, la Commissione ritiene violati gli artt. 25 e 28 di tale Regolamento. L'art. 25, in particolare, prevede che ciascuno Stato della UE istituisca un Organismo, nuovo o anche già esistente, che assicuri un controllo sull'osservanza del Regolamento stesso, nonché l'adeguato trattamento dei reclami presentati dai passeggeri in ordine ad eventuali violazioni del medesimo. Inoltre, è previsto che la Commissione riceva la notifica del "nome" dell'Organismo in questione, dell'atto formale con il quale lo stesso è stato individuato e, infine, delle competenze specifiche di cui è stato investito per assicurare lo svolgimento delle attività predette (vigilanza sull'attuazione del Regolamento e trattamento dei reclami dei passeggeri). In proposito, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver designato, come titolare del ruolo dell'Organismo predetto, l'"Autorità italiana di regolazione dei Trasporti", la quale, tuttavia, pur essendone già stati individuati la dotazione economica, la sede centrale e i componenti, non sarebbe ancora operativa. Per tale motivo, l'Italia ha aggiunto di aver devoluto tale ufficio, in via provvisoria, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM)". In proposito, la Commissione osserva che non solo la struttura preposta in via definitiva a svolgere le mansioni dell'Organismo in questione, ma anche l'AGCOM, risulterebbero nell'impossibilità di agire concretamente. Riguardo in particolare all'AGCOM, infatti, non risulta né un atto formale di investitura, né l'attribuzione di specifici poteri che le consentirebbero di vigilare sull'applicazione del Regolamento in questione e di trattare i reclami di cui sopra. Al riguardo, l'Italia ha replicato che un atto di designazione formale e di intitolazione di competenze, nei confronti dell'AGCOM, sarebbe superfluo, in quanto il Decreto Legislativo 2/08/07, n. 146/2007, ha già designato l'AGCOM stessa, con attribuzione delle pertinenti funzioni, come Organismo deputato ad esercitare la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del Regolamento 2006/2004. Al riguardo, la Commissione osserva che detto Reg. 2006/2004 – inerente alla tutela dei consumatori – presenta senza dubbio delle connessioni con il Reg. 1177/2010 in oggetto, come è reso evidente dal fatto che quest'ultimo è contenuto nell'allegato al primo, costituendo in effetti, gli utenti dei servizi di viaggio, una specifica categoria di consumatori. L'esistenza di una tale relazione, tuttavia, lascia impregiudicato il fatto che il Reg. 1177/2010 appresta una difesa rafforzata nei confronti di particolari fasce di utenti, come i viaggiatori disabili, riconoscendo loro peculiari diritti non presenti nel Reg. 2006/2004. Di conseguenza, un'Autorità incaricata di vegliare sull'applicazione del Reg. 2006/2004, nonché di trattare i reclami circa la violazione dei diritti in esso sanciti, non può ritenersi, per ciò stesso, dotata delle competenze adeguate ad assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti dal diverso Regolamento 1177/2010. La Commissione obietta, infine, che nonostante l'impegno, da parte del legislatore italiano, a predisporre un sistema di sanzioni a conforto delle prescrizioni del Reg. 1177/2010, come prescritto dall'art. 28 di esso, tale intervento normativo non è stato ancora attuato

Stato della Procedura

Il 25 settembre 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE**

“Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, paragrafi 1 e 3, del Regolamento modificato n. 550/2004/CE, volto ad armonizzare la gestione dello spazio aereo europeo, affinché i problemi specifici di cui appresso vengano affrontati in modo “integrato”. E' infatti necessario che sia la UE, nella sua unità, a rispondere adeguatamente alla sempre crescente domanda di servizi di trasporto aereo e a garantire, allo stesso tempo, che le imprese dei vari Stati UE, operanti nel settore, operino sempre nel rispetto di interessi generali. Nell'ambito di questi, rientrano quello relativo al soddisfacimento di requisiti minimi di sicurezza nei voli, o quello attinente alla prevenzione o alla riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. Allo scopo del raggiungimento di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs, acronimo che sta ad indicare i c.d. “Functional Airspace Blocks” (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo). I singoli FABs vengono istituiti mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati soltanto (i quali sono Stati membri della UE o anche stati terzi ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione). Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a “requisiti operativi” e non deve tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FABs è, essenzialmente, quello di : 1) “ottimizzare l'uso dello spazio aereo” (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE; 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Tali compartimentazioni dello spazio aereo debbono divenire operative entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Tuttavia, non risulta che le Autorità italiane abbiano ancora risposto in modo soddisfacente alle questioni poste dalla Commissione europea con nota del 7 febbraio 2013. Al riguardo, si chiedeva all'Italia di chiarire i seguenti punti: 1) in che modo BLUEMED FAB dovesse ritenersi indipendente dai confini tra Stati, dal momento che le “regioni di informazione di volo” sarebbe rimaste inalterate anche a seguito dell'istituzione dello stesso FAB e che i limiti esterni di quest'ultimo coincidono, in parte, con i confini nazionali; 2) in che modo lo stesso FAB ottimizzerebbe (vedi sopra) i servizi di navigazione aerea, dal momento che lo stesso non ha modificato la “governance” dei fornitori nazionali dei medesimi servizi e che “l'Organo di valutazione delle prestazioni”, di livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di efficacia dei costi della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, al riguardo, sarebbe potuto essere migliore; 3) in che modo tale FAB ha consentito un utilizzo ottimale dello spazio aereo, dal momento che lo stesso Organo citato al punto 2 ha ritenuto che, nel periodo 2012/2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore. In proposito, l'Italia ha inviato alla Commissione una nota con la quale esponeva un piano di misure idonee al raggiungimento dei predetti obiettivi, aggiungendo, tuttavia, che esso piano non sarebbe stato attuato prima del 2017. Ciò ad onta del predetto Reg. 550/2004/CE, che stabilisce il termine massimo del 4/12/2012.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2122 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione della Dir. 2009/18/CE - Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione di alcune prescrizioni di cui alla Direttiva 2009/18/CE, la quale stabilisce i principi fondamentali, che informano la disciplina delle inchieste sugli incidenti occorsi nel settore del trasporto marittimo. Il legislatore italiano ha attuato la Direttiva in questione con il D. Lgs. 06/09/2011, n. 165. Per l'art. 8 della Direttiva citata, le inchieste suddette spettano ad un Organismo Investigativo “permanente” ed “imparziale”, oltre che, naturalmente, competente alla bisogna. In proposito, la Commissione rileva che l'Organismo deputato, in Italia, all'espletamento di tali compiti di indagine e valutazione, non godrebbe del richiesto requisito dell'“imparzialità”, essendo costituito da personale del “Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera”, posto alle dirette dipendenze del M.I.T. Al riguardo, la Commissione osserva che, in primo luogo, l'imparzialità di un'Amministrazione suppone, in linea generale, che la medesima sia giuridicamente e funzionalmente distinta da altre entità, fossero pure altre Amministrazioni. Quindi, la semplice circostanza per cui il personale, assegnato all'Organismo suddetto, è inquadrato nei ruoli di un altro ente pubblico come il Ministero delle Infrastrutture, deporrebbe già, in linea di principio, per un difetto di imparzialità. Nella fattispecie, peraltro, l'istanza dell'imparzialità risulta vieppiù compromessa dal fatto che tale Organismo, nell'esercizio delle funzioni di indagine sopra indicate, potrebbe essere chiamato a scrutinare l'operato della stessa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. Quest'ultima, infatti, svolge compiti di regolamentazione e controllo nel settore del traffico marittimo, per cui il suo operato potrebbe essere esposto ad un sindacato da parte degli stessi soggetti – assegnati all'organismo predetto - che da essa dipendono, in grave pregiudizio della neutralità di un tale giudizio. L'art. 4 della medesima Direttiva, poi, stabilisce che l'indagine dell'Organismo investigativo deve svolgersi indipendentemente da indagini penali o di altro tipo, le quali vengano parallelamente condotte sullo stesso accadimento. In proposito, la Commissione osserva che, pur a seguito dell'attuazione della Direttiva, le Autorità italiane ritengono tuttora vigente il D.P.R. n. 328/1952, in base al quale l'Organismo summenzionato non può iniziare l'attività di indagine che gli compete, prima che l'Autorità portuale avente giurisdizione sul caso concreto (che è poi la locale Guardia Costiera) abbia svolto una propria indagine. Inoltre, lo stesso Organismo deve necessariamente improntare il proprio indirizzo, nonché le proprie valutazioni, alle ipotesi e conclusioni di cui alla predetta indagine preliminare della Guardia Costiera. Con specifico riferimento, poi, all'incidente della nave “Costa Concordia” (13/01/2012), la Commissione rileva che l'Italia, nei 12 mesi successivi al sinistro (quindi prima del 13/01/2013), a dispetto dell'obbligo di cui all'art. 14 della medesima Direttiva, non ha né prodotto un rapporto definitivo sulla vicenda, né un “rapporto provvisorio”. Secondo la stessa Commissione, infatti, non potrebbe valutarsi come “rapporto provvisorio” il documento, presentato dall'Italia alla 91ª sessione del Comitato per la sicurezza marittima presso l'OMI (28/11/2012), con il quale veniva esposto lo stato di avanzamento dell'indagine sulla Costa Concordia.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella “messa in mora” relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir. 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di “gestione” – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separazione sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di “gestione” vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente “distinti”, in modo da poter individuare eventuali – ed illegittimi – storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione “Rete ferroviaria Italiana” (RFI), sia la società di trasporto ferroviario “Trenitalia”, sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla “gestione”; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separazione dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata - non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di “servizio pubblico”, che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie - su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto per pubblico servizio vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di “leale cooperazione” ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 21/11/2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che, il 10/07/2014, la stessa è stata integrata da una seconda messa in mora complementare

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Scheda 11 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia UE del 3/10/2013 (C-369/11), con la quale si accertava la violazione degli artt. 4, par.fo 1, e 30, par.fo 3, della Direttiva 2001/14/CE sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario. La violazione del predetto art. 4, par.fo 1, della Dir. 2001/14/CE, viene da tale sentenza ricondotta alla carenza di autonomia, sotto il profilo di cui appresso, dell'“Autorità” cui compete di ripartire, tra le varie imprese di trasporto ferroviario, i diritti di utilizzo delle stesse infrastrutture ferroviarie. Tali diritti di utilizzo sono concessi dietro pagamento, da parte dei medesimi concessionari, di relative “tariffe”. Ora, l'art. 4 della Direttiva attribuisce la determinazione di tali tariffe alla succitata “Autorità”, che dovrebbe provvedervi autonomamente rispetto al potere esecutivo. Tuttavia, la Corte ha rilevato che in Italia, per l'art. 17, co. 1, del Decreto Legislativo 188/2003, la determinazione di dette tariffe compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e non, quindi, alla predetta “Autorità” indipendente: in forza di detta legislazione nazionale, infatti, è tale Ministro che stabilisce la “formula” generale di liquidazione dei predetti “diritti” (o tariffe), mentre al “gestore” residua solo l'applicazione meccanica, caso per caso, della formula medesima. A tale rilievo, le Autorità italiane hanno replicato, con nota successiva alla sentenza di cui si tratta, di aver modificato detto art. 17 del D. Lgs. 188/2003 tramite il Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella L. n. 989/2013). A seguito di detta modifica, risulta che il Ministro delle Infrastrutture, nel definire tale formula di computo tariffario, si limiterebbe a recepire una proposta presentata dalla succitata “Autorità” indipendente, dopo averla scrutinata in base a profili di mera legittimità e non di merito. A tali argomenti, la Commissione replica, tuttavia, che sotto l'aspetto formale la determinazione di esse tariffe competerebbe sempre al Ministro, come testimonia il fatto che la decisione tariffaria in questione viene inserita in apposito decreto ministeriale e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Quindi, una volta rivestite della forma del Decreto Ministeriale, tali tariffe non sarebbero modificabili da parte dell'“Autorità” indipendente. Peraltro, la Commissione rileva come, per l'art. 30, par. 3, della suddetta Direttiva, deve essere istituita un'ulteriore “Autorità”, denominata di “regolamentazione”, con il compito di controllare la definizione del meccanismo di conteggio delle predette tariffe come fatta dall'ente di gestione indipendente. Un tale controllo risponde all'esigenza di garantire che il meccanismo, concernente la definizione delle tariffe suddette, non sia congegnato in modo tale da ledere il divieto di discriminazione tra un'impresa ferroviaria e l'altra. Tuttavia, l'Amministrazione cui, in Italia, è attribuita tale funzione di controllo (si tratta dell'URSF), non può intervenire in ordine alle decisioni di un Ministro, per cui le sue attribuzioni di controllo – ad onta del disposto del predetto art. 30, par.3 – risultano svuotate.

Stato della Procedura

Il 10/07/14 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE. A seguito dell'emanazione dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 112/2015, la presente procedura è stata archiviata il 19/09/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 12 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609 - ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della “libera prestazione dei servizi”. In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli transfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperienza di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul “servizio universale”, come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi “minimi” di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l’art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in “contrasto” con la stessa Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali”(nel senso che l’osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L’altra Direttiva di cui sopra, sul “servizio universale”, si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l’art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l’applicazione delle “norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori”. Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale - rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul “servizio universale”, per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d’altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l’obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all’esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali”, non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio universale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell’11/05/12, cui è seguito l’intervento legislativo di cui all’art. 23, co. 12 quinquedecies, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, “aree” commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l’AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull’osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest’ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

Scheda 2 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2012/4094 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti “tutto compreso”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM – Dipartimento per lo sport.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, sulla tutela del consumatore di servizi di organizzazione di viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, non è stato attuato. Tale articolo stabilisce che l'organizzatore e/o il venditore di viaggi debbano essere assistiti da garanzie tali che, ove falliscano o risultino altrimenti insolventi, siano in grado di assicurare, comunque, il rimpatrio dei rispettivi clienti ed il rimborso, ai medesimi, del danaro che essi hanno già corrisposto. In Italia, detto art. 7 è stato recepito con il combinato disposto degli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/11 e del Decreto Ministeriale n. 349/1999, ai sensi del quale le suddette garanzie sono state poste a carico della Finanza pubblica, in particolare da un “Fondo nazionale di garanzia” attualmente presente presso il “Ministero per la tutela dei beni e delle attività culturali” (MIBACT). Tale fondo è stato ed è in parte alimentato, annualmente, dal versamento della quota del 4% del premio che gli operatori del settore turistico pagano per un'altra assicurazione, che è quella, obbligatoria, di cui all'art. 50 dello stesso Decreto 79/2011. Lo stesso fondo, poi, è stato integrato con numerosi ulteriori stanziamenti pubblici, di diversa provenienza. Al riguardo, le Autorità UE ritengono che il Fondo di cui si tratta non assicuri “effettivamente”, ai clienti dei tour operators falliti o comunque insolventi, il rimpatrio ed il rimborso ai sensi dell'art. 7 succitato. Ciò dipenderebbe, in primo luogo, dall'insufficienza dell'ammontare del fondo stesso, che si è drammaticamente evidenziata, soprattutto, a seguito del fallimento dell'importante tour operator “Todo Mundo”. In secondo luogo, è stato rilevato come l'effettività dei rimborsi sarebbe vieppiù indebolita dalla lungaggine delle procedure di liquidazione delle somme richieste: infatti, le quote del premio dell'assicurazione obbligatoria dei tour operators sono prima assegnate al bilancio generale dello Stato e, solo in seconda battuta, al Fondo in oggetto. Infine, la Commissione rileva che la disciplina italiana limita impropriamente le garanzie, previste dall'art. 7 della Direttiva, al solo caso in cui, per il fallimento/insolvenza del tour operator, il cliente stesso rimanga bloccato all'estero. Al riguardo, la Direttiva 90/314/CE, per converso, estende le medesime garanzie ad ogni caso in cui, a causa dell'insolvenza del tour operator, il consumatore stesso non possa effettuare il viaggio di ritorno, essendo indifferente che egli debba ritornare da uno stato diverso da quello di residenza o meno. In superamento dei rilievi della Commissione, l'Italia ha deciso di trasferire il sistema, di finanziamento delle garanzie di cui all'art. 7 della Direttiva, dalla Finanza pubblica ai privati (vedi infra).

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. In modifica dell'art. 50 del D. Lgs. 79/2011, si è legislativamente soppresso il Fondo previsto da tale articolo ed imposto, ai tour operators, la stipula di una polizza obbligatoria a “copertura” delle garanzie di cui al succitato art. 7 della Dir.va 90/314/CE. Inoltre, con tale intervento normativo, la garanzia del “rimpatrio” è stata estesa anche a quanti, per l'insolvenza o per il fallimento del tour operator, non possono fare rientro, presso la loro dimora, da luoghi o località dello stesso Stato.

finanziario nel breve/medio periodo

Con la privatizzazione del sistema ex art. 7 della Dir. 90/314/CE, nessun impatto sulla finanza pubblica.

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-534/13	Art. 191, par. 2, TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l'amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l'esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l'obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall'amministrazione – Compatibilità con i principi del "chi inquina paga", di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-534/13 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 191, par. 2, TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 191, par. 2, co. 1°, del TFUE, nonché i Considerando 13 e 24 e gli artt. 1 e 8 della Direttiva 2004/35/CE. Il succitato art. 191 TFUE esprime il principio, in materia di politica ambientale dell’Unione, che “chi inquina” deve, altresì, sopportare le conseguenze finanziarie della sua condotta. Quanto alla summenzionata Dir. 2005/35/CE, essa contiene una disciplina che attua lo stesso principio di cui sopra (“chi inquina paga”), peraltro ripreso dal predetto art. 1 della stessa. Coerentemente, dai Considerando di tale Dir. 2004/35/CE si evince come - stante che la presenza di un danno all’ambiente (in atto o potenziale) impone l’adozione di misure “di prevenzione” e “di riparazione” del danno stesso - il primo cui l’Autorità deve intimare di attivarsi in tal senso è l’“operatore”. Quest’ultimo, infatti, è l’autore del danno stesso, vale a dire l’imprenditore (proprietario, o meno, del terreno inquinato) il quale, esercitando un’attività economica, ha determinato il danno all’ambiente. Qualora l’“operatore” non provveda, deve intervenire la competente Autorità nazionale, la quale, espletate le suddette misure preventive e riparatrici, agirà in rivalsa sull’“operatore” medesimo, che la rimborserà di tutti i “costi” sopportati in ragione del suo intervento (come dispone il sopra menzionato art. 8 della Direttiva medesima). In Italia, il Titolo V della parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006 individua, come soggetto obbligato “in primis” all’attuazione della messa in sicurezza e della bonifica dei siti inquinati, il “responsabile della potenziale contaminazione”, che può non coincidere con il proprietario del terreno oggetto di inquinamento. E’ poi previsto – ove sia stata l’Autorità pubblica ad attuare le misure riparatorie ambientali, in quanto il responsabile del danno non abbia provveduto in prima battuta – che la stessa Autorità possa ottenere, da quello, il rimborso di tutte le spese sostenute. Quanto invece al proprietario dell’immobile inquinato, che l’abbia acquistato dal precedente proprietario il quale sia stato anche l’operatore responsabile dell’inquinamento, una certa interpretazione giurisprudenziale ritiene che il medesimo – a differenza dell’“operatore” - non sia tenuto né a subire, da parte della P.A., l’intimazione ad eseguire le suddette misure di prevenzione e/o di riparazione del danno, né a rimborsare la medesima P.A. delle spese sostenute per gli stessi interventi, ma che sia chiamato a rispondere, esclusivamente, di una somma corrispondente al valore di mercato acquistato dal sito stesso a seguito di tali misure di recupero e prevenzione ambientale. Si è chiesto alla Corte UE, pertanto, se tale normativa – come sopra interpretata – è compatibile con la disciplina UE citata in apice. Al riguardo, la Corte - dopo aver escluso l’applicazione del succitato art. 191 TFUE, in quanto rivolto esclusivamente agli Stati UE e, quindi, tale da non poter essere applicato ai rapporti tra le Autorità nazionali e i privati – si è pronunciata affermativamente. Infatti, ai sensi dell’art. 8 della Dir. 2004/35/CE, il responsabile del rimborso di tutti i “costi” inerenti alle misure ambientali, in quanto realizzate dalla P.A., è solo l’“operatore”, nella cui definizione non rientra il mero proprietario del sito inquinato, ma solo il soggetto che, proprietario o no, abbia determinato, per avere esercitato un’attività economica sul sito stesso, un danno ambientale (in atto o in potenza).

Stato della Procedura

Il 4 marzo 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 534/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-143/14	Dumping – Importazioni di alcuni tipi di tubi di ferro o di acciaio – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafo 7 – Pregiudizio per l'industria – Fattori noti – Nesso causale – Omessa considerazione di un'inchiesta relativa alla sussistenza di pratiche anticoncorrenziali di imprese comunitarie del settore interessato – Regolamento (CE) n. 2320/97 - Validità	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 143/14 - ex art. 267 del TFUE****"Dumping – Importazioni di alcuni tipi di tubi di ferro o di acciaio – Regolamento (CE) n. 384/96 "****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice tedesco ha interpellato la Corte UE sull'eventuale invalidità del Regolamento CE n. 2320/97, istitutivo di dazi "antidumping" su prodotti provenienti da stati allora estranei alla Comunità europea (c.d. stati terzi) e dalla Russia. Il dumping è una pratica sleale e anticoncorrenziale, implicante la vendita di un prodotto ad un prezzo inferiore al suo costo di produzione (per sbaragliare i competitori del settore e consentire, all'impresa stessa responsabile del dumping, di rimanere sola sul mercato, per poi procedere ad un rialzo "ad libitum" dei prezzi stessi). Tale pratica iniqua viene spesso combattuta con l'applicazione, sulle merci che ne sono oggetto, di un dazio che ne aumenti il prezzo. Ora, un provvedimento comunitario che, come il Regolamento di cui si discute (2320/97), voglia stabilire dei dazi antidumping, deve fondarsi su una previa valutazione circa l'esistenza e l'entità del fenomeno, secondo quanto disposto dal Reg.to (CE) n. 384/96 (c.d. Regolamento "base"). Quest'ultimo collega l'esistenza del dumping ad un "pregiudizio grave" arrecato, da alcune importazioni, all'industria della CE (ora UE), indicando altresì i criteri cui dovrebbe improntarsi l'accertamento di un simile pregiudizio (art. 3, par. 1, 2 e da 5 a 7) e sottolineando come, nell'ambito di tale esame, sia necessario distinguere gli effetti dannosi, sul prodotto UE, non riconducibili al prezzo di determinate merci importate bensì a "fattori noti" operanti in concomitanza con esse. Se non intervenisse un tale distinguo, i dazi antidumping non sarebbero proporzionati. Nel caso di specie, alcune imprese importatrici di tubi da stati dell'Est europeo e dalla Russia, contestavano il dazio antidumping applicato, su tali prodotti, dal predetto Reg.to 2320/1997. Al riguardo, si adduceva che quest'ultimo era invalido, poiché, ad onta dell'art. 3, par. 7 del "Regolamento base", avrebbe fissato tali dazi senza tener conto dell'incidenza, sulla perdita di competitività del prodotto CE nel periodo di riferimento (2001-2003), di altri "fattori noti". Questi sarebbero stati costituiti dal fatto che, nello stesso periodo, alcune imprese comunitarie avevano spiegato pratiche sleali anticoncorrenziali a danno degli altri competitori CE, come provato da indagini avviate dalla Commissione già nel 1994. Secondo i ricorrenti, peraltro, costituirebbe un ulteriore indizio della non adeguatezza dei dazi antidumping, fissati dal predetto Reg. 2320/1997, il fatto che il successivo Regolamento n. 1322/2004 abbia stabilito che gli stessi dazi non fossero più applicabili dal 21/07/2004, precisando, nei Considerando, che effettivamente il contestato Regolamento 2320/1997 non aveva tenuto nel debito conto i comportamenti anticoncorrenziali di alcune imprese CE, il cui impatto pregiudizievole sulle imprese comunitarie del settore, in generale, non poteva escludersi completamente. Tuttavia, la Corte UE ha confermato la validità del Reg. 2320/1997, adducendo che nel 1997, anno in cui lo stesso è stato emesso, i risultati dell'indagine avviata nel 1994 non erano ancora stati comunicati, per cui le circostanze in essa acclarate non potevano costituire un "fattore noto" ai sensi dell'art. 3, par. 7, del "Regolamento base".

Stato della Procedura

In data 16 aprile 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 143/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-349/13	Accise – Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE – Ambito di applicazione – Oli minerali e prodotti energetici – Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento – Esclusione – Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata – Nozione di “formalità connesse all’attraversamento delle frontiere” – Art. 110 TFUE – Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-349/13** - ex art. 267 del TFUE

"Accise – Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE – Ambito di applicazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice polacco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 3, della Dir.va 92/12/CEE, nonché l'art. 1, par. 3, della Dir.va 2008/118/CE, entrambe relative alle imposte, sulle operazioni di scambio di determinati beni, dette "accise". Per la succitata Dir.va 92/12/CE, l'accisa gravava gli scambi dei prodotti di cui all'art. 3, par. 1 (fra cui gli oli minerali). Il par. 3 dello stesso articolo ammetteva, tuttavia, che la normativa interna dei singoli Stati UE gravasse di imposta anche prodotti "diversi" da quelli di cui sopra, a condizione che, ove tale scambio avvenisse tra uno Stato UE e un altro, ciò non desse luogo a "formalità connesse al passaggio di una frontiera". L'art. 1 della Dir. 2008/118 riprende le medesime regole: infatti, sottopone ad accisa gli scambi su alcuni prodotti energetici (quelli indicati dalla Dir.va 2003/96/CE), ammettendo tuttavia che i singoli Stati UE applichino imposte anche a prodotti "diversi", sempre che ciò non imponga formalità "connesse" all'attraversamento delle frontiere (art. 1, par. 3). Ora, gli "oli lubrificanti usati per fini diversi dall'uso come carburante per motori, o combustibile per riscaldamento", non rientrano fra i prodotti energetici che la Dir.va 2008/118/CE, combinatamente con la Dir.va 2003/96/CE, sottopone ad accisa ma, per converso, sono gravati da accisa per previsione della normativa interna polacca. Questa, peraltro, estende, a tale accisa "interna", la stessa disciplina che la Dir.va 2008/118/CE applica ai prodotti che essa medesima rende oggetto di accisa. Ora – atteso che l'estensione di una tale accisa ai prodotti in oggetto comporterebbe, ove fossero importati in Polonia da altri Stati UE, l'adempimento di costose formalità "alla frontiera" - si chiede alla Corte UE se la citata disciplina polacca contrasti con l'art. 3, par. 3, della Dir. 92/12/CE (fino all'01/04/2010) e con l'art. 1, par. 3, della Dir. 2008/118/CE (per gli scambi dopo l'01/04/2010), stante che, per detti articoli, l'accisa istituita dalle normative interne non può comportare "formalità connesse al passaggio di una frontiera". Al riguardo, la Corte UE ha precisato che le formalità "connesse" al passaggio della frontiera sono solo quelle la cui "causa", cioè il fatto generatore, riposa proprio nell'evento del passaggio del confine stesso. Diverso, invece, è il caso in cui le "formalità", pur dovendo essere espletate al passaggio della frontiera, non sorgono in ragione di tale evento, ma assolvono allo scopo di garantire il pagamento di un'imposta nazionale che sorge in ragione di altri motivi e che colpisce anche prodotti interni, non importati. Sarebbe quest'ultimo il caso delle "formalità" da espletarsi quando i prodotti energetici, soggetti all'accisa nazionale polacca, fossero importati da altri Stati UE: si tratta, in proposito, dei seguenti istituti: 1) del "deposito" degli stessi prodotti, quando l'importatore opta per la "sospensione" dell'accisa che pagherà in seguito; 2) della "dichiarazione dell'acquisto intracomunitario" e del connesso versamento di cauzione, quando l'importatore sceglie il regime del "pagamento dell'accisa" (tutte le formalità citate sono funzionali al pagamento di un'accisa la quale risulta indipendente dal passaggio della frontiera).

Stato della Procedura

Il 12 febbraio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 349/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Libera circolazione dei capitali

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-560/13	Libera circolazione dei capitali – Deroga – Movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari – Normativa nazionale che prevede la tassazione forfettaria dei redditi da capitali derivanti da partecipazioni in fondi di investimento esteri – Fondi neri	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione dei capitali**Rinvio pregiudiziale n. C-560/13 - ex art. 267 del TFUE****“Libera circolazione capitali – Deroga - Movimenti di capitali relativi a prestazione di servizi finanziari”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 64, par. 1, del Trattato TFUE. Detto articolo pone una limitazione al principio della “libera circolazione dei capitali”. Tale principio impone ad ogni Stato UE, fra l'altro, di eliminare dalla normativa nazionale le prescrizioni che rendessero, per i soggetti residenti nello stesso Stato, più appetibile far circolare i propri capitali all'interno del territorio di quest'ultimo, piuttosto che negli altri stati UE o extraUE: se, infatti, gli stessi operatori “interni” fossero disincentivati dall'eseguire investimenti “transfrontalieri”, verrebbe lesa la loro “libertà” di far circolare i loro capitali dove preferiscono. Un'esempio di tale normativa nazionale è ravvisabile nel caso di specie: le norme fiscali tedesche prevedono che, quando dei soggetti residenti fiscalmente in Germania acquistano delle partecipazioni in fondi di investimento con sede in stati terzi, nel caso in cui detti fondi non eseguano determinati adempimenti, i medesimi acquirenti subiscono un prelievo fiscale non solo sugli utili effettivamente percepiti a motivo delle loro partecipazioni, ma anche su una somma forfettaria aggiunta a priori al loro reddito imponibile. Per converso, quando l'investitore residente in Germania acquista partecipazioni - in condizioni oggettivamente comparabili - in fondi di investimento con sede in Germania, lo stesso viene tassato solo sugli utili effettivamente lucrati in ragione della sua partecipazione. E' evidente, dunque, che tale normativa tedesca scoraggia gli operatori interni dall'investire i loro capitali in fondi di investimento di paesi terzi (per la gravosità dell'imposizione), mentre favorisce gli investimenti nazionali analoghi. Tuttavia, il succitato art. 64 TFUE riconosce la legittimità delle norme di uno Stato UE - purchè già vigenti al 31/12/1993 - che restringano, tra lo stesso Stato e gli stati terzi, i “movimenti di capitali” attinenti ad una delle forme elencate da detto art. 64, par. 1°, fra cui quella della “prestazione di servizi finanziari”. Si chiede alla Corte, pertanto, se la “restrizione” alla “libera circolazione dei capitali” nel caso di specie (implicita alla più severa tassazione delle partecipazioni in fondi extraUE rispetto a quelle in fondi domestici), possa essere ammessa, come riconducibile ai “movimenti di capitali” di cui al predetto art. 63, par. 1, TFUE e, segnatamente, a quelli inerenti alla “prestazione di servizi finanziari”. Al riguardo, è pacifico che la disciplina in esame era già vigente al 31/12/1993. Quanto all'ulteriore elemento stabilito ex art. 63, par. 1, concernente la necessità che la normativa nazionale disciplini i “movimenti di capitali” relativi alla “prestazione di servizi finanziari”, la Corte ha precisato che una normativa siffatta sussisterebbe laddove, genericamente, avesse “principalmente ad oggetto” la prestazione di tali servizi. Ora, la corresponsione periodica di utili, che un fondo di investimento esegue in favore dell'acquirente di una sua quota, costituisce una “prestazione” di un “servizio finanziario”. Quindi, la normativa fiscale tedesca, di cui si tratta, avendo ad oggetto la disciplina della prestazione di un servizio finanziario e risultando vigente già al 31/12/93, risulta compatibile con il diritto UE pur limitando il principio della libera circolazione dei capitali, in quanto risponde ai requisiti di cui al predetto art. 63, par. 1, del TFUE.

Stato della Procedura

Il 21 maggio 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 560/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-373/13	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2004/83/CE – Articolo 24, paragrafo 1 – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Revoca del permesso di soggiorno – Presupposti – Nozione di “imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico” – Partecipazione di una persona avente lo status di rifugiato alle attività di un’organizzazione figurante nell’elenco delle organizzazioni terroristiche predisposto dall’Unione europea	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-373/13 - ex art. 267 del TFUE****“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione - Direttiva 2004/83/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Alla Corte UE un giudice tedesco ha chiesto l’interpretazione degli artt. 21, par.fi 2 e 3, e 24, par.fi 1 e 2, della Direttiva 2004/83/CE relativa ai “rifugiati”, cioè alle persone allontanatesi da luoghi ove la loro vita o libertà sarebbero minacciate a causa di motivi inerenti la razza, le opinioni politiche, etc. La condizione di rifugiato è formalmente riconosciuta quando lo Stato ospitante concede, dopo apposito procedimento, il relativo “status”, che attribuisce al suo titolare una serie di diritti fra cui quello di ottenere il rilascio, dallo Stato stesso, di un “permesso di soggiorno” sul suo territorio. Il par. 1 del predetto art. 21, invece, prevede che sia i rifugiati riconosciuti formalmente, sia quelli presunti, abbiano diritto a non essere “respinti” dallo Stato UE in cui si trovano. Ora, il respingimento non è l’allontanamento “tout court” del rifugiato stesso dallo Stato in cui si trova, ma è solo l’allontanamento operante al momento in cui il rifugiato sta varcando le frontiere di quello Stato o le ha appena varcate. Quindi, se l’allontanamento coatto dallo Stato UE si rivolge a un rifugiato che si trova già da un certo tempo nello stesso Stato, non si può parlare di “respingimento”. A tale divieto di respingimento, il par. 2 dello stesso art. 21 applica l’eccezione relativa al caso in cui il rifugiato – che varca la frontiera o l’ha appena varcata - rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato UE la cui frontiera è varcata, o sia stato già condannato definitivamente per un reato molto grave contro la comunità di tale Stato: detto soggetto può, dunque, essere respinto e, come disposto dal successivo par. 3 dello stesso articolo, subire il diniego del “permesso di soggiorno” o la “revoca” di tale permesso ove già rilasciato. Quanto al summenzionato art. 24, il suo par. 1 obbliga gli Stati UE a rilasciare al rifugiato “riconosciuto” un “permesso di soggiorno” (vedi sopra): tale rilascio non è tuttavia obbligatorio, per il par. 2, quando vi ostino “imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico”. In sintesi: il soggetto, cui detto art. 24 (par.fi 1 e 2) nega il rilascio del permesso di soggiorno, è il rifugiato “riconosciuto”, non importa da quanto presente nello Stato UE ospitante. Invece, il rifugiato cui il predetto art. 21 applica il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, o la revoca dello stesso, è solo quello – riconosciuto o no - che, al massimo, è appena entrato nello Stato UE. Nel caso di specie, le Autorità tedesche hanno revocato il permesso di soggiorno ad un rifugiato, titolare del relativo “status” e residente in Germania da circa 20 anni, che era stato definitivamente condannato per propaganda in favore di associazione terroristica. Si chiedeva alla Corte UE se tale revoca, alla luce dell’interpretazione dei succitati artt. 21 e 24 della Dir. 2004/83/CE, rientrasse nell’uno o nell’altro di essi. Al riguardo, la Corte UE ha negato la riconducibilità all’art. 21, in quanto il rifugiato, che in base a tale articolo subisce la revoca del permesso di soggiorno, è al massimo appena entrato nello Stato UE (vedi sopra). Quindi, il caso rientra nell’art. 24 della stessa Direttiva, il quale, anche se si riferisce, espressamente, solo al diniego di rilasciare il permesso di soggiorno – e non alla “revoca” di un permesso già rilasciato, come nella fattispecie – deve ritenersi esteso anche a tale seconda ipotesi, in ragione dello scopo della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-373/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI			
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-463/13	Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità	sentenza	No
Scheda 2 C-18/14	Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita – Direttiva 92/49/CEE – Artt. 15, 15 bis e 15 ter – Valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazione qualificata – Possibilità di collegare l’approvazione di un progetto di acquisizione ad una restrizione o ad una prescrizione	sentenza	No
Scheda 3 C-104/14	Articolo 288, co.3°, TFUE – Lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Articoli 2, 3 e 6 – Direttiva 2011/7/UE – Articoli 2, 7 e 12 – Normativa di uno Stato membro idonea a modificare, a sfavore di un creditore dello Stato, gli interessi prodotti da un credito antecedente a tali Direttive	sentenza	No
Scheda 4 C-340/13	Servizi postali – Direttiva 97/67/CE – Articolo 12 – Fornitore di servizio universale – Sconti per quantitativi – Applicazione agli intermediari che raggruppano invii postali – Obbligo di non discriminazione	sentenza	No
Scheda 5 C-593/13	Articoli 49 TFUE, 51 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Partecipazione all’esercizio di poteri pubblici – Direttiva 2006/123/CE – Art. 14 – Organismi incaricati di verificare e di certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici – Normativa nazionale che impone che la sede legale di tali organismi sia ubicata in Italia	sentenza	No
Scheda 6 C-657/13	Fiscalità – Libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Restrizioni – Riscossione scaglionata dell’imposta	sentenza	No

	relativa alle plusvalenze latenti – Tutela della ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri - Proporzionalità		
Scheda 7 C-686/13	Art. 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Titoli di partecipazione – Normativa di uno Stato membro che esenta da imposta le plusvalenze e, correlativamente, esclude la deducibilità delle minusvalenze – Cessione da parte di una società residente di titoli posseduti in una controllata non residente – Minusvalenza risultante da perdita valutaria.	sentenza	No
Scheda 8 C-480/14	Articolo 99 del Regolamento di procedura – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità	ordinanza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-463/13 - ex art. 267 del TFUE****"Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 49 ("libertà di stabilimento) e 56 ("libera prestazione dei servizi") del Trattato TFUE, i quali – obbligando, in generale, ogni Stato UE a trattare le imprese, provenienti da altri Stati UE, su un piede di parità con quelle "nazionali" – comportano, riferiti alle "concessioni" da parte delle pubbliche Amministrazioni in favore di un operatore economico, che quest'ultimo sia scelto, di regola, tramite "pubblica gara". La stessa, infatti, aprendosi alla partecipazione di tutti gli operatori "nazionali" e "transfrontalieri" interessati, e non solo di quelli scelti dall'Amministrazione, realizza appieno la suddetta esigenza di uguaglianza. D'altra parte, è pacifico che anche una gara pubblica può essere contraria ai suddetti articoli TFUE, laddove venga strutturata, nel caso concreto, in modo tale da pregiudicare l'esigenza di uguaglianza tra gli operatori interni e quelli di altri Stati UE: tale è stata considerata, ad esempio, la pubblica gara del 2002 per l'affidamento delle concessioni del servizio di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, in quanto – imponendo alle imprese transfrontaliere o italiane, che fossero risultate affidatarie, di ubicare le proprie agenzie a non meno di una certa distanza da quelle delle concessionarie preesistenti, prevalentemente italiane - ha riservato a queste ultime un trattamento di favore. Ora, la Corte UE aveva dichiarato che lo Stato italiano dovesse riparare, alla situazione sopra descritta, anche ricorrendo all'indizione di una nuova gara – effettivamente rispettosa del diritto UE - per l'affidamento di concessioni ulteriori. Quindi, l'art. 10 del D. L. 223/2006 poneva in gara, nel 2006, n. 2000 "concessioni" relative al servizio suindicato, di durata non superiore a 40 mesi (quindi notevolmente inferiore a quella – dai 9 ai 12 anni - delle concessioni già in essere), al fine di facilitare, con il riallineamento della scadenza delle nuove concessioni a quella delle "vecchie", un successivo riordino normativo della materia relativa alle scommesse. Di tale gara del 2006, un'impresa maltese, già illegittimamente estromessa da quella precedente, chiedeva l'annullamento, adducendo che - essendo le nuove concessioni molto più brevi delle "vecchie", prevalentemente intestate ad operatori italiani - questi ultimi sarebbero stati per l'ennesima volta privilegiati rispetto ai transfrontalieri, con violazione degli artt. 49 e 56 TFUE. La Corte UE, tuttavia, ha ritenuto la gara in oggetto conforme ai succitati articoli e a quello della "parità di trattamento" ad essi sotteso, in quanto: 1) secondo le allegazioni del giudice del rinvio – non contestabili dalla stessa Corte – tali concessioni, pur essendo più brevi di quelle vecchie, erano economicamente più convenienti; 2) l'impresa maltese non era "nuova" sul mercato in quanto già operante sullo stesso, sia pure non in veste di diretta titolare di concessione, ma quale mandataria di un'impresa siffatta; 3) in ogni caso, la materia delle scommesse sugli eventi aleatori sarebbe lasciata, dalla UE, alla discrezionalità dei legislatori nazionali, per cui l'esigenza, avvertita dal singolo Stato UE, di riallineare le concessioni vecchie e nuove onde procedere ad un riassetto della materia, può costituire un'istanza di ordine pubblico, come tale idonea a prevalere sulle "libertà" di cui ai suddetti artt. 49 e 56 TFUE.

Stato della Procedura

In data 22 gennaio 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 463/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-18/14 - ex art. 267 del TFUE****"Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 15, 15 bis e 15 ter della Direttiva 92/49/CEE, che, in materia di assicurazioni diverse dall'assicurazione sulla vita, stabilisce alcune regole comuni a tutti gli Stati UE, onde rafforzare l'integrazione europea di tale settore di mercato e garantire l'affidabilità delle imprese che vi operano. Quindi, detta Direttiva sottopone ad un controllo preventivo i progetti, degli operatori economici, di acquistare in tali imprese assicurative delle "partecipazioni qualificate" (sono tali la quota di almeno il 10% del capitale sociale o dei diritti complessivi di voto all'interno di dette imprese, o qualsiasi strumento che attribuisca, sulla loro gestione, una notevole influenza). Dunque, per il predetto art. 15 di detta Dir. 92/49/CEE, la normativa di ciascuno Stato UE deve stabilire - quando un operatore voglia acquistare la suddetta "partecipazione qualificata", che il medesimo ne informi per iscritto le Autorità nazionali all'uopo designate. Queste ultime, infatti - come stabilisce l'art. 15 ter - hanno l'obbligo di "valutare" lo stesso "progetto di acquisizione" in base ai criteri indicati al par.fo 1 del medesimo articolo. Circa tali criteri, quello di cui al punto 3 del succitato par. 1 impone alle Autorità di verificare che l'organizzazione, di cui entrerà a far parte l'impresa di assicurazione a seguito dell'acquisizione, garantisca che: 1) si continuino a rispettare i requisiti prudenziali; 2) l'amministrazione sia trasparente e soggetta ad una vigilanza efficace; 3) vengano attuati un efficace scambio di informazioni e una chiara distribuzione delle competenze. La valutazione in oggetto si conclude o con il rilascio di un "nulla osta", o con rifiuto dello stesso, nel qual caso il par. 2 del succitato art. 15 ter impone all'Amministrazione di addurre, a giustificazione della sua scelta, "ragionevoli motivi" fondati sugli stessi criteri che informano la valutazione stessa, vale a dire su quelli di cui al par. 1 del medesimo art. 15 ter. Interpellata al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) anche se la citata Dir. 92/49/CEE prevede che la "valutazione" del "progetto di acquisizione" possa concludersi solamente con un'"approvazione" o un "diniego" incondizionati, deve ammettersi che le Autorità competenti emettano un'approvazione "condizionata", cioè recante l'imposizione di prescrizioni all'operatore autorizzato all'acquisto. Ciò si accorda agli scopi della Direttiva (vedi sopra), poichè facilita sia la libertà di stabilimento delle imprese (evitando un secco rigetto della richiesta di nulla osta), sia la sana e prudente gestione dell'impresa assicurativa (definendo precisi obblighi in tal senso). Tali prescrizioni, aggiunge la Corte, debbono necessariamente fondarsi sui criteri di cui al predetto art. 15 ter, par. 1 (ciò si desume dalla circostanza per cui gli stessi parametri sono tassativi). Se ne deriva che - essendo gli anzidetti criteri finalizzati ad assicurare la correttezza della gestione dell'impresa assicurativa, a garanzia dei consumatori e contro eventuali abusi di potere dei soci - è consentita, tra le prescrizioni predette, quella che impone che almeno la metà, dei componenti dell'organo di sindacato interno dell'impresa di assicurazione, sia indipendente dai soci dell'impresa.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-18/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-104/14 - ex art. 267 del TFUE****“Articolo 288 terzo comma, TFUE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

La Cassazione italiana ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 2, 3 e 6 della Direttiva 2000/35/CE, che si applica ai pagamenti eseguiti quali “corrispettivi” nel contesto delle “transazioni commerciali”, vale a dire ai prezzi che la parte di un contratto corrisponde all’altra parte per ottenere, da questa, la consegna di una merce o la prestazione di un servizio. I medesimi pagamenti, per l’art. 3 succitato, debbono essere di regola eseguiti non oltre il momento della loro scadenza (stabilita nel contratto o dalla legge). Ove siano eseguiti in ritardo rispetto a tale data, per ragioni imputabili al debitore, quest’ultimo deve pagare i c.d. “interessi di mora” (l’entità dei quali, se non è pattuita dalle parti stesse nel contratto, è stabilita nella misura degli interessi “legali”). Lo stesso art. 3, al par.fo n. 3 - considerando che certi accordi, pur formalmente bilaterali, spesso sono di fatto imposti dal contraente economicamente più forte a quello più debole - sancisce che gli Stati della UE debbono negare effetti agli stessi accordi, quando essi disciplinano la data del pagamento e/o le conseguenze di esso (come gli interessi di mora) non conformemente alla Direttiva e in base a circostanze tali da risultare “gravemente iniqui” per il creditore (si pensi alle clausole che fissano gli interessi di mora in modo troppo sfavorevole al creditore). Infine, il succitato art. 6 consente, ai legislatori dei singoli Stati della UE, di sottrarre all’applicazione della Direttiva medesima e, quindi, a quella di tutti gli articoli sopra riportati, i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002: tale riserva è stata sfruttata dall’Italia con il D. Lgs. n. 231/2002 attuativo della predetta Dir.va 2000/35/CE, il cui art. 11 ha escluso dall’ambito di prescrizione di tale Direttiva i contratti stipulati prima dell’08/08/2002. La stessa Dir. va 2000/35/CE è stata poi abrogata, dalla UE, con la Dir.va 2011/7, che ne riprende in sostanza le disposizioni. Ora, in Italia, l’ente Federconsorzi – che aveva acquistato i crediti vantati dai consorzi agrari nei confronti dello Stato, in virtù della gestione loro affidata dal D. Lgs. n. 169/1948 e dalla L. 1294/1957 - agiva in giudizio per il recupero di tali crediti, ormai scaduti, e dei relativi interessi di mora, definiti in misura superiore a quella degli interessi legali. Pervenuto tale giudizio in Cassazione - quando la succitata Dir.va 2000/35/CE era già stata attuata (vedi sopra) e, tuttavia, non era ancora scaduto il termine per l’attuazione della seconda Dir.va 2011/7 – lo Stato emanava il Decreto Legge n. 16/2012, il quale, con l’art. 12, decurtava il saggio di interesse moratorio dei predetti crediti rispetto a quello stabilito inizialmente, riportandolo a quello legale. La Corte UE, tuttavia, ha escluso che il suddetto D. L. 16/2012, pur modificando gli interessi di mora in senso sfavorevole al creditore, contrasti con la Dir. 2000/35/CE e, in particolare, con l’art. 3, par. 3, che non ammette gli accordi gravemente iniqui per il creditore: ciò in quanto l’Italia, con l’art. 11 del D. Lgs. n. 231/2002 attuativo della predetta Dir.va 2000/35/CE, ha posto i contratti/rapporti anteriori all’08/08/2002 (come quelli da cui sorgevano i crediti di cui si tratta) fuori della sfera applicativa della medesima Direttiva, in ciò adeguandosi all’art. 6 di essa, che contempla tale riserva in favore degli Stati della UE.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 104/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-340/13 - ex art. 267 del TFUE****"Servizi postali – Direttiva 97/67/CE – Art. 12 – Fornitore di servizio universale"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze****Violazione**

Un giudice belga ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 12 della Direttiva 97/67/CE sui "servizi postali". Questi ultimi comprendono non solo la "distribuzione" degli invii postali, ma anche attività ad essa preliminari, come la "raccolta", lo "smistamento" e il "trasporto" di detti invii. Gli invii postali originano da un soggetto, il "mittente", che confeziona il messaggio e formula la domanda di invio. Vi possono essere, poi, degli "intermediari" postali, che non producono il messaggio postale né curano la sua "distribuzione", ma eseguono le succitate attività "di mezzo", come quelle, ad esempio, della raccolta della corrispondenza presso i suddetti mittenti e del suo deposito presso siti designati dall'operatore postale che esegue la successiva distribuzione. Quindi, un operatore che presta servizi postali, può contare tra i suoi clienti sia i "mittenti" - ai quali garantisce l'intera catena di servizi postali dalla raccolta degli "invii" alla loro distribuzione - sia gli "intermediari", i quali depositano gli "invii", che hanno già raccolto dai mittenti, presso l'operatore in questione affinché li distribuisca. Il succitato art. 12 stabilisce che le "tariffe", applicate dall'operatore postale ai clienti, rispondano a determinati requisiti, fra cui quello della "non discriminazione". Ora, in Belgio, la fornitrice "storica" del servizio postale (la "bpost") garantisce le sue prestazioni, fra l'altro, a grandi imprese "mittenti" e "intermediarie", cui applica tariffe "speciali". Secondo l'Autorità belga di vigilanza sulle imprese postali, tali tariffe sono state definite, per il 2010, in modo discriminatorio e, quindi, contrario al succitato art. 12 della Dir.va 97/67/CE, nonché al fondamentale principio UE della "proporzionalità". La stessa bpost ha infatti concesso, sia ai grandi mittenti che ai grandi intermediari, sconti tariffari per ogni TOT di invii depositato presso l'operatore stesso, con la differenza che tale TOT è stato rapportato, per i mittenti, all'intera quantità depositata, mentre, per gli intermediari, alle singole quantità raccolte presso ciascun mittente e non all'intero raggruppamento depositato. Pertanto, ai mittenti sono stati concessi sconti tariffari più vantaggiosi di quelli applicati agli intermediari, nonostante alcuni intermediari depositassero, di regola, quantitativi nel complesso non inferiori a quelli depositati dai singoli grandi mittenti. La Corte, tuttavia, ha ritenuto non disatteso il principio della parità di trattamento, in quanto, se esso impone che fattispecie "oggettivamente comparabili" siano disciplinate in modo uguale, non potrebbe applicarsi al caso di specie, in cui le posizioni, rispettivamente, delle imprese "mittenti" e delle "intermediarie", sono diverse. Infatti, uno sconto applicato ai mittenti, per ogni TOT di invii depositato nel complesso, stimolerebbe la produzione di invii in quanto i mittenti ne sono gli artefici. Questi ultimi, quindi, sarebbero indotti a svilupparsi e ad adottare economie di scala vantaggiose, come auspicato dalla UE. Per converso, ove gli intermediari beneficiassero anch'essi di uno sconto tariffario per ogni TOT di invii calcolato sull'intero raggruppamento depositato, nessun incentivo ne verrebbe alla produzione dei messaggi postali, essendo detti intermediari non i produttori degli invii, ma i semplici veicoli di trasmissione di questi.

Stato della Procedura

In data 11 febbraio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 340/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-593/13 - ex art. 267 del TFUE****"Artt. 49 TFUE, 51 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 49, 51 e 56 del Trattato TFUE, nonché gli artt. 14 e 16 della Direttiva 2006/123/CE. I succitati articoli del TFUE riconoscono sia la "libertà di stabilimento" che la "libera prestazione dei servizi". Tali principi vengono, dalla predetta Dir.va 2006/123/CE, specificati in una disciplina più circostanziata, la quale, nei settori di attività sottoposti alla Direttiva stessa, prevale sui medesimi assunti generali. Una delle principali implicazioni della "libertà di stabilimento" (art. 49 TFUE), è quella per cui un'operatore economico, la cui sede legale si trovi in uno Stato UE (cioè che sia "stabilito" in quello Stato), può prestare i propri servizi in qualsiasi altro Stato UE (c.d. Stato "ospitante"), senza trasferirvi la sede stessa. Tale assunto può essere derogato quando i servizi in questione implicino esercizio di "pubblici poteri" spettanti allo Stato UE "ospitante" (art. 51 TFUE sopra), o quando il trasferimento della sede, nello Stato UE "ospitante" stesso, sia imposto da ragioni "imperative" come quella dell'"ordine pubblico". Anche la Dir.va 2006/123/CE, di cui sopra, si propone, in generale, di eliminare tutti gli ostacoli che inibiscono la prestazione dei servizi, in uno Stato UE, da parte di prestatori stabiliti in altri Stati UE. Tuttavia, la Direttiva stessa opera un distinguo: alcuni, tra detti "ostacoli", come quelli menzionati all'art. 14, sono assolutamente vietati, per cui la normativa nazionale dello Stato UE "ospitante" non può istituirli, neppure per soddisfare le esigenze "pubbliche" succitate. Si precisa che uno degli ostacoli in questione è quello per cui uno Stato UE impone, ad un operatore che eserciti sul suo territorio, di ubicarvi la "sede legale". Altri "ostacoli", invece, come quelli di cui all'art. 15 della stessa Direttiva, possono essere previsti dalla normativa dello Stato UE "ospitante", a condizione, però, che siano l'unico mezzo oggettivamente adeguato a tutelare dette esigenze imperative di pubblico rilievo. Nella fattispecie, la Corte UE ha censurato l'art. 64, par.fo 1, del D.P.R. n. 207/2010 (attuativo del D. Lgs n. 163/2006), il quale stabilisce che le SOA – cioè le società che attestano i requisiti richiesti alle imprese, per essere ammesse a concorrere nelle gare pubbliche di appalto – debbano avere la "sede legale" in Italia. Ciò, secondo le Autorità italiane, per le seguenti ragioni: 1) il servizio espletato dalle SOA costituirebbe esercizio di pubblici poteri dello Stato italiano; 2) solo ove la sede legale delle SOA fosse in Italia, le competenti Autorità potrebbero compiere le ispezioni idonee a verificare la correttezza del loro operato, soddisfacendo, in tal modo, esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Circa il punto 1), la Corte ha precisato che i servizi resi da dette SOA, essendo puramente ricognitivi e privi di discrezionalità, non possono costituire esercizio di "pubblici poteri". Circa l'esigenza di cui al punto 2), cioè quella di ispezionare le SOA a garanzia della loro correttezza, la Corte ha ricordato che l'obbligo della sede legale in Italia costituisce, per il succitato art. 14 della Dir. 2006/123/CE, uno di quegli "ostacoli" alla libertà di stabilimento delle imprese, che non possono essere ammessi nemmeno a tutela delle sopra menzionate "ragioni imperative" di pubblico rilievo.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 593/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 657/13 - ex art. 267 del TFUE****“Libertà di stabilimento - Restrizioni – Riscossione scaglionata dell’imposta sulle plusvalenze latenti “****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 49 del Trattato TFUE, che, riconoscendo la “libertà di stabilimento delle imprese” in tutta l’area dell’Unione, implica il divieto, tra l’altro, che la legislazione interna di uno Stato UE renda, ai cittadini di quello Stato o ai residenti in esso, più vantaggioso “stabilire” un’impresa (o una sua articolazione) sul territorio dello Stato medesimo, piuttosto che su quello di altri Stati UE. Infatti, se la legge di uno Stato UE rendesse il trasferimento “transfrontaliero” meno attraente di quello interno, i residenti in quello Stato non sarebbero pienamente “liberi” di esercitare il loro diritto di stabilimento in qualsiasi Stato unionale. Si chiede pertanto se, con il principio in oggetto, contrastino o meno le normative nazionali istitutive dell’ “exit tax”, che colpisce un’impresa di uno Stato UE che trasferisca, nel territorio di un altro Stato UE, la propria sede, o i beni aziendali o alcuni di essi beni. In cosa consiste la exit tax: quando i beni aziendali sono alienati, essi spuntano, di regola, un prezzo superiore sia a quello per il quale sono stati acquistati, sia al valore loro attribuito nella contabilità della stessa azienda. La differenza, o “plusvalenza”, essendo tassata dallo Stato in cui è avvenuta l’alienazione, ne aumenta le entrate fiscali. Ora, ove dei beni aziendali, presenti in uno Stato, non fossero alienati ma trasferiti nel territorio di un altro Stato, il primo Stato perderebbe il potere di tassare le plusvalenze ottenute dall’eventuale futura alienazione di quelli, pur essendo possibile che, almeno in parte, tali plusvalenze (come aumento di valore del cespite) si siano verificate durante la permanenza di tale bene nel territorio del medesimo Stato. Onde evitare ciò, la normativa di molti Stati UE stabilisce, all’atto del trasferimento “transfrontaliero” di cui si tratta, un’imposta sulla parte di incremento economico dei beni aziendali trasferiti, la quale si sia verificata prima del trasferimento medesimo (plusvalenza latente). Ora, la tassazione delle stesse “plusvalenze latenti”, cioè la “exit tax”, non è prevista quando il trasferimento avvenga da un luogo ad un altro del medesimo Stato UE, non esistendo il rischio, in tal caso, che lo stesso Stato perda, indebitamente, l’imposizione fiscale sulle plusvalenze relative ad un’eventuale alienazione successiva del bene trasferito. E’ evidente, tuttavia, che tale disparità di trattamento fiscale, incoraggiando gli operatori ai trasferimenti interni di assets aziendali, piuttosto che a quelli “transfrontalieri”, lede la già citata “libertà di stabilimento”. Tuttavia, poiché è lo stesso Trattato UE a giustificare una deroga a tale “libertà”, al fine di tutelare ragioni di “ordine pubblico”, la Corte UE ha ammesso che un’ “exit tax” potrebbe essere imposta dall’esigenza, sicuramente riportabile all’ “ordine pubblico” e quindi in regola con il Trattato UE, di distribuire equamente il potere di imposizione fiscale, rispettivamente, dello Stato UE di origine e di quello del trasferimento. Tuttavia, la stessa Corte ha sottolineato che tale imposta deve essere contenuta negli stretti limiti necessari al conseguimento di detto scopo di ordine pubblico. Pertanto, lo Stato UE che la prevede deve concedere, all’impresa che ha eseguito il trasferimento, la scelta di rateizzare in 10 anni la riscossione dell’imposta in questione.

Stato della Procedura

In data 21 maggio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 657/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 7 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-686/13** - ex art. 267 del TFUE

"Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Titoli di partecipazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice svedese chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 49 TFUE sulla "libertà di stabilimento delle imprese", comportante, fra l'altro, il divieto, per ogni Stato UE, di istituire norme tali per cui i cittadini di quel medesimo Stato trovino più appetibile stabilire un'impresa sul territorio di tale Stato, piuttosto che, in situazioni oggettivamente comparabili, su quello di un altro Stato dell'Unione. Ora, poiché esegue uno "stabilimento" di impresa anche una società, che acquisti una quota "di controllo" su un'altra società, lede la "libertà di stabilimento" lo Stato UE il quale incoraggi le società nazionali ad acquistare quote "di controllo" su società anch'esse nazionali, piuttosto che su quelle aventi sede in un altro Stato UE. In Svezia, quando una società svedese acquista una quota di un'altra società (svedese anch'essa o di un altro Stato UE) e, in seguito, vende detta quota ad un terzo, gli eventuali utili della vendita detti "plusvalenze" non possono essere tassati a carico della "venditrice" (che, quindi, ottiene un vantaggio fiscale), e quest'ultima, simmetricamente, non può detrarre, dal proprio reddito imponibile, quelle eventuali perdite, sulla stessa vendita, dette "minusvalenze" (per la venditrice, è uno svantaggio fiscale). E' evidente che tale normativa, essendo uguale sia per lo stabilimento transfrontaliero che per quello interno, non discrimina "formalmente" quest'ultimo. Tuttavia, la discriminazione potrebbe essere dissimulata sotto l'apparente uniformità di trattamento: ciò accadrebbe laddove le "circostanze di fatto" relative alla cessione di una quota di una società di un altro Stato UE, combinate con la stessa disciplina svedese, rendessero tale cessione, in pratica, fiscalmente più gravosa di quella di una quota di una società anch'essa svedese, incoraggiando quindi gli investitori svedesi ad investire nel mercato nazionale. Ciò, in particolare, nel caso di seguito descritto: una società svedese, acquistata una quota di controllo in una società britannica dietro conferimento di dollari U.S.A, rivendeva la stessa quota ad un'altra società svedese, in un momento in cui il cambio, tra la corona svedese e il dollaro statunitense, era cambiato in modo da provocare, per la venditrice, una "minusvalenza" sulla predetta vendita. Per la legge svedese, anche tale "minusvalenza" veniva esclusa dalla deducibilità dal reddito imponibile della società venditrice. Ci si chiedeva, pertanto, se il legislatore svedese, non ammettendo la deducibilità della minusvalenza di cui sopra, non penalizzasse gli investimenti societari transfrontalieri a vantaggio di quelli interni. La Corte ha risposto negativamente, perché la soluzione affermativa supporrebbe la dimostrazione che, in astratto – a prescindere da quanto verificatosi nel caso di specie - la maggioranza delle società svedesi che acquistano quote societarie transfrontaliere, espresse nella valuta corrente negli Stati UE di investimento o in altre valute estere, sono destinate a riportare per certo, a causa delle oscillazioni dei cambi, delle minusvalenze sulla futura cessione delle quote suddette. In realtà, invece, le oscillazioni sui cambi possono ugualmente generare, circa le suddette cessioni, minusvalenze come plusvalenze. Se ricorressero queste ultime, il fatto che la disciplina svedese le esclude dall'imposizione, dimostrerebbe che tale normativa, anziché penalizzare gli investimenti societari transfrontalieri esposti alle variazioni sul cambio, li favorisce rispetto a quelli interni di tipo analogo.

Stato della Procedura

In data 10 giugno 2015, la Corte UE ha deciso il rinvio C-686/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 8 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 480/14 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 99 del Regolamento di procedura – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Il Consiglio di Stato chiede alla Corte di Giustizia UE di interpretare i principi della “libertà di stabilimento delle imprese” e della “libera prestazione dei servizi” in tutta l’area UE (artt. 49 e 56 TFUE), nonché di valutare se, con essi, sia compatibile l’art. 10 del D. L. 223/2006. Questo – onde rimediare al fatto, per cui un certo numero di operatori era stato illegittimamente escluso da precedenti gare pubbliche, aventi ad oggetto l’assegnazione di TOT concessioni riguardanti l’attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi – indicava una nuova gara per l’affidamento di n. 2000 ulteriori concessioni dello stesso tipo, sottoponendo queste ultime ad una durata sensibilmente inferiore a quella delle concessioni rilasciate in precedenza. In proposito, la Corte UE ritiene che tale questione, in quanto identica a quella già decisa con la sentenza C-463/13 del 22/01/15, possa essere decisa – come stabilisce l’art. 99 del Regolamento di procedura – con semplice ordinanza. Con essa, la Corte ha quindi ripreso “de plano” la motivazione della predetta sentenza C-463/13, chiarendo che i due fondamentali principi di libertà suindicati (artt. 49 e 56 TFUE) non ostano a che, per ovviare all’illegittima esclusione di alcuni operatori da precedenti gare pubbliche volte all’affidamento di concessioni, venga indetta una nuova gara per l’attribuzione di nuove concessioni dello stesso tipo, la cui durata, pur tuttavia, sia sensibilmente inferiore a quella delle concessioni già rilasciate. Infatti, in base ai principi suddetti, i contratti della pubblica Amministrazione (fra cui quelli aventi ad oggetto le “concessioni”) debbono essere stipulati, di regola, con operatori economici individuati mediante “pubblica gara”. Tale procedimento, infatti, tra tutti quelli volti alla selezione dei partners della P.A, presenta la maggiore conformità al criterio di pari trattamento dei candidati, almeno in via di principio. Vero è, d’altra parte, che le condizioni della gara, nel singolo caso, possono essere definite in modo da inficiare tale parità di trattamento: nella vicenda in oggetto, infatti, la gara precedente a quella, di cui si tratta, prevedeva l’attribuzione di concessioni i cui affidatari non avrebbero potuto, in ogni caso, ubicare le proprie agenzie a meno di una certa distanza dagli sportelli dei concessionari già esistenti. Essendo, questi ultimi, prevalentemente italiani, risultava evidente che, rispetto ad essi, i nuovi concorrenti (tra cui eventuali imprese transfrontaliere) sarebbero stati comunque svantaggiati, in ragione dei già accennati vincoli sull’ubicazione delle nuove agenzie di raccolta delle scommesse. Una tale prospettiva aveva indotto alcune imprese transfrontaliere a rinunciare alla partecipazione alla gara predetta, in quanto non appetibile. In seguito, la Corte UE aveva affermato che, effettivamente, le condizioni di detta gara avevano contraddetto i principi di libertà di impresa di cui sopra e quello di parità di trattamento ad essi sotteso, costringendo alcuni operatori a rinunciare a partecipare alla gara stessa. Pertanto, precisava la Corte, occorre che un tot di nuove concessioni fossero attribuite mediante una gara ispirata ai principi in questione. A tale esigenza, l’Amministrazione italiana ha risposto con l’indizione della gara come disciplinata dal predetto art. 10 del D. L. 223/2006. Sui motivi per cui la Corte ha ritenuto tale gara compatibile con i principi UE, si rimanda alla precedente scheda concernente la richiamata sentenza C-463/13.

Stato della Procedura

In data 12 febbraio 2015, la Corte UE ha deciso il rinvio C-480/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Politica economica e monetaria

RINVII PREGIUDIZIALI POLITICA ECONOMICA E MONETARIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-62/14	Politica economica e monetaria – Decisioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) su una serie di caratteristiche tecniche concernenti le operazioni definitive monetarie dell'Eurosistema sui mercati secondari del debito sovrano – Artt. 119 TFUE e 127 TFUE – Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali – Meccanismo di trasmissione della politica monetaria – Mantenimento della stabilità dei prezzi – Proporzionalità – Articolo 123 TFUE – Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro	sentenza	No

Scheda 1 – Politica economica e monetaria**Rinvio pregiudiziale n. C- 62/14 - ex art. 267 del TFUE****“Politica economica e monetaria – Decisioni Consiglio direttivo Banca Centrale europea (BCE)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e finanze****Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE se siano compatibili, con gli artt. 119, 123 e 127 del Trattato TFUE, le OMT (operazioni di acquisto o di vendita del debito degli Stati) che la BCE è autorizzata a compiere in virtù del verbale della 340° riunione (06/09/12) del Consiglio direttivo di essa. Tali OMT debbono risolversi nell’acquisto dei titoli del debito pubblico solo degli Stati UE in gravi condizioni finanziarie ed economiche, caratterizzati, di conseguenza, da tassi di interesse eccessivamente alti e volatili. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che il combinato disposto degli artt. 119, 123 e 5 del TFUE ritiene spettanza del SEBC (Sistema europeo di Banche centrali e della Banca Centrale Europea) solo la politica “monetaria” della UE, distinta da quella “economica” di cui la prima rappresenta un sottosistema. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il programma OMT, come risulta dal verbale suddetto, non travalichi le attribuzioni istituzionali del SEBC, in quanto: lo “scopo” di esse OMT, come enunciato nel verbale di cui sopra, inerisce effettivamente alla “politica monetaria”, essendo quello di garantire “una adeguata trasmissione della politica monetaria del SEBC” e di conferire “unicità” alla stessa politica; 2) i mezzi adottati (la “selettività” delle OMT, limitate all’acquisto dei titoli pubblici che, come emessi da Stati UE in condizioni macroeconomiche “critiche”, presentano il più alto differenziale sui tassi di interesse) sono obiettivamente adeguati allo scopo divisato, in quanto l’acquisto di tali titoli, aumentandone la domanda e apprezzandoli sul mercato, ne abbassa il tasso di interesse riducendone la differenza con quello dei titoli relativi al debito pubblico degli altri Stati UE: si riduce, quindi, quel “frammentamento” dell’Eurozona che creerebbe ostacoli all’efficacia e all’adeguatezza della “trasmissione” di una politica monetaria unitaria da parte dello stesso SEBC. E’ irrilevante, poi, il fatto che tali misure producano anche effetti “macroeconomici”, dal momento che essi sono puramente indiretti. Tali OMT sono compatibili, altresì, con l’art. 123 dello stesso TFUE che vieta alla BCE di acquistare direttamente, dagli Stati UE, i titoli del loro debito, onde evitare che, nella speranza di tali interventi, gli Stati siano disincentivati dal seguire una sana politica di bilancio e non pongano freni alla crescita ipertrofica del loro debito. Al riguardo, la Corte precisa – a parte l’ovvia considerazione che, sotto l’aspetto formale, la BCE non viene autorizzata ad acquistare titoli pubblici direttamente dagli Stati UE, ma solo sul “mercato secondario” – che tali OMT non vengono, in sostanza, ad incoraggiare gli Stati ad una politica di bilancio improvvida, in quanto: 1) dopo l’acquisto dei titoli in parola, la BCE può venderli in ogni momento, così neutralizzando il precedente effetto – limitato - di sostegno al debito degli Stati in difficoltà; 2) nel verbale in questione, tali OMT di acquisto dei titoli pubblici debbono essere rivolte solo a Stati che, essendo beneficiari di finanziamenti dei fondi FESF o MES, sono vincolati al rispetto dei programmi di aggiustamento macroeconomico che tali fondi impongono. Peraltro, è previsto che dette OMT vengano sospese, non appena lo Stato UE incominci a non ottemperare alle prescrizioni di detti piani di aggiustamento.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2015 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-62/14, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-463/12	Diritto d'autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Articoli 5, paragrafo 2, lettera b) e 6 - Diritto di riproduzione - Eccezione - Copie ad uso privato - Riproduzioni effettuate usando schede di memoria per telefoni cellulari - Equo compenso - Prelievo sui supporti - Parità di trattamento - Rimborso del prelievo - Pregiudizio minimo	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C- 463/12 - ex art. 267 del TFUE****“Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE– Art. 5, par. 2, lett. b), e 6”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice danese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 5, par. 2, lett. b), che contempera la protezione del “diritto di autore” sulle opere artistiche o letterarie con l’interesse a garantire l’accesso, da parte del pubblico, alla fruizione delle stesse opere. Infatti, detto “diritto di autore” garantisce, ai suoi titolari (fra cui, in primis, il creatore dell’opera), il potere, di regola “esclusivo”, di decidere circa la “messa a disposizione del pubblico” o la “riproduzione” dell’opera medesima. Tuttavia, onde garantire lo sviluppo “generale” della conoscenza, l’art. 5 della stessa Dir. 2001/29/CE consente ai singoli Stati UE di prevedere, nel loro ordinamento interno, alcune eccezioni all’esclusività del potere, del titolare del diritto di autore, di decidere la riproduzione, o meno, dell’opera. In ordine a dette eccezioni, il par. 2 dello stesso art. 5 ammette, alla lett. b), che anche senza il consenso del titolare del diritto di autore, le “persone fisiche” possano riprodurre l’opera protetta su qualsiasi supporto, a condizione che agiscano per un “uso privato”, senza fini commerciali e corrispondendo, infine, un “equo compenso” al predetto titolare. Ora, in Danimarca, la NOKIA forniva telefoni cellulari - già dotati di una “memoria interna” ma integrabili con un’ulteriore “scheda di memoria” – ad alcuni rivenditori (che vendevano agli acquirenti finali del prodotto). Tramite tali cellulari, gli acquirenti finali potevano “archiviare”, in tali “schede di memoria”, file visivi, audio o audiovisivi scaricati da INTERNET, DVD, CD, etc.... Attese queste circostanze, i titolari del diritto di autore sulle opere audio e/o visive – riproducibili dagli utilizzatori finali dei cellulari succitati – chiedevano alla NOKIA, ai sensi del succitato art. 5, par. 2, lett. b) della Dir. 2001/29/CE, l’“equo compenso” previsto dalle stesse disposizioni. Circa l’interpretazione del suddetto art. 5, la Corte UE ha quindi precisato: 1) anche se, a rigore, l’“equo indennizzo” dovrebbe gravare sugli autori diretti della riproduzione, l’estrema difficoltà di individuare detti autori in certi casi (nella fattispecie in esame, ad esempio, gli utenti privati dei mezzi di riproduzione sono innumerevoli e non identificabili) consente che l’indennizzo stesso gravi a carico di quanto mettono a disposizione i mezzi in questione (nel caso di specie, tali sono i fornitori, fra cui la NOKIA, dei cellulari suscettibili di ospitare una “scheda di memoria”); 2) che il fatto per cui tali mezzi (come i cellulari dotati di schede di memoria) non risultino oggettivamente congegnati, in via principale, per la “riproduzione” di opere intellettuali (pur consentendo tale utilizzo), non esclude di per sè l’onere dell’“equo indennizzo”, anche se l’ammontare di quest’ultimo può essere sensibilmente decurtato in considerazione della natura “secondaria” della funzione di riproduzione; 3) che, salvo il rispetto dei generici requisiti, fissati dal predetto art. 5 della Dir. 2001/29/CE, la disciplina dell’“equo compenso” è lasciata in larga parte ai legislatori nazionali, i quali possono, quindi: a) in taluni casi di riproduzione per uso privato, recanti un danno minimo al titolare del diritto di autore, escludere l’obbligo del compenso stesso; b) escludere tale compenso in via automatica, ove il danno economico, subito dal titolare del diritto di autore, risulti inferiore ad una soglia standard fissata per legge.

Stato della Procedura

In data 5 marzo 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 463/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Ravvicinamento delle legislazioni

RINVII PREGIUDIZIALI RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-628/13	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 1, punto 1 – Direttiva 2003/124/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Informazione privilegiata – Nozione di informazione che ha un carattere preciso – Influenza potenziale in un senso determinato sui prezzi degli strumenti finanziari	sentenza	No

Scheda 1 – Ravvicinamento delle legislazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-628/13 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 2003/6/CE – Articolo 1, punto 1 – Direttiva 2003/124/CE – Articolo 1, paragrafo 1"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice francese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, n. 1, della Dir.va 2003/6/CE, e l'art. 1, par. 1, della Dir.va 2003/124/CE, che vietano comportamenti nocivi per la trasparenza dei mercati dei titoli finanziari, come l'omessa comunicazione al pubblico, nel più breve tempo possibile, delle informazioni "privilegiate". Queste si definiscono tali laddove la loro conoscenza procuri, al soggetto che se ne trova in possesso, un vantaggio sugli altri investitori finanziari. Di qui l'obbligo, a carico dello stesso soggetto, di rendere pubbliche dette informazioni, onde ripristinare la "parità" tra gli operatori dei mercati mobiliari. Per il combinato disposto delle norme già citate, sono "privilegiate" le informazioni che: 1) riguardano o gli enti che emettono titoli finanziari, o gli stessi titoli; 2) non sono "pubbliche"; 3) sono "precise", cioè attengono ad eventi - già verificatisi o ragionevolmente suscettibili di verificarsi - la cui "specificità" consente di prevederne l'impatto sul prezzo di detti titoli; 4) inducono a ritenere che, rese pubbliche, influirebbero "sensibilmente" i prezzi dei titoli stessi. Nel Giugno del 2007, un'impresa stipulava l'acquisto, da alcune banche, di certi "swaps" (titoli finanziari "derivati") che, pur distinti dalle azioni della società Saint Gobain, attribuivano il diritto a percepire i dividendi relativi ad un certo numero di esse. In virtù di tale contratto, l'impresa in parola acquisiva la facoltà di trasformare, quando avesse voluto, la titolarità degli swaps predetti in quella delle "sottostanti" azioni. Dopo alcuni mesi dal contratto, l'impresa, effettivamente, convertiva detti swaps nelle connesse azioni Saint Gobain, comunicando al pubblico, solo allora, la stessa operazione. Poiché quest'ultima cambiava profondamente l'assetto proprietario della Saint Gobain e, quindi, lasciava prevedere che avrebbe influenzato il prezzo delle azioni societarie, si chiedeva alla Corte se la notizia ad essa relativa potesse definirsi "precisa" e pertanto, almeno sotto tale profilo, "privilegiata". Ove la Corte avesse risposto affermativamente, sarebbe stato evidente che gli amministratori dell'impresa avrebbero dovuto dare pubblicità a tale informazione "nel più breve tempo possibile", cioè al momento della stessa stipula del contratto (giugno 2007), poiché era evidente che l'acquisto delle azioni Saint Gobain era stato pianificato sin da allora. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che, per la lettera delle succitate norme, affinché l'informazione si definisca precisa, è sufficiente che attenga ad accadimenti (anche futuri) i quali, per la loro specificità, lasciano prevedere che avranno una ricaduta sul prezzo dei titoli cui si riferiscono, anche se non è chiaro il senso che avrà la stessa ricaduta, se al "rialzo" o al "ribasso" di essi prezzi. I movimenti di questi ultimi, infatti, sono influenzati da numerosi fattori concorrenti, per cui rimarrebbe estremamente difficile prevedere, a priori, la direzione specifica che gli stessi prezzi assumeranno a seguito del solo fattore della diffusione delle notizie "privilegiate". Quindi, "preciso" è l'accadimento che si ritiene verrebbe incluso, da un investitore ragionevole, fra i fattori da considerare prima di eseguire operazioni su titoli finanziari, pur non essendo prevedibile, nello specifico, se lo stesso evento produrrà il rialzo o il ribasso dei prezzi di tali titoli.

Stato della Procedura

In data 11 marzo 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-628/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-260/13	Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona che abbia guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro	sentenza	No
Scheda 2 C-573/13	Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Servizi aerei – Articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo – Trasparenza dei prezzi – Sistema di prenotazione elettronica – Tariffe passeggeri – Indicazione del prezzo definitivo in ogni momento	sentenza	No
Scheda 3 C-6/14	Regolamento (CE) n. 785/2004 – Vettori aerei e esercenti di aeromobili – Assicurazioni – Requisiti – Nozioni di “passeggero” e di “membro dell’equipaggio” – Elicottero – Trasporto di un esperto in materia di distacco di valanghe mediante esplosivi – Danni subiti nel corso di un volo svolto nell’ambito di attività lavorativa - Risarcimento	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-260/13 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare alcune norme della Direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida. L'art. 2 di tale Direttiva sancisce, in materia, una regola generale, funzionale alla libera circolazione delle persone e delle imprese. In base a tale regola, ciascuno Stato UE, in linea di principio, è tenuto a riconoscere, sul suo territorio, una patente di guida correttamente rilasciata da un altro Stato UE. Tuttavia, per esigenze di pubblica sicurezza, l'art. 11, par.1, ammette che lo Stato UE, nel quale ha la sua *“residenza normale”* il titolare di una patente di guida rilasciata da un diverso Stato UE, possa applicare misure restrittive in ordine a detta patente di guida, secondo quanto disposto dalla propria normativa nazionale. Il tutto, fermo il *“principio di territorialità delle leggi penali e...di polizia”*. Sempre per ragioni di sicurezza, poi, il par.fo 4° dello stesso art. 11 obbliga uno Stato UE (anche se il titolare della patente non ha la *“residenza normale”* nel territorio di questo) a non riconoscere la patente medesima, se prima ha applicato ad essa patente, riguardo al proprio territorio, misure restrittive. Nel caso di specie una cittadina austriaca, ottenuta in Austria una patente di guida, trovandosi in Germania subiva un controllo della polizia stradale. A seguito di questo, essendole riconosciuto il consumo di stupefacenti, subiva l'irrogazione delle sanzioni amministrative di un'ammenda e della sospensione, per un mese, della patente di guida, il tutto ai sensi della legge tedesca. Si chiedeva pertanto, alla Corte UE, se la sospensione della patente, nella fattispecie, sarebbe stata conforme all'art. 11, par. 1, della Dir.va 2006/126/CE, in quanto, pr lo stesso articolo, il principio del mutuo riconoscimento della patente di guida da parte degli Stati UE, potrebbe essere ignorato solo dallo Stato UE, diverso da quello del rilascio della patente stessa, in cui il titolare di questa vantasse una *“residenza normale”* (cioè un soggiorno in esso Stato di almeno 185 gg, per interessi professionali o personali). Quindi la Germania, non essendo lo Stato UE della *“residenza normale”* della ricorrente, ma solo di una sua residenza temporanea, non avrebbe potuto sospendere il titolo austriaco abilitante alla guida. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che, effettivamente, il caso concreto non rientrava nella previsione di cui al par. 1 dell'art. 11, proprio in ragione del fatto per cui la ricorrente aveva la sua residenza normale in Austria e non in Germania. Tuttavia, la Corte ha precisato che il caso concreto sarebbe stato riconducibile all'ipotesi di cui al par. 4° del medesimo articolo, come assolutamente autonomo e distinto rispetto a quello definito dal predetto par. 1. In base a quest'ultimo paragrafo, infatti, lo Stato UE di *“residenza normale”* del titolare di patente di guida, rilasciata da altro Stato UE, ha il potere di irrogare misure, restrittive o eliminative della patente stessa, dotate di rilevanza nel territorio di *“tutti”* gli Stati dell'Unione. Invece, il par. 4 del medesimo art.11 consente ad un qualsiasi Stato UE - nel quale il titolare di una patente di guida, rilasciata da altro Stato UE, si sia visto contestare un'infrazione stradale penale o amministrativa - di disconoscere la validità di essa patente, essendo tuttavia limitato, l'effetto di tale disconoscimento, al territorio del primo Stato.

Stato della Procedura

In data 23 aprile 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 260/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-573/13 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Servizi aerei – Articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo ”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 23, par.fo 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 sui "servizi aerei" prestati nella Comunità europea (ora divenuta Unione europea). Il Considerando 16 di detto Regolamento indica la necessità che, ai consumatori, venga consentito un confronto efficace tra i prezzi applicati dai diversi operatori del settore. Pertanto, il medesimo Considerando ritiene che sia opportuno indicare "sempre" il "prezzo finale" dei servizi aerei in partenza da aeroporti degli Stati UE. Che il prezzo finale debba "sempre" essere indicato è sottolineato anche dal già citato art. 23, il quale precisa, altresì, che tale "prezzo" comprende non solo le tariffe aeree (cioè il corrispettivo del trasporto in quanto tale), ma anche altre voci come "le tasse", "i diritti" e "i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione". Lo stesso art. 23, poi, ricorda che sussiste un ulteriore obbligo di comunicazione, relativo ad oneri aggiuntivi rispetto allo stesso "prezzo finale" ed indicati come "supplementi di prezzo opzionali" (tipo "tariffe supplemento bagagli): di tali voci, opzionali in quanto gravano sul cliente solo ove questi le accetti espressamente, lo stesso art. 23 impone la comunicazione "in modo chiaro, trasparente e non ambiguo" e "all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione". Nel caso di specie, un operatore tedesco di servizi aerei predisponesse un procedimento, per l'acquisto "on line" dei relativi biglietti, articolato in quattro fasi. La "prima" fase prevedeva la presentazione delle varie tratte offerte al cliente, con indicazione degli orari e delle località di partenza e di arrivo nonché di altri elementi, ma non del "prezzo finale" connesso a ciascuna tratta. Una volta che il cliente avesse cliccato su una tratta in particolare, il sistema (seconda fase) gli avrebbe presentato una "tavola" relativa soltanto alla tratta optata, recante diverse informazioni tra cui quella concernente il "prezzo finale" di essa tratta. Seguiva l'inserimento dei dati personali (terza fase) e quindi l'acquisto del biglietto (quarta fase). Si chiedeva pertanto, alla Corte UE, se tale sistema eseguisse una comunicazione del "prezzo finale" conforme al succitato art. 23 del Reg. n. 1008/2008, il quale impone che la comunicazione del "prezzo finale" debba avvenire "sempre". In proposito, la Corte ha rilevato che, se l'indicazione del "prezzo finale" è funzionale, come si desume dallo scopo della Direttiva, a consentire al cliente un'efficace confronto tra i prezzi praticati da diversi operatori aerei, l'avverbio "sempre" deve intendersi nel senso che tale informativa deve avvenire, in ogni caso, prima della fine del processo di prenotazione. Di più: la coerenza del sistema normativo UE impone che il momento della comunicazione del "prezzo finale" preceda addirittura l'"inizio" della prenotazione: infatti, se è da tale inizio che debbono essere comunicati i predetti "supplementi di prezzo opzionali" (vedi art. 23), che sono elementi aggiuntivi rispetto al "prezzo finale" già calcolato, questo deve per forza essere comunicato prima di detto inizio. Quindi, con riferimento al caso di specie, l'operatore doveva comunicare al consumatore il prezzo finale di "tutte" le tratte presentate nella prima fase, e non soltanto, dopo che il consumatore stesso ne avesse scelta una, quello relativo a quest'ultima.

Stato della Procedura

In data 15 gennaio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 573/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

eda 3 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-6/14 - ex art. 267 del TFUE****"Regolamento (CE) n. 785/2004 – Vettori aerei e esercenti di aeromobili - Assicurazioni"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, lett. g) del Regolamento (CE) n. 785/2004 sui requisiti assicurativi minimi dei vettori aerei, nonché l'art. 17, par. 1, della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, attuata, per la UE, dal Reg. 2027/97. Il predetto art. 17 di questa ritiene responsabile l'operatore aereo (c.d. "vettore"), per la morte o le lesioni subite dai "passeggeri", solo in ragione del fatto che l'evento causativo di tali danni sia occorso a bordo dell'aeromobile. Quanto al Reg. n. 785/2004, che impone una copertura assicurativa minima ai vettori aerei, esso stabilisce, al già citato art. 3, che ai fini dell'applicazione dello stesso Regolamento, il trasportato deve essere un "passeggero", cioè ogni persona "che è su un volo con il consenso del vettore aereo., esclusi i membri dell'equipaggio di volo..". Ora, una società austriaca specializzata nella sicurezza dei campi da sci, contrattava con un vettore aereo la messa a disposizione di elicotteri per l'espletamento di operazioni, in volo, volte a provocare il distacco di valanghe mediante esplosivo: al riguardo, un dipendente della stessa società, su incarico del pilota, era tenuto ad aprire in volo il portellone del velivolo, per consentire il lancio dell'esplosivo. Poiché detto dipendente subiva, nel corso dell'operazione, una grave lesione fisica, chiedeva il relativo risarcimento danni sia alla società datrice di lavoro sia al vettore. Si chiedeva pertanto, alla Corte UE, se un tale soggetto – che si trovava in volo in forza di contratto tra il datore di lavoro e l'operatore aereo, non per essere semplicemente trasportato ma allo scopo di espletare un compito professionale – si qualificasse come "passeggero" ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del citato Reg. 785/2004 sui requisiti assicurativi minimi imposti al vettore aereo. Al riguardo, la Corte ha risposto affermativamente, in quanto la nozione di passeggero, adottata da detto art. 3, comprende, in modo genericissimo, "ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo": ne deriva che la condizione dei "membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio", che passeggeri non sono, costituisce un'eccezione ad una regola generale e, pertanto, deve essere interpretata in maniera rigorosamente restrittiva. All'obiezione per cui il soggetto, nel caso di specie, non sarebbe rientrato tra i membri dell'equipaggio in quanto era sul velivolo per espletare una precisa operazione e non per essere semplicemente veicolato, la Corte ha replicato che, in effetti, i componenti dell'equipaggio si trovano su un volo per svolgere una funzione e non per essere trasportati, ma che la stessa funzione è strettamente connessa al volo medesimo. Nel caso di specie, invece, il soggetto esplicava un compito attinente ad esigenze estranee al volo. La Corte ha poi aggiunto che il soggetto rientra, altresì, nella nozione di "passeggero" nel senso proprio della Convenzione di Montreal e ai fini dell'applicazione di questa, in quanto, per essa Convenzione, è passeggero anche chi è sprovvisto di un "titolo" di volo (biglietto) o documento equipollente, purchè sia valido il contratto che giustifica la prestazione del trasporto aereo (nel caso di specie, esisteva effettivamente un valido contratto tra il datore di lavoro e il vettore aereo).

Stato della Procedura

In data 26 febbraio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 6/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Tutela del consumatore

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-375/13	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Contratti conclusi dai consumatori – Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato titoli emessi da una banca stabilita in un altro Stato membro presso un intermediario stabilito in un terzo Stato membro – Competenza a conoscere dei ricorsi proposti contro la banca emittente di detti titoli	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-375/13 - ex art. 267 del TFUE****“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico - AGCOM****Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 5 e 15 del Regolamento n. 44/2001/CE, che individua i giudici competenti in ordine a questioni, di natura civile o commerciale, collegate con gli ordinamenti di più di uno Stato UE. Il criterio generale, in proposito, è quello per cui competente è il giudice che risulta tale per l'ordinamento dello Stato UE in cui il “convenuto” - cioè la parte del processo che non promuove lo stesso, ma vi viene citata - ha il proprio “domicilio” (art. 2). A tale assunto, dèroga il summenzionato art. 5, punto 1, disponendo che, quando la fattispecie inerisce alla materia “contrattuale”, competente per essa è un giudice dello Stato UE in cui deve essere o è stata eseguita l'obbligazione sorgente dal contratto. Ciò, a meno che il contratto, nello specifico, non intercorra tra un “professionista” (cioè un imprenditore), ed un “consumatore” dei beni/servizi commerciati dal primo, giacchè, in tal caso, quando è il consumatore ad attivare il giudizio (attore) nei confronti del professionista (convenuto), l'art. 15, par. 1 riconosce al consumatore stesso il diritto di adire un giudice dello Stato UE in cui è lui medesimo ad avere il domicilio. Nel caso di specie, una Banca con sede in UK emetteva delle obbligazioni che non vendeva direttamente al pubblico, ma ad alcune banche. Una di queste, con sede in Austria, stipulava, con persona anch'essa domiciliata in Austria, un contratto in cui il cliente assumeva il diritto alla consegna di un tot di tali obbligazioni, dietro l'esborso di una somma che essa Banca investiva, a “nome proprio” anche se per conto del cliente suddetto, in un fondo presso una banca “madre”. Poiché la gestione di tale fondo influiva sul valore di dette obbligazioni sino ad azzerarlo, il consumatore citava la banca UK in giudizio di fronte ad un giudice austriaco. L'individuazione di quest'ultimo come competente, rispondeva all'opinione per la quale, attenendo la questione ad un tipico “contratto” tra un consumatore ed un professionista, si doveva applicare l'art. 15, par. 1, che, quando ad agire in giudizio è il consumatore, ritiene competente il giudice dello Stato UE in cui esso è domiciliato (vedi sopra). Sul punto, la Corte UE dissente, sostenendo che, agli effetti di cui al predetto art. 15, il contratto deve sussistere direttamente tra il consumatore attore e il professionista convenuto. Nel caso di specie, per converso, il consumatore aveva come controparte contrattuale solo la banca austriaca e non quella britannica, pur avendo ad oggetto, il contratto stesso, le obbligazioni emesse da quest'ultima. Si obiettava alla Corte, al riguardo, che anche se non formalmente, la banca UK era la vera controparte del consumatore, in senso economico e sostanziale. A tale argomento, tuttavia, la Corte UE ha replicato che, rappresentando il criterio di cui all'art. 15, par. 1, un'eccezione ad una regola di competenza (quella di cui all'art. 5) costituente anch'essa, a sua volta, un'eccezione al principio generale in tema di competenza (art. 2), detto criterio deve essere interpretato in modo rigorosamente restrittivo, non potendo pertanto abbracciare i casi in cui il nesso contrattuale, tra il consumatore e il professionista, non sussiste formalmente ma solo in base ad un più vago e sfuggente criterio economico – materiale.

Stato della Procedura

Il 28 gennaio 2015 la Corte UE ha deciso la causa relativa al rinvio C- 375/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

